

XIX legislatura

A.S. 1468:

**“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
recante disposizioni urgenti in materia di
reclutamento e funzionalità delle
pubbliche amministrazioni”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2025
n. 244



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1468: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL244, maggio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	1
Capo I DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO	1
Articolo 1 (<i>Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione</i>)	3
Capo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO.....	10
Articolo 3, commi 1-1-bis (<i>Modifiche alla disciplina del Concorso unico per il reclutamento dei dirigenti, delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato e a disposizioni varie</i>).....	10
Articolo 3, commi 2-3-bis (<i>Concorso RIPAM e PIAO, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico</i>)	14
Articolo 3-bis (<i>Distacchi e assegnazioni presso altre Amministrazioni</i>).....	15
Articolo 4 (<i>Misure urgenti in materia di reclutamento</i>)	15
Capo III MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE	22
Articolo 5 (<i>Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero</i>)	22
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute</i>)	26
Articolo 6 (<i>Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	27
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»</i>)	30
Articolo 6-ter (<i>Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni</i>)	31
TITOLO II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	31
Capo I DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.....	31
Articolo 7 (<i>Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei</i>).....	31
Articolo 7-bis (<i>Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici</i>)	41
Articolo 7-ter (<i>Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità</i>)	42

Articolo 7-quater (<i>Disposizioni in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari</i>).....	43
Capo II DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI.....	45
Articolo 8 (<i>Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</i>).....	45
Articolo 8-bis (<i>Misure urgenti in materia di edilizia scolastica</i>).....	52
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali</i>).....	52
Articolo 10 (<i>Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi</i>)	54
Articolo 10-bis (<i>Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011</i>)	59
Articolo 10-ter (<i>Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva</i>)	60
Articolo 10-quater (<i>Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella</i>)	60
TITOLO III MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	61
Capo I DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	61
Articolo 11 (<i>Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura</i>)	61
Articolo 11-bis (<i>Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro</i>)	66
Articolo 12, comma 1 (<i>Disciplina dei periodi di assenza per malattia Covid-19 dei dipendenti pubblici</i>).....	67
Articolo 12, commi da 1-bis a 1-sexies (<i>Disposizioni in materia di prestazioni di medici convenzionati e di particolari forme di gestione dell'assicurazione presso l'INAIL</i>)	68
Articolo 12, comma 2 (<i>Compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC</i>)	69
Articolo 12, comma 3 (<i>Riduzione della indennità di incarico del personale di Magistratura</i>)	70
Articolo 12, commi 4-6 (<i>Disposizioni varie in materia di Croce rossa, di PIAO e sicurezza informatica, di ANSV</i>)	71
Articolo 12, commi 7 e 8 (<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</i>)	73
Articolo 12, comma 9 (<i>Percorsi formativi d'interesse del Ministero della difesa</i>)	74
Articolo 12, comma 9-bis (<i>Disposizioni a favore dell'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo</i>)	77
Articolo 12, comma 10 (<i>Istituzione nell'ambito del Piano Mattei de l'Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile</i>)	77

Articolo 12, comma 10-bis (<i>Integrazione del Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS)</i>).....	80
Articolo 12, comma 10-ter (<i>Modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	80
Articolo 12, commi da 10-quater a 10-octies (<i>Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	81
Articolo 12, comma 10-novies (<i>Disciplina Investimenti Strategici</i>)	82
Articolo 12, commi 11 e 12 (<i>Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di PP.AA.</i>)	82
Articolo 12, commi 13 e 14 (<i>Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture; Sostegno al diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima; Assunzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;</i>).....	85
Articolo 12, comma 13-bis (<i>Sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità gravissima</i>)	88
Articolo 12, comma 14-bis (<i>Misure per gli organismi pagatori regionali</i>).....	88
Articolo 12, comma 15 (<i>Società Stretto di Messina S.p.A. e modifiche al trasferimento del fondo di parte corrente per gli Enti locali e della Provincia autonoma di Trento</i>).....	89
Articolo 12, comma 15-bis (<i>Revoca Sovrintendenti degli enti musicali trasformati in Fondazioni di Diritto privato</i>)	90
Articolo 12, commi 15-ter-15-novies (<i>Disposizioni in favore delle persone con disabilità</i>)	90
Articolo 12, comma 15-decies-15-undecies (<i>Utilizzo del personale di Ales Spa da parte del Ministero della cultura</i>).....	91
Articolo 12, comma 16 (<i>Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche</i>)	92
Articolo 12, commi 16-bis e 16-ter (<i>Incarichi degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	93
Articolo 12, commi da 16-quater a 16-septies (<i>Incremento dell'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto</i>).....	93
Articolo 12, commi 16-octies e 16-novies (<i>Conservazione atti notarili</i>).....	95
Articolo 12, comma 16-decies (<i>Punto franco del Porto vecchio di Trieste</i>).....	96
Articolo 12, comma 16-undecies (<i>Incremento dello stanziamento per il Consorzio Interuniversitario CINECA</i>)	96
Articolo 12, commi 16-duodecies e 16-terdecies (<i>Disposizioni concernenti la struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto</i>).....	97
Articolo 12, comma 16-quaterdecies (<i>Incremento della dotazione organica di INDIRE</i>) ..	97
Articolo 12, commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies (<i>Composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione</i>).....	98
Articolo 12, comma 16-septiesdecies (<i>Mobilità del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	99
Articolo 12, commi 16-duodevicies e 16-undevicies (<i>Applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale delle limitazioni di spesa per assunzioni a tempo indeterminato</i>)	100

Articolo 12, comma 16-vicies (<i>Libera professione nel settore artistico di talune categorie di dipendenti delle istituzioni AFAM</i>).....	101
Articolo 12, comma 16-vicies semel (<i>Finanziamento di operazioni di restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz</i>).....	101
Articolo 12-bis (<i>Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione</i>)	102
Articolo 12-ter (<i>Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni</i>).....	103
Articolo 12-quater (<i>Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale</i>).....	103
Articolo 12-quinquies (<i>Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale</i>).....	104
Articolo 13 (<i>Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi</i>).....	107
Articolo 13-bis (<i>Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza</i>).....	109
Articolo 14, commi 1-5 (<i>Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie</i>).....	110
Articolo 14, comma 6 (<i>Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie</i>).....	119
Articolo 14, commi 6-bis-6-ter (<i>Indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e del Ministero della difesa</i>).....	120
Articolo 14, comma 6-quater (<i>Copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi</i>).....	122
Articolo 14, comma 6-quinquies (<i>Incarico di direzione delle strutture per il personale dirigente delle Forze armate</i>).....	123
Articolo 14, comma 6-sexies (<i>Personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>).....	124
Articolo 14, comma 6-septies (<i>Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A.</i>).....	125
Articolo 15 (<i>Misure urgenti per il Giubileo</i>).....	125
Articolo 15-bis (<i>Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità</i>).....	127
Articolo 15-ter (<i>Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia</i>).....	128
Articolo 16 (<i>Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>)	130
Articolo 17 (<i>Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	132
Articolo 17-bis (<i>Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica</i>).....	136
Articolo 17-ter (<i>Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali</i>).....	139

Articolo 17-quater (<i>Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia</i>)	142
Articolo 18 (<i>Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa</i>).....	143
Articolo 19 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta</i>)	150
Articolo 20, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>)	161
Articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies (<i>Istituzione della Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e altre disposizioni in materia di assunzioni presso il Ministero dei trasporti</i>).....	164
Articolo 20, commi 2-septies e 2-octies (<i>Disposizioni concernenti l'Unità di missione PNRR operante presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	165
Articolo 20, commi 2-novies e 2-decies (<i>Disposizioni in materia di interoperabilità di Banche dati su motorizzazione e trasporti</i>)	167
Articolo 21 (<i>Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>).....	167
Articolo 21-bis (<i>Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21</i>).....	170
Articolo 21-ter (<i>Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria</i>).....	170
Articolo 21-quater (<i>Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie</i>).....	171
Articolo 21-quinquies (<i>Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche</i>)	172
Articolo 21-sexies (<i>Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano</i>)	174

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Articolo 1

(Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)

Il comma 1, come modificato in prima lettura, riconosce ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 15 per cento delle rispettive facoltà assunzionali, al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore. Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per i medesimi enti territoriali – nonché, come specificato in sede referente, per le regioni – per l'assunzione, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali (e, comunque, per almeno una unità). Ai fini della formazione del personale così assunto, i suddetti enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d'intesa per l'applicazione, entro determinati limiti di spesa, del progetto denominato "PA 110 e lode" volto ad incentivare l'istruzione terziaria dei dipendenti pubblici. Il secondo periodo stabilisce altresì che alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego – ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio – e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Ai fini della formazione del personale così assunto, è previsto che i suddetti enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d'intesa, nel limite di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul Fondo istituito per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione (di cui al comma 613 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022), per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" volto ad incentivare l'istruzione terziaria dei dipendenti pubblici.

Il comma 1-*bis*, alle lettere a) e b), introdotto in prima lettura, interviene a modificare i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che il comma 1 consente alle amministrazioni territoriali di fare ricorso alle misure volte al reclutamento dei giovani di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023, commi da 1 a 3 e 4-*bis*, anche per l'assunzione di soggetti diplomati presso gli ITS (*ITS Academy*). La disposizione, applicabile ad una percentuale delle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla previsione concernente il progetto "PA 110 e lode", gli oneri ammontano a un massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le integrazioni e le modifiche aggiunte nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sulle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del comma 1, tenuto conto che la norma stabilisce che l'instaurazione dei rapporti a tempo determinato e la loro eventuale conversione a tempo indeterminato dovrà comunque operare nei limiti delle facoltà assunzionali già previste ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Quanto alla stipula del protocollo di formazione del personale reclutato tra gli enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica nel limite di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, per i profili di quantificazione, trattandosi di un limite massimo di spesa non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, si rileva preliminarmente che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame non si configura alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, ma si limita a individuare, entro un limite massimo espressamente previsto, le risorse a valere sulle quali provvedere per la sua attuazione.

Il rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura ha evidenziato che il fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte tanto all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame quanto alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 7, e che la riduzione disposta da tali ultime disposizioni non è suscettibile di pregiudicare la

realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo¹.

Sul comma 1-*bis*, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)

Il comma 1 prevede che le modalità procedurali disciplinate dal comma 17 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023², per procedere alla stabilizzazione di specifico personale individuato dalla medesima disposizione, si applichino, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dall'Agenzia industrie difesa (AID) e dal Ministero dell'interno con riguardo a:

- i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021 che ha autorizzato l'AID, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, a procedere a 48 assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati con contratti di apprendistato;
- assunzioni a tempo determinato di 30 unità di personale di Area III-F1 presso il Ministero dell'interno, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali, autorizzate dall'articolo 16 del decreto-legge n. 36 del 2022 per una durata complessiva non eccedente il termine del 31 dicembre 2026 (comma 1, primo periodo).

Nelle more dell'attuazione delle suddette procedure, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i summenzionati contratti di apprendistato nel numero massimo di 44 unità (comma 1, secondo periodo). I relativi oneri sono indicati pari a 1.174.000 euro per il 2025 e a 235.000 euro per il 2026 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa (comma 1, terzo periodo).

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, disciplinando i requisiti concorsuali. La dotazione organica del Ministero è conseguentemente incrementata di 50 unità di personale dell'Area dei funzionari. Il quarto periodo prevede che le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e

¹ La disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, nonché a finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente. Il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2159 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato – una dotazione iniziale pari a 45.125.000 euro per ciascuno degli anni 2025-2027, per effetto delle riduzioni operate da norme in materia di revisione della spesa dei Ministeri contenute, rispettivamente, nella legge di bilancio per l'anno 2024 e, da ultimo, nella legge di bilancio per l'anno 2025.

² Il comma 17 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede che le amministrazioni centrali assegnatarie del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi – ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge n. 178/2020 – possano procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni in riferimento sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica.

della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Il quinto e sesto periodo, provvedono, infine, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma, pari a euro 1.198.363 per l'anno 2025 e euro 2.773.223 annui a decorrere dall'anno 2026, così ripartiti: euro 675.806 per l'anno 2025 e euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato; euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese di gestione della procedura concorsuale; euro 17.500 per l'anno 2025 e euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si provvede inoltre alla modifica dell'articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), al fine di posticipare di un anno la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale. Si prevede quindi una riduzione: fino al 10% nell'anno 2027 (invece che nel 2026); fino al 20% nell'anno 2028 (invece che nel 2027); fino al 50% nell'anno 2029 (invece che nel 2028); fino al 70% nell'anno 2030 (invece che nel 2029); del 100% nell'anno 2031 (invece che nel 2030).

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, prevede – al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei regolamenti nazionali volti a disciplinare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto – l'istituzione, a decorrere dal 2026, del “Nucleo *end of waste*”, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nuovo comma 5-ter dell'art. 184-ter del Codice dell'ambiente). Viene inoltre stabilito che tale Nucleo: integra competenze tecniche e giuridiche; si compone di 5 membri, che durano in carica 4 anni e sono rinnovabili una sola volta. In relazione ai requisiti per la nomina dei membri, viene stabilito che gli stessi sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale in regime di diritto pubblico e quello delle amministrazioni pubbliche, compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. Quanto alla procedura di nomina, viene stabilito che i membri in questione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei predetti requisiti. A ciascun membro del Nucleo è corrisposto un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, non superiore a 40.000 euro. Il nuovo comma 5-quater dell'art. 184-ter del Codice dell'ambiente, anch'esso introdotto dal comma in esame, disciplina la copertura degli oneri recati dal comma precedente, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2026. Nel dettaglio, viene previsto che agli oneri citati si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2-ter, introdotto in prima lettura, autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure

concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Tale reclutamento dovrà avvenire nei limiti delle vigenti dotazioni organiche e delle risorse destinate alle medesime autorità dalle leggi di bilancio 2023 e 2024³.

Il comma 3 differisce, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. La modifica di cui al comma 3, è posta al fine esplicito di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale.

Il comma 3-bis, alle lettere a)-c), autorizza l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia), entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di particolari titoli.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce sul comma 1, primo periodo, che la norma reca alcune misure per l'utilizzo delle procedure di reclutamento previste a legislazione vigente che vengono estese anche al personale dell'Agenzia industrie difesa (AID) e del personale in servizio presso il Ministero dell'interno. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che tali misure si applicano nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dal rinnovo dei 44 contratti di apprendistato per le esigenze dell'Agenzia industrie difesa, previsto al secondo periodo del comma 1, sono pari a euro 1.174.000 per l'anno 2025 e a euro 235.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Nella tabella che segue sono illustrati gli oneri che tengono conto del previsto rinnovo dei 44 contratti di apprendistato in essere a partire dal mese di marzo 2025 per la durata massima di 12 mesi. Per i costi, tenuto conto della natura delle esigenze dell'Agenzia, è stato preso a riferimento il trattamento economico già percepito dagli apprendisti, ossia 32.000 euro *pro capite* annuo, già fissato nell'anno 2022 in relazione al costo di un'unità appartenente all'Area seconda

³ Il comma 698 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), al fine di consentire alle autorità di bacino distrettuali (Abd) di far fronte ai propri compiti, ha assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (2,5 milioni all'Abd delle Alpi orientali; 2,5 milioni all'Abd del Fiume Po; 2,5 milioni all'Abd dell'Appennino settentrionale; 2,5 milioni all'Abd dell'Appennino centrale; 2,5 milioni all'Abd dell'Appennino meridionale; 1 milione all'Abd della Sardegna; 1 milione all'Abd della Sicilia). Tale stanziamento è stato incrementato di 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, dalla sezione II della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

2025				
N. unità	Inizio contratto	numero mesi	Costo unitario annuo	Oneri totali 2025
44	Marzo 2025	10	32.000	1.173.333
2026				
N. unità	numero mesi (continuazione contratti anno 2025)		Costo unitario annuo	Oneri totali 2026
44	2		32.000	234.666

Sul comma 2 conferma che prevede l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, con corrispondente incremento della dotazione organica, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 – Comparto funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali sono quantificati sulla base dei parametri retributivi riportati nel dettaglio nella tabella seguente. Per la prima annualità (rateo di spesa) tali oneri sono quantificati tenuto conto dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, nel presupposto che il contingente di personale in parola sarà immesso in servizio non prima del 1° ottobre 2025.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Ributazione e pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (rateo 3/12 "da ottobre 2025")	Oneri complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	4.637,54	14.036,30	51.234,55	2.763,91	54.064,46	50	675.805,75	2.703.223,00

TOTALE anno 2025 spesa personale	675.806,00
TOTALE a regime dal 2026 spesa personale	2.703.223,00

	Spese concorso anno 2025	Spese Buoni pasto anno 2025	Spese Buoni pasto a regime dal 2026	Oneri complessivo 2025	Oneri complessivo a regime dal 2026
Spese concorso e Buoni pasto	505.056,34	17.500,00	70.000,00	522.557,00	70.000,00

Oneri complessivi anno 2025	1.198.363,00
Oneri complessivi a regime dal 2026	2.773.223,00

Gli oneri connessi alle procedure concorsuali tengono conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari.

Agli oneri, pari a euro 1.198.363 per l'anno 2025 e a euro 2.773.223 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si prevede inoltre la traslazione di un anno della riduzione progressiva delle convenzioni tra il MASE e la Sogesid spa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con azzeramento di tali convenzioni al 2031 anziché al 2030.

L'impatto positivo di tale riduzione non è al momento quantificabile e pertanto, prudenzialmente, non se ne tiene conto.

Il comma 3, disponendo unicamente in ordine al momento di maturazione dei requisiti per l'accesso alle procedure di stabilizzazione degli assistenti sociali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2-bis, 2-ter e 3-bis, inseriti in prima lettura durante i lavori in sede referente, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Rinnovo per ulteriori 12 mesi dei contratti di apprendistato dell'Agenzia industrie difesa di cui all'art. 2-bis, c. 1, del D.L. 80/2021, nel numero massimo di 44		S C	1,2	0,2		1,2	0,2		1,2	0,2	
	effetti riflessi	E	TC				0,6	0,1		0,6	0,1	
	Riduzione Tabella A – Difesa	S	C	-1,2	-0,2		-1,2	-0,2		-1,2	-0,2	
2	Assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale non dirigenziale a elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area Funzionari, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica		S C	0,7	2,7	2,7	0,7	2,7	2,7	0,7	2,7	2,7
	effetti riflessi	E	TC				0,3	1,3	1,3	0,3	1,3	1,3
	procedure concorsuali	S	C	0,5			0,5			0,5		
	buoni pasto	S	C	0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1	0,02	0,1	0,1
	Riduzione Tabella A – MASE	S	C	-1,2	-2,8	-2,8	-1,2	-2,8	-2,8	-1,2	-2,8	-2,8

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, primo periodo, non ci sono osservazioni posto che la disposizione consente la stabilizzazione di talune unità di personale dell'Agenzia industrie difesa e del Ministero dell'interno già assunte con rapporti a tempo determinato, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Anche sul secondo periodo del medesimo comma 1 non si formulano osservazioni, considerato che i suddetti oneri sono configurati come limiti massimi di spesa (a fronte di un numero di unità di contratti da rinnovare anch'esso determinato entro un numero massimo). Si prende atto, altresì, degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica in merito alla stima di tali oneri che, per altro appaiono corrispondenti a quelli riportati nella relazione tecnica relativa alla disposizione che ha originariamente autorizzato le medesime assunzioni (comma 696 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 che ha introdotto l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 80 del 2021).

Sul comma 2, dal momento che la RT fornisce i quadri di calcolo degli oneri considerati per il reclutamento di un contingente di n. 50 unità di personale da inquadrare nella III Area del CCNL "Funzioni centrali", sottosettore ministeri, con corrispondente

incremento della relativa dotazione organica, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024, verificata la sostanziale congruità dei parametri retributivi ivi considerati⁴, comprensivi peraltro degli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2025-2027 (5,40%), non ci sono osservazioni.

Per quanto concerne la determinazione degli oneri per buoni pasto, si prende atto delle risposte fornite dal Governo durante l'esame in prima lettura secondo cui la quantificazione è stata effettuata considerando un numero medio di giornate lavorative pari a 200 per ciascuna unità di personale, considerando anche le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in modalità di lavoro agile⁵.

Per quanto riguarda gli oneri relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali (commissione, noleggio attrezzature, fitto locali etc.), pur prendendo atto che si tratta di una stima che tiene conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure, andrebbe comunque fornito un quadro di sintesi degli oneri.

Per i profili di copertura relativi alle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non si formulano osservazioni, giacché gli accantonamenti ridotti recano le occorrenti disponibilità.

Sempre sul comma 2, con riguardo alla traslazione di un anno della riduzione progressiva delle convenzioni tra il MASE e la Sogesid spa – soggetto compreso nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini di contabilità nazionale – di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il previsto azzeramento di tali convenzioni al 2031 anziché al 2030, si rammenta che già precedenti leggi avevano disposto la proroga del percorso di riduzione delle convenzioni e che a tali proroghe non erano stati associati effetti finanziari⁶.

La RT relativa all'ultima proroga aveva fornito una quantificazione del valore economico delle convenzioni, che nel 2020 ammontava a circa 29 milioni di euro⁷.

In precedenza la RT⁸ aveva evidenziato che il percorso di riduzione delle convenzioni prevede un tetto annuale (“fino al” valore indicato nella medesima disposizione per ciascuna annualità”) demandando al Ministero l'individuazione del quantum di convenzioni da ridurre rispetto a quelle del 2018; pertanto, la proposta non incideva sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, non potendo essere nota con esattezza a priori l'entità degli importi in argomento per ciascun anno che sarebbero confluiti in conto entrata nel bilancio dello Stato.

⁴ Il Conto Annuale della R.G.S., nel dato aggiornato al 2022, evidenzia in corrispondenza dei funzionari della III Area del MASE una retribuzione media annua lorda (Lordo Stato) pari a 37.487 euro annui, di cui 27.652 euro di componenti fondamentali (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 9.834 euro di componenti accessorie (Altre indennità). La retribuzione media così calcolata andrebbe integrata dell'8,5% riguardante la contribuzione previdenziale posta a carico del lavoratore (Lordo Dipendente).

⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 177.

⁶ Cfr. l'articolo 24, comma 2, lettera a-bis) del decreto-legge n. 162/2019.

⁷ Cfr. RT di passaggio AC 3243, conversione in legge del D.L. 80/2021, su Camera dei deputati, Resoconto Commissione V, p.122, XVIII legislatura.

⁸ Cfr. RT all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 183/2020, AS 2101 p.49, XVIII legislatura.

Sul punto, si concorda con tale ricostruzione, implicitamente fatta propria dalla RT in esame, anche se va rilevato che nel 2030, anno terminale prima della novella in esame, il quantum è fissato in forma non modulabile e pari al 100 per cento. Comunque, posto che i previsti risparmi non sono stati contabilizzati in sede di introduzione della norma né sembrano, stante il tenore delle RT, essere stati considerati successivamente in sede di aggiornamento dei tendenziali, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto al comma 2-*bis*, capoverso comma 5-*quater*, inserito in prima lettura, dal momento che gli oneri annui previsti dal 2026 isti sono quantificati in base ai compensi da riconoscersi ai componenti del nucleo, nulla da osservare. Per i profili di copertura, posto che si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisita conferma in merito alle disponibilità ivi esistenti, non si formulano osservazioni.

In merito al comma 2-*ter*, inserito in prima lettura, con cui si autorizzano le Autorità di bacino a reclutare personale nei limiti delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente a valere sulle residue risorse previste nei loro bilanci nel 2023 e nel 2024, non ci sono particolari osservazioni.

Sul comma 3, si conviene con la RT secondo cui la disposizione, poiché si limita a disporre in ordine al momento di maturazione dei requisiti per l'accesso alle procedure di stabilizzazione degli assistenti sociali, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato peraltro che alla disposizione di cui viene disposto il differimento, al pari di precedenti analoghi interventi, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sul comma 3-*ter*, che autorizza l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia), entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di particolari titoli e requisiti, non si formulano osservazioni.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti relativamente alle disposizioni di spesa previsti ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle aliquote fiscali e previdenziali considerate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Articolo 3, commi 1-1-bis

(Modifiche alla disciplina del Concorso unico per il reclutamento dei dirigenti, delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato e a disposizioni varie)

Il comma 1, modificato in prima lettura, reca le seguenti novelle al T.U.P.I di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

- alla lettera a) con un intervento di carattere formale, si sostituiscono, ovunque ricorrano, le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» con: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
- alla lettera a-bis), inserito in prima lettura, si specifica al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 23 (Ruolo dei Dirigenti) che l'inciso «nei limiti dei posti disponibili» è da intendersi riferito al numero dei posti vacanti nella dotazione organica del ruolo di prima fascia dell'amministrazione, al netto dei posti già riservati nei PIAO alla procedura selettiva prevista dall'articolo 28-bis, comma 3, del medesimo decreto legislativo (concorso per titoli ed esami a cui possono essere ammessi i dirigenti di ruolo che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso);
- alla lettera b) si modifica il comma 1 dell'articolo 28 (Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola nazionale dell'amministrazione) del T.U. che, nel regolare l'accesso alla qualifica iniziale della dirigenza statale, contempla espressamente le due modalità del concorso indetto dalle singole amministrazioni e del corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La novella introduce, all'interno della richiamata disposizione, l'ulteriore modalità di reclutamento del concorso unico, ad oggi già regolata da altre previsioni normative, inserendo la relativa disciplina nel nuovo comma 4-ter dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, introdotto anch'esso dal provvedimento in esame dalla lettera d), n. 1, cpv. 4-ter);
- alla lettera c) all'articolo 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), il comma 2-bis è sostituito con un nuovo testo. Nell'assetto previgente dispone che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, per la copertura di posti vacanti in organico, debbano attivare procedure di mobilità provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre amministrazioni (in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale), il cui trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta, potendo lo stesso essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La nuova disposizione prevede che dall'anno 2026 le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'ARAN e delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni (in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione). Le posizioni eventualmente non coperte con le predette procedure sono destinate

ai concorsi. Confermando quanto già previsto nell'assetto previgente – ovvero che gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella originariamente posseduta presso le amministrazioni di provenienza e che possono essere adottati anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria – viene precisato che in tal caso si procede alla previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. La medesima disposizione precisa che, in caso in caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Tale ultima disposizione si applica al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113 *bis*, commi 3 e 4 *ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113 *bis*;

- alla lettera c-*bis*) all'articolo 30 del T.U.P.I. viene soppresso il riferimento anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di disciplina delle procedure di mobilità;
- alla lettera d) si apportano modifiche all'articolo 35 (Reclutamento del personale):
- al numero 01, comma 3-*bis*, è introdotta la lettera a), in cui si prevede, in favore delle persone con determinate disabilità (di cui alla L. 68/1999) riconosciute invalide ai sensi della normativa vigente, una riserva di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso da parte delle amministrazioni pubbliche;
- il numero al n.1) si inseriscono i commi 4-*ter*- 4-*octies*. Il cpv comma 4-*ter* prevede che fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-*ter*, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità. Il cpv comma 4-*quater* stabilisce che con le medesime modalità di cui al comma 4-*ter* si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici che, ove richiesto possono essere autorizzati dal Dipartimento della Funzione pubblica a svolgere autonomamente procedure concorsuali per il reclutamento di specifiche professionalità. Il cpv comma 4-*quinquies* dispone che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-*ter* e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-*quater*, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM. Il cpv comma 4-*sexies* prevede che il

Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione. Il cpv comma 4-septies prevede che al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter: a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies; b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater. Il cpv comma 4-octies prevede che Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento;

- il numero 2) sopprime, per ragioni di coordinamento normativo, il primo periodo del comma 5 dell'articolo 35 che prevede che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché le agenzie e gli enti pubblici non economici, possano rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica ed avvalersi della Commissione RIPAM per lo svolgimento delle proprie procedure selettive;
- i numeri 3-4) modificano il comma 5-ter dell'articolo 35 con l'adozione di prescrizioni in materia di durata di validità, di scorrimento e modalità di redazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale;
- alla lettera e) novella l'articolo 35-ter disciplinante il Portale unico del reclutamento, al fine di prevedere che, all'atto della registrazione sul medesimo Portale, gli interessati possano chiedere l'invio di notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici corrispondenti alle indicazioni poste nella medesima registrazione;
- alla lettera e-bis) aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura, introducendo il comma 2.1, dopo il comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, al primo periodo, che nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni – di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – previo espletamento di procedure selettive coerenti con l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e comunque non superiore alla effettiva durata dell'aspettativa;
- alla lettera f) all'articolo 38 (*Accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea*), il comma 3 viene sostituito, prevedendosi che sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno

l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame svoltosi in prima lettura, prevede che i posti non coperti con i corsi-concorsi selettivi di formazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, banditi dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, siano destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

La RT annessa al DDL iniziale rileva che il comma 1, lettera a), limitandosi a modificare nel testo del D.Lgs. 165 del 2001, la denominazione della “Scuola nazionale dell'amministrazione”, già “Scuola superiore della pubblica amministrazione”, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 1, lettera b), sostituisce il comma 1 dell'articolo 28 del D.Lgs. 165 del 2001, al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo. La misura di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera c) dispone in ordine alle procedure di mobilità tra le amministrazioni per il personale in posizione di comando, ad esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

Quanto al comma 1, lettera d), apporta modifiche all'articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001. In particolare, si razionalizzano le modalità di reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni mediante concorsi pubblici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). Per espressa previsione, la disciplina non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le relative attività vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Il comma 1, lettera e), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'invio di una notifica tramite il Portale del reclutamento al candidato che ne faccia richiesta, avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera f), reca una semplificazione delle modalità di riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche e le integrazioni apportate in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Sulla lettera e), si prende atto delle rassicurazioni fornite secondo cui le modifiche previste alle procedure di reclutamento del Portale Unico INPA possono dispiegarsi nell'ambito delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente⁹.

Non ci sono osservazioni sulle norme inserite in prima lettura.

Articolo 3, commi 2-3-bis
(Concorso RIPAM e PIAO, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico)

Il comma 2 riproduce, con riferimento alla norma transitoria relativa al personale in posizione di comando, le norme sulla mobilità volontaria poste o confermate dalla suddetta novella di cui alla lettera c) del comma 1, specificando che, per i casi di mancata attivazione della procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere cessano il 30 aprile 2026, nell'ipotesi in cui la naturale scadenza sia successiva a tale data. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.

Il comma 3, come modificato in prima lettura, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, e banditi nell'anno 2025.

Il comma 3-bis, riferendosi agli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche, prevede l'applicazione del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 262/2005.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che il comma 2 definisce la modalità applicativa della disciplina dei comandi, di cui al comma 1, lettera c), in fase di prima applicazione. Anche in questo caso, i transiti di personale, essendo consentiti (nella

⁹ Il rappresentante del Governo ha affermato che il fatto che “all'atto della registrazione nel Portale unico del reclutamento, l'interessato può chiedere l'invio, da parte del medesimo Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione, rappresenta una normale estrinsecazione delle relative funzionalità informatiche e opera attraverso un automatismo che non richiede lo stanziamento di risorse strumentali, finanziarie o umane ulteriori rispetto a quelle utilizzate per garantire l'efficiente funzionamento del Portale InPA”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 177.

misura percentuale sul totale delle assunzioni prevista dalla norma) nell'ambito dei posti vacanti nell'organico delle pubbliche amministrazioni, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che le disposizioni in materia di reclutamento della dirigenza non si applicano ai concorsi inseriti nel PIAO 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Rileva che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*bis* e le altre modificazioni intervenute sul testo iniziale durante l'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 3-*bis* ***(Distacchi e assegnazioni presso altre Amministrazioni)***

L'articolo prevede che al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 unità, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.

L'articolo inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento privo di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4 ***(Misure urgenti in materia di reclutamento)***

Il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica – avente pertanto effetto retroattivo – concernente i presupposti per l'indizione di procedure concorsuali prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera a) del DL 101/2013, il quale dispone in ordine alla necessaria assunzione, da parte delle amministrazioni, di tutti i vincitori di una procedura concorsuale prima che possa procedersi

all'espletamento di nuova e diversa procedura. In particolare, viene precisato che tale disposizione si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale intervento interpretativo concerne, come prevede il medesimo comma 1, anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025).

Il comma 2-bis, inserito in prima lettura, prevede che a coloro che abbiano prestato servizio nelle PA ai fini dell'attuazione del PNRR è riconosciuta una premialità ai fini della valorizzazione dell'esperienza maturata, nell'ambito delle procedure di reclutamento indette dalle PA, qualora per il medesimo titolo non siano previste specifiche riserve di posti.

Il comma 2 specifica che i bandi di concorso che, in base alla normativa vigente, prevedono una riserva di posti non superiore al 40 per cento destinata al personale a tempo determinato assunto dalle amministrazioni per l'attuazione dei progetti del PNRR, si riferiscono al reclutamento a tempo indeterminato del solo personale non dirigenziale.

Il comma 3 precisa che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso.

Il comma 4 include gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale tra i soggetti beneficiari della riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali.

Il comma 4-bis, introdotto in sede di conversione, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 per finanziare le attività dei Corpi civili di pace (CCP), costituiti in via sperimentale dall'articolo 1, comma 253, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), da realizzarsi, per quanto compatibile, nel rispetto del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, istitutivo del Servizio civile universale. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) che annovera tra i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Il comma 5 dispone che, in relazione alle quote supplementari destinate allo svolgimento del Servizio civile universale al fine dell'erogazione del Supporto formazione e lavoro presenti nei relativi bandi di selezione, non si deroghi più a talune disposizioni vigenti che fissano determinati requisiti di partecipazione. Quindi in base alla novella in esame possono partecipare i cittadini italiani o di Paesi UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e si escludono coloro che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale.

Il comma 6 prevede, anche al fine del superamento del caso EU Pilot (2021)9915/Empl, che le stabilizzazioni e le altre assunzioni, già consentite da norme transitorie, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Il comma 7 reca alcune disposizioni in materia di ricercatori e tecnologi di enti pubblici di ricerca. Si prevede che gli enti pubblici di ricerca elencati dall'articolo 1, comma 308, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024, possono – al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello, nell'ambito delle risorse già stanziati ai sensi dei commi da 308 a 310 del suddetto articolo 1 e disponibili per il singolo ente – adottare procedure di selezione riservate (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024 (data

di entrata in vigore della citata L. n. 213). A tal fine, si dispone che solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

Il comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, consente agli enti pubblici di ricerca di utilizzare le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 234 del 2021, e all'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera. Per i fini di cui sopra, gli enti interessati si avvalgono prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte nonché di nuovi bandi.

Il comma 7-ter, anch'esso aggiunto in prima lettura, consente, a decorrere dall'anno 2025, alle università statali e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico qualora assumano personale con qualifica dirigenziale, aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2024, a valere sulle risorse destinate ad assunzioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge n. 234 del 2021. E' previsto che alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa sul trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio *pro capite* della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.

Il comma 8 al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle AFAM, prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Il comma 8-bis, inserito durante la prima lettura, interviene sull'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 inserendo il comma 2-bis, in base al quale per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. La norma pare finalizzata a chiarire che le assunzioni già autorizzate possano essere effettuate nell'anno scolastico 2025-2026.

Il comma 9 stabilisce che alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite che vincola il numero degli idonei ad un numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso (previsto all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Il comma 9-bis, modificando il comma 4, lettera b) e c) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), incide sull'ordine di preferenza dei titoli previsto per le categorie riservatarie nei pubblici concorsi, in caso di parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali.

Il comma 9-ter istituisce, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508), ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. La posizione appena citata è istituita nel numero massimo di trentacinque unità di cui al successivo comma 9-quater. I dirigenti amministrativi in questione sono scelti tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione

professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Il comma 9-*quater* prevede che le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia sono individuate in numero non superiore a trentacinque, sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni AFAM statali, e sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. La definizione della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato è demandata alla contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca, nei limiti delle risorse appostate sul fondo di cui al successivo comma 9-*quinqies*.

Il comma 9-*quinquies* istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca uno specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere, appunto, dall'anno 2026, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dal medesimo anno.

Il comma 9-*sexies* dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri connessi ai commi precedenti, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dal 2026, prevedendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 9-*septies* dispone che per l'elaborazione delle graduatorie, comprese quelle relative ai concorsi a carattere regionale e a quelli banditi dalle regioni a statuto speciale, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove conferente con le posizioni concorsuali bandite e ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite. Il comma 9-*octies* stabilisce che con apposito D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell'art. 17, c. 1, L. 400/1988) – su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani, si provveda ad apportare le modifiche necessarie per adeguare le norme vigenti alla suddetta previsione.

Il comma 9-*novies* dispone che le pubbliche amministrazioni possono individuare tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità con gli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme social, al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini, nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche.

Il comma 9-*decies* introduce la clausola di neutralità finanziaria stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9-*undecies* stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano prevedere, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la valorizzazione del servizio prestato nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali svolto con pieno merito per almeno trentasei mesi alla data di pubblicazione del bando.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che il comma 1, recante disposizioni di carattere interpretativo, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 2 conferma che si interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 chiarendo un dubbio applicativo da parte di alcune amministrazioni, al fine di escludere che la riserva per i contratti a tempo determinato PNRR, che sono relativi a funzioni non dirigenziali, potesse applicarsi anche a concorsi per incarichi dirigenziali. La disposizione, di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 reca una disposizione, di carattere ordinamentale, relativa alle riserve di posti nell'ambito dei concorsi pubblici, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto ai commi 4 e 5 recano misure ordinamentali relativi all'utilizzo di riserve di posti in materia di servizio civile universale, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 6 è finalizzato alla chiusura del caso relativo EU Pilot (2021) 9915/empl – conformità alla direttiva 1999/70/CE sui contratti a tempo determinato della disciplina prevista per i lavoratori socialmente utili impiegati in varie regioni italiane. La disposizione, di mera proroga delle procedure di stabilizzazione già avviate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno, da parte degli enti interessati dalla disposizione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 8, limitandosi a prevedere la proroga del termine della vigenza delle graduatorie nazionali ad esaurimento della docenza per le istituzioni di alta formazione artistica e musicale ex lege n. 143 del 2004 per tutelare la legittima aspettativa degli idonei utilmente collocati nelle stesse, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude assicurando che dall'attuazione della disposizione di cui al comma 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli eventuali scorrimenti avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l'annualità di riferimento.

La RT annessa al comma 4-bis precisa che la riduzione proposta impattante sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero non compromette l'erogazione di contributi e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo già pianificate e programmate. È altresì specificato che la somma prevista è stata calcolata sulla base della spesa realizzata nei precedenti cicli sperimentali tenendo conto della necessità di impiegare circa 90-100 volontari (fatti salvi gli adeguamenti ISTAT) in progetti annuali, con un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o a 1.400 ore annue.

Come indicato nella relazione illustrativa, le spese comprendono l'assegno mensile di 507,30 euro spettante ai giovani impegnati in Italia, al quale si aggiunge una indennità

giornaliera per le unità in servizio all'estero, che varia sulla base del "costo Paese", e il contributo giornaliero corrisposto agli enti di impiego durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti nonché per il vitto e l'alloggio da fornire ai volontari stessi, differenziato per area geografica.

I commi *7-bis*, *7-ter*, *8-bis* e *9-ter-9-sexies*, *9-septies-9-octies* e *9-novies-9-decies* e *9-undecies* e le altre modifiche ed integrazioni inserite in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione dei commi 1 e 2, si conviene con la RT secondo cui le relative disposizioni, di carattere meramente interpretativo, rivestono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, sui commi 3, 4 e 5, si conviene con la RT che le disposizioni recano misure ordinamentali e pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma *4-bis*, che reca una autorizzazione di spesa per le annualità del triennio 2025-2027, volta ad assicurare la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace, alla luce degli elementi forniti dalla RT e considerato che l'onere costituisce un limite massimo di spesa per le annualità del triennio, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, dal momento che si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), che annovera tra i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI¹⁰, si osserva che la disposizione non appare riconducibile alla riduzione di una precedente autorizzazione legislativa di spesa, dovendosi piuttosto configurare come utilizzo di risorse iscritte nel bilancio di previsione. Si fa presente che le predette risorse risultano attualmente iscritte sui distinti capitoli 2021, 2024, 2171, 2185, 717 e 7172 dello stato di previsione del predetto Ministero degli esteri e che pertanto possono, ai fini in esame, essere ridotti i soli stanziamenti previsti a copertura di fabbisogni per oneri rimodulabili. A tale proposito, il rappresentante del Governo ha confermato nel corso dell'esame in prima lettura che le risorse possono essere utilizzate senza compromettere l'erogazione di contributi e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo già pianificate e programmate.

¹⁰ Programma 4.2, per cui si prevedono stanziamenti per complessivi 814 milioni di euro nel 2025, 1.008 milioni di euro nel 2026 e 1.015 milioni di euro nel 2027.

Quanto al comma 6, dal momento che la disposizione reca la proroga delle procedure di stabilizzazione già avviate e considerato che le stesse sono effettuate nella cornice delle risorse disponibili a legislazione vigente, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Sul comma 7, poiché le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente nei limiti delle risorse assegnate, quali risultanti dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 213 del 2023 e dal riparto effettuato tra i medesimi enti con DPCM 25 giugno 2024, nulla da osservare.

Sul comma 7-*bis* il rappresentante del Governo ha chiarito che gli enti pubblici di ricerca potranno utilizzare le risorse loro assegnate destinate alla valorizzazione del proprio personale tecnico-amministrativo, nel limite del 50 per cento delle risorse assegnate a ciascun ente, anche al fine di effettuare progressioni economiche e progressioni di carriera, senza pregiudicare gli interventi di valorizzazione del personale previsti a legislazione vigente. Pertanto nulla da osservare.

Sul comma 7-*ter* non si formulano osservazioni, atteso che l'aumento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle università, consentito dalle disposizioni in oggetto, non deroga ai vincoli di bilancio generali a cui tali amministrazioni rimangono comunque soggette.

Sui commi 8 e 9, non ci sono osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione del comma 8-*bis*, posto che la modifica prevista sembrerebbe volta ad assicurare le assunzioni già autorizzate di docenti di religione cattolica, nell'anno scolastico 2025/2026, nel limite di quelle che possano essere effettuate su posti vacanti e disponibili, non ci sono osservazioni.

Con i commi 9-*ter*-9-*sexies* sono istituite fino a 35 posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia presso le AFAM, al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, a cui si provvede tramite due fondi istituiti a decorrere dal 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca destinati uno alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 2.538.802 annui, e l'altro per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a euro 2.496.149 annui: sul punto appare necessaria l'acquisizione di una RT indicante i dati e parametri considerati nella quantificazione della spesa nonché la disciplina contrattuale presa a riferimento. Si evidenzia che il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura, ha assicurato che la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 4, comma 9-*sexies*, derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di due fondi destinati, rispettivamente, alla copertura della retribuzione tabellare e al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della figura del dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato presso le istituzioni statali dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, è stata effettuata secondo criteri di prudenzialità, ipotizzando l'istituzione di un numero di posizioni pari al limite massimo di trentacinque stabilito dal comma 9-*quater* del medesimo articolo e considerando una spesa annua *pro capite* pari a circa 143.855 euro.

Sui commi 9-*septies*-9-*octies*, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Sui commi 9-*novies* e 9-*decies*, posto che la figura professionale introdotta deve essere individuata dalle amministrazioni interessate tra il personale in servizio o nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente e comunque nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non vi sono osservazioni.

Sul comma 9-*undecies*, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

CAPO III

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Articolo 5

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero)

Il comma 1 incrementa di 200 unità la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del medesimo dicastero, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori".

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'interno per l'attuazione del comma 1 a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità. Il reclutamento avverrà mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie. In questo quadro, il Ministero dell'interno è poi autorizzato ad avvalersi delle seguenti procedure: quelle previste dall'articolo 35-quater, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. Testo unico delle pubbliche amministrazioni); quelle previste dall'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

Il comma 3 modifica l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024. Tale disposizione prevede che il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. La modifica apportata specifica che le unità da assumere nell'area di assistenti avranno il profilo di "assistente amministrativo".

Il comma 4 stabilisce che costituisce titolo di preferenza l'aver svolto nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, nell'ultimo quinquennio per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività

lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, degli oneri derivanti dal comma 2. Tali oneri sono quantificati in euro 4.814.146 per l'anno 2025 (somma delle distinte autorizzazioni di spesa per tale anno previste dal comma 2: 3.995.247 euro, 202.899 euro, 168.000 euro e 448000 euro) e a euro 8.732.291 annui a decorrere dal 2026 (somma anch'essa delle distinte autorizzazioni di spesa previste a decorrere da tale anno dal comma 2: 7.990.494 euro, 405.797 euro e 336.000 euro).

Il comma 6 prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che i commi da 1 a 5 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'interno di un contingente di personale pari a 200 unità, da inquadrare nell'Area degli assistenti prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 – Comparto funzioni centrali, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale dell'amministrazione civile. Le predette 200 unità sono destinate alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella.

Le predette 200 unità sono destinate alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella.

ONERI ASSUNZIONALI	Sipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Rettirbuo ne pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale e CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40%	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (6 mesi)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	20.894,37	1.740,36	3.668,85	1.145,83	10.456,16	37.905,57	2.046,90	39.952,47	200	3.995.247,00	7.990.494,00

Tali oneri sono stati riparametrati in relazione all'anno 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio del citato contingente avvenga non prima del 1° luglio.

Gli oneri relativi alle competenze accessorie sono illustrati nella seguente tabella:

STRAORDINARI	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario per straordinario lordo dipendente	Oneri Stato su straordinario	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	13,9	110	1.529,00	499,983	2.028,98	200	405.796,60	202.899,00	405.797,00

BUONI PASTO	costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana)	costo unitario per buoni pasto			UNITA'	TOTALE	Onere 2025 (rateo)	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	7	240	1.680,00			200	336.000,00	168.000,00	336.000,00

L'onere complessivo annuo delle competenze accessorie pari ad euro 741.796 è riproporzionato per l'anno 2025 nella misura di 6/12, per un ammontare complessivo di euro 370.898, di cui euro 202.898,3 per straordinario e euro 168.000 per buoni pasto.

Gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione pubblica, sono quantificati come segue:

DESCRIZIONE	STIMA (euro)
Progettazione dell'intervento	4.000
Servizi per la ricezione delle candidature	10.000
Servizi per le prove selettive	400.000
Attività e servizi trasversali	14.000
Altri costi	20.000
TOTALE	448.000

Con riferimento alle singole voci di costo si è tenuto conto proporzionalmente dei costi medi sostenuti dal Ministero dell'interno per procedure concorsuali, aventi a oggetto l'assunzione di personale di pari qualifica, svoltesi negli anni 2022-2024, affidate ad un organismo *in house* della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle altre Amministrazioni statali associate. Con riferimento alla voce "servizi per le prove preselettive" sono previste spese per l'organizzazione e gestione delle prove scritte e orali e per la valutazione dei titoli, nonché i costi per l'affidamento del servizio di *Global Services* che consiste nelle seguenti prestazioni:

- a) individuazione delle sedi concorsuali per lo svolgimento delle prove scritte; individuazione dei locali destinati alle sessioni e affitto delle aule;
- b) fornitura attrezzatura informatica necessaria per predisporre le postazioni;
- c) fornitura del dispositivo informatico (Tablet) utilizzato dal candidato per lo svolgimento delle prove scritte;
- d) fornitura *software* per la somministrazione delle prove sul dispositivo informatico;
- e) fornitura di servizio di sorveglianza.

I costi per attività e servizi trasversali riguardano i costi di coordinamento generale, gestione e rendicontazione della procedura concorsuale.

Nella voce "altri costi" sono compresi i costi per servizi residuali e di supporto all'espletamento della procedura concorsuale, stimati pari al 15% dei costi diretti, ossia il costo totale della procedura al netto del costo del servizio di *Global Services*.

Agli oneri, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Sul comma 6 assicura che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le attività finalizzate alla prevista interoperabilità verranno utilizzati parte dei fondi presenti sul Capitolo di bilancio n. 2816/Piano Gestionale 1 (recante la seguente denominazione integrale: “Noleggio, installazione, gestione, manutenzione degli impianti, attrezzature, apparati, e materiali speciali telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, radioelettrici, elettronici, televisivi di amplificazione e diffusione sonora, macchine da calcolo, sistemi di videoscrittura, nonché attrezzature, apparati e materiali speciali per i centri operativi, meccanografici e di riproduzione per gli uffici e servizi dipendenti dal ministero. Spese per studi, prove e sperimentazioni”), relativo al contratto n. 29870 di Repertorio del 30/12/2020. Più in dettaglio, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dallo sviluppo della nuova connettività tra i due sistemi informatici, la spesa è stimabile in circa euro 100.000 per costi di progettazione, sviluppo e realizzazione dell’evoluzione del *software*, adeguamento della connettività tra i sistemi e manutenzione dell’infrastruttura e il citato capitolo presenta la necessaria disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	Assunzione a tempo indeterminato di 200 unità di personale, da inquadrare nell'Area Assistenti, da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno		S C	4,0	8,0	8,0	4,0	8,0	8,0	4,0	8,0	8,0
		effetti riflessi	E TC				1,9	3,9	3,9	1,9	3,9	3,9
		procedure concorsuali	S C	0,4			0,4			0,4		
		straordinari	S C	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
		straordinari – effetti riflessi	E TC				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
		buoni pasto	S C	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
5	Riduzione Tabella A – INTERNO		S C	-4,8	-8,7	-8,7	-4,8	-8,7	-8,7	-4,8	-8,7	-8,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti al reclutamento di 200 unità appartenenti alla II Area di Inquadramento del C.C.N.L. “Funzioni centrali” del Ministero dell’interno, con corrispondente incremento della dotazione organica, la RT fornisce il quadro di calcolo degli oneri annui per il 2025, con l’indicazione dei parametri considerati concernenti il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dalla normativa vigente.

Considerata la sostanziale prudenzialità dei parametri relativi ai costi unitari lordi considerati nel calcolo degli oneri¹¹, completi degli incrementi contrattuali previsti per

¹¹ Il conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, indica una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) dei dipendenti della II Area (Assistenti) del Ministero dell’interno pari a 32.760 euro annui, di cui 24.231 euro di

il triennio 2025-2027 (5,4%), nulla da osservare. Sul punto, considerato che la RT evidenzia nell'ambito del trattamento economico accessorio dal 2026 uno straordinario quantificato in n. 110 ore annue su 11 mesi (1.529 euro annui), si segnala che il Conto Annuale indica una spesa media annua per lo straordinario degli assistenti pari a 1.924 euro, corrispondenti a 138,4 ore annue.

Relativamente agli oneri correlati allo svolgimento delle procedure di reclutamento non si hanno osservazioni da formulare, considerati gli elementi di valutazione e i dettagliati parametri forniti dalla relazione tecnica.

Quanto ai profili di copertura, posto che si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, confermata l'esistenza delle relative disponibilità non si formulano osservazioni.

Sul comma 6, considerato che la RT assicura che la quantificazione degli oneri derivanti dallo sviluppo della nuova connettività tra i due sistemi informatici è stimabile in circa euro 100.000 per costi di progettazione, sviluppo e realizzazione dell'evoluzione del *software*, completi di adeguamento della connettività tra i sistemi e manutenzione dell'infrastruttura, non ci sono osservazioni, dal momento che il citato capitolo/piano gestionale presenta la necessaria disponibilità¹².

Articolo 5-bis

(Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)

Il comma 1 autorizza il Ministero della salute, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 8 dirigenti di II fascia, di 23 dirigenti sanitari e di 90 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente.

Ai fini in questione, è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per il 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per il 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto e di 166.319 euro per il 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dal 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 2 incrementa di 10 unità il contingente di personale non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 8, comma 1, del DPCM 30 ottobre 2023, n. 195. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze dei predetti uffici è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dal 2025 (comma 3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per il 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

componenti riferibili al t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A., tredicesima mensilità) e 8.529 euro al trattamento accessorio (Altre indennità).

¹² Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., DATAMART/RGS, interrogazione capitolo 2816 p.g.1 che al 14 marzo 2025 recava una disponibilità di competenza di 5,6 milioni di euro.

speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute (comma 4).

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento privo di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il **rappresentante del Governo**, in risposta alle domande formulate in quella sede¹³, ha chiarito che la spesa autorizzata dal comma 1, per il reclutamento, da parte del Ministero della salute, del contingente di otto dirigenti di seconda fascia, ventitré dirigenti sanitari e novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, da reclutare in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è stata quantificata considerando le retribuzioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro e applicando l'incremento del 5,40 per cento previsto dal contratto collettivo di lavoro per il triennio 2025-2027.

Ha evidenziato inoltre che la quantificazione dell'incremento organico disposto dal comma 3 della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, è stata effettuata tenendo conto dell'incremento, in misura pari a dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente di cui al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute disposta dal comma 2 del medesimo articolo 5-*bis*, nonché della disponibilità, nell'ambito del capitolo 1003 dello stato di previsione del predetto Ministero, di 1.305.743 euro.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, nulla da osservare.

Venendo ai profili di copertura finanziaria del comma 4, facendo presente che l'articolo provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari complessivamente a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della salute, non si formulano osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 riconosce al personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la sospensione dal servizio per l'intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. Al termine del congedo, tale personale è

¹³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 32 e seguenti.

ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l'obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l'inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità.

Il comma 2 stabilisce un incremento delle risorse per 812.000 euro annui dal 2025 dei fondi di incentivazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'incremento risulta destinato al perseguimento delle seguenti finalità: potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale; razionalizzare il sistema dei relativi istituti retributivi accessori. Per quanto attiene alla copertura finanziaria di tali oneri, il comma dispone che vi si provveda mediante la riduzione, per un ammontare corrispondente, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 (in forza delle relative disposizioni della legge di bilancio 2025), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», prevista nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025. La norma conclude prescrivendo che, al suddetto scopo, si utilizzi parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2025.

Il comma 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con risorse pari a: 28 milioni per il 2025; 28 milioni per l'anno 2026; 34 milioni a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo è volto al finanziamento dei provvedimenti normativi diretti ad ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del Corpo nazionale. La norma, nell'istituire il Fondo, stabilendone la relativa dotazione finanziaria, tiene ferma l'armonizzazione del trattamento economico del suddetto personale con quello del personale delle Forze di polizia. Ai fini della copertura finanziaria del Fondo in esame, la disposizione, al pari del già esaminato comma 2, stabilisce che vi si provveda mediante la riduzione, per un ammontare corrispondente, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 (in forza delle relative disposizioni della legge di bilancio 2025), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire», prevista nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025. La norma conclude specificando che la riduzione sia operata utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2025)..

Il comma 4 prevede la proroga a tutto il 2025 del termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dell'erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (a pena, lo si ricorda, della destinazione dell'importo annuale previsto per il citato Fondo all'incremento delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Il comma 4-bis, inserito in prima lettura, apporta una serie di modifiche all'articolo 17 (Convenzioni) della legge n. 246/2000 (Potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), aventi rilievo meramente ordinamentale.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che le disposizioni di cui al comma 1, in materia di tutele del personale femminile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'intervento normativo di cui al comma 2, rileva che questo ha lo scopo di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, in particolare quelli di natura operativa, mantenendo l'armonizzazione retributiva del personale del

citato Corpo con i livelli previsti per il personale delle Forze di polizia a conclusione delle procedure negoziali relative al triennio 2022-2024.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2025, l'importo annuale di euro 812.000 viene destinato all'incremento dei fondi di incentivazione del Corpo cui si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027, finalizzato a ottimizzare le funzioni e i compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, senza determinare sperequazioni retributive tra il personale del citato Corpo e quello delle Forze di polizia tali da determinare, nelle diverse qualifiche, la corresponsione di un trattamento economico di maggior favore.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 4 apporta modifiche di carattere procedurale al comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al ddl iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate correnti:

(milioni di euro)													
Co.	Descrizione		e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	Incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco		S	C	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		effetti riflessi	E	TC				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Riduzione Tabella A - INTERNO		S	C	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
3	Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco		S	C	28,0	28,0	34,0	28,0	28,0	34,0	28,0	28,0	34,0
		effetti riflessi	E	TC				13,6	13,6	16,5	13,6	13,6	16,5
	Riduzione Tabella A - INTERNO		S	C	-28,0	-28,0	-34,0	-28,0	-28,0	-34,0	-28,0	-28,0	-34,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 2, trattandosi di disposizione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 3, trattandosi di autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa in presenza di oneri rimodulabili, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, dal momento che agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, verificata l'esistenza delle necessarie disponibilità a valere sul relativo accantonamento, non ci sono osservazioni.

Non ci sono osservazioni sul comma 4, che apporta modifiche di carattere procedurale al comma 347 dell'articolo 1 della legge 213 del 2023 che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

Sul comma 4-*bis* non ci sono osservazioni.

Articolo 6-bis

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, dispone che l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è autorizzata a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 20/2024 istitutivo di tale Autorità, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata a persone disabili, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla predetta data, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il **rappresentante del Governo**¹⁴ ha evidenziato che le disposizioni in esame non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a disciplinare le modalità di reclutamento del medesimo personale, che avrà luogo nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 34.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rammentando quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine all'autonomia e indipendenza dell'Autorità in questione¹⁵, non ci sono osservazioni trattandosi di norma procedurale.

Articolo 6-ter

(Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, integrando l'articolo 19 della legge n. 10 del 1991, prevede con il comma 1-bis che i comuni tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, possano assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le forme associative disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000. Inoltre, tale facoltà di nomina è prevista anche per i comuni non gravati dal medesimo obbligo.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Articolo 7

(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei)

Il comma 1 dispone, al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, entro trenta giorni dal 14 marzo 2025 (data di entrata in vigore del presente decreto), e nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. In particolare, si prevede l'istituzione di un

¹⁵ In particolare, l'articolo 3 del D.Lgs. n. 20/2024 definisce la struttura dell'Ufficio di cui si avvale il Garante nazionale per la disabilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. L'ultimo capoverso del comma 3 di tale articolo chiarisce che l'assunzione del personale avviene per pubblico concorso e stabilisce che l'organico è costituito da: -1 unità dirigenziale di livello generale; 1 unità dirigenziale di livello non generale; n.20 unità di personale non dirigenziale, di cui dieci unità di categoria A e dieci unità di categoria B.

ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 30 unità, di cui 15 assunte mediante concorso pubblico o attingendo a graduatorie e 15 mediante personale della PCM o delle PA collocato fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'ultimo periodo, come modificato all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura, indica le coperture necessarie a coprire gli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.633.105 per l'anno 2025 e a euro 2.494.656 euro a decorrere dall'anno 2026: è prevista una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Il comma 2 prevede che, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo relativo alla formazione dei dipendenti pubblici e ai sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 integra le finalità del fondo disciplinato dall'articolo 1, comma 613, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungendo la manutenzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica, il finanziamento delle spese relative alle procedure di reclutamento del personale pubblico e di interventi per finalità sociali o culturali¹⁶.

Il comma 4 interviene in materia di riorganizzazione del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle attività di indirizzo e controllo svolte in materia di contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani. Nello specifico, tale riorganizzazione è volta ad implementare gli interventi di: a) prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani; b) assistenza delle relative vittime; c) programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione; d) monitoraggio del fenomeno nel rispetto della normativa europea. Al fine di rafforzare lo svolgimento delle suddette funzioni in materia di tratta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è tenuta a provvedere, nel rispetto e nei limiti della propria autonomia, all'istituzione, presso il Dipartimento delle pari opportunità, di un ufficio dirigenziale di livello generale. Quest'ultimo dovrà essere articolato, a sua volta, in due servizi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, è prevista l'assegnazione in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri di un contingente di non più di 6 unità di personale non dirigenziale, scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre

¹⁶ Il comma 613 della legge di bilancio 2022 prevede che al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il capitolo interessato dovrebbe essere il 2159 dello stato di previsione del MEF che reca una dotazione annua di competenza di 45,1 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio dello Stato 2025-2027, stato di previsione del MEF; I.P.Z.S., Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 1/2025 del 17 gennaio 2025, Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 2025-2027, pagina 264.

amministrazioni collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, con conseguente incremento del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal proposito, si precisa che le unità di personale ulteriori scelte da amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, mantengono il trattamento economico fisso e continuativo dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di quest'ultima. Agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 ed euro 819.937 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 4-bis, introdotto durante l'esame in prima lettura, interviene sulla organizzazione della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023 n. 161. In particolare, rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente, aumenta da 2 a 3 il numero dei relativi uffici dirigenziali non generali; specifica che l'incarico di coordinatore è a titolo gratuito [lettera a)], incrementa corrispondentemente da 2 a 3 il numero dei dirigenti non generali e riduce di 1 unità (portandolo da 15 a 14 unità) il contingente di personale non dirigenziale (lettera b).

Il comma 4-ter novella il comma 7-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 19/2024, estendendo dal solo anno 2024 agli anni 2025 e 2026 la norma per cui per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, del T.U.E.L., anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che il comma 1, per il rafforzamento dell'attività della Commissione RIPAM, prevede la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, attraverso l'istituzione di un ufficio articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale. Si precisa infatti che, ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 1° ottobre 2012 in materia di ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la denominazione di "ufficio" è utilizzata per le strutture dirigenziali di livello generale e quella di "servizio" per le strutture dirigenziali di livello non generale.

Riferisce che si prevede inoltre l'assegnazione in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di provenienza di un massimo di 30 unità di personale non dirigenziale già appartenente ai ruoli della Presidenza o proveniente da altre pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito. Per tale personale, sia che appartenga ai ruoli di Ministeri (e dunque trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 5-ter, primo periodo del D.Lgs. n. 30 luglio 1999, n. 303) sia che provenga da altri comparti (in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 5-ter), il trattamento economico fondamentale si manterrà comunque a carico dell'amministrazione di appartenenza. Invece, il trattamento economico accessorio graverà sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si riporta di seguito, la tabella di dettaglio dei costi, ipotizzando che il personale di prestito venga inquadrato nella categoria A-5.

PCM - DIRIGENTE I fascia	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributrizione di posizione fissa	Ributrizione di posizione variabile media	Ributrizione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,35% (32,70% su retribuzione di risultato)	Trattamento fondamentale lordo Stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,75%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,75%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,75% CCNL 2019-2021, 5,75% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Coordinatore di Ufficio	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89	1	233.619,00	311.491,00
PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Ributrizione di posizione fissa	Ributrizione di posizione variabile media	Ributrizione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,35% (32,70% su retribuzione di risultato)	Ributrizione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,75%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,75%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,75% CCNL 2019-2021, 5,75% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE II fascia A	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,57	2	262.764,00	350.352,00
PCM personale in prestito	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens. (ridotta del 30%)	Accessorio FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l. -Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l.	Oneri riflessi 38,35% (32,70% su retribuzione accessoria)	Ributrizione pro capite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,75%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,75%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere complessivo (a regime dal 2026)
A-5			5.779,20	19.856,07	8.710,99	34.346,26				34.346,26	30	772.791,00	1.030.388,00
											TOTALE COMPLESSIVO	1.269.174,00	1.692.231,00

Per l'anno 2025 si prevede un rateo di spesa di 8 mesi, pari ad euro 1.269.174 ipotizzando prudenzialmente che il personale dirigenziale e non dirigenziale prenda servizio dal 1° aprile. L'onere a regime, con decorrenza dal 2026, è quantificato in euro 1.692.231.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui in favore del Dipartimento della funzione pubblica, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 3 si limita ad estendere a talune ulteriori attività, le risorse già stanziare con l'articolo 1, comma 613, della legge 20 dicembre 2021, n. 234 e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, per le esigenze del Dipartimento per la pari opportunità, prevede l'incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di n. 3 dirigenti, di cui uno di livello generale e 2 di livello non generale, nonché l'incremento del contingente di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, di 6 unità, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito (4, equiparate alla categoria A e 2 alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Tale personale non dirigenziale verrà collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Per tale personale, sia che appartenga ai ruoli di Ministeri (e dunque trovi applicazione la disposizione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 30 luglio 1999, n. 303) sia che provenga da altri comparti (in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 5-ter), il trattamento economico fondamentale, si manterrà comunque a carico dell'amministrazione di appartenenza. Per essi, invece, il trattamento economico accessorio graverà sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si riporta di seguito la tabella dei costi stimati, ipotizzando che il personale di prestito venga inquadrato nelle posizioni economiche A-1 e B-5.

PCM - DIRIGENTE I fascia	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media di assunzioni	Retribuzione di risultato lordo dipendente di assunzioni	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Trattamento fondamentale lordo Stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo) dal 1° marzo	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Dirigente I fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	30.300,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	15.958,74	311.490,89	1	233.619,00	311.491,00
PCM	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021, 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE II fascia A	45.260,77	12.849,81	32.116,66	20.000,00	41.169,21	151.396,45	5.722,79	9.081,49	8.974,84	175.175,57	2	262.764,00	350.352,00
PCM personale in prestito	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens.	Accessorio FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL) a.l.-Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) a.l.	Oneri riflessi 32,70%	Retribuzione accessoria pro capite totale lordo Stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(B)*5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 D=(C)*5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2025 (rateo) dal 1° aprile	Onere complessivo (a regime dal 2026)
A1				19.856,07	6.492,93	26.349,00				26.349,00	4	79.047,00	105.396,00
B5				19.856,07	6.492,93	26.349,00				26.349,00	2	39.524,00	52.698,00
											TOTALE COMPLESSIVO	575.430,00	767.239,00

Per l'anno 2025 si prevede un rateo di spesa di 8 mesi, pari ad euro 575.430 ipotizzando prudenzialmente che il personale dirigenziale e non dirigenziale prenda servizio dal 1° aprile. L'onere a regime, con decorrenza dal 2026, è quantificato in euro 767.239.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La RT annessa al comma 4-bis, inserito in prima lettura, evidenzia che la disposizione incrementa da due a tre gli uffici dirigenziali di livello non generale al fine di poter avere un dirigente incaricato nello specifico del coordinamento della Struttura di missione.

Ciò si ritiene necessario per assicurare l'efficienza della Struttura a fronte dell'aumento delle sue attività e competenze, dell'ampliamento del numero dei Paesi prioritari (nel 2025 Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania, con ulteriore aumento previsto nel 2026) e dell'istituzione, nell'ambito della Struttura medesima, del Comitato Tecnico ex art. 10 D.L. 89/2024, incaricato di supervisionare le operazioni nel Continente africano supportate dal Fondo italiano per il clima e dal "Plafond Africa". A contraltare, le unità di personale non dirigenziale vengono diminuite da 15 a 14.

Assicura che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma prevista per il trattamento economico del coordinatore della Struttura di missione – non corrisposta in quanto la funzione di coordinatore è svolta a titolo gratuito dal Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio – sarà utilizzata a copertura del trattamento economico spettante alla terza unità dirigenziale di seconda fascia.

Il comma 4-ter, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura, **il rappresentante del Governo**¹⁷ ha osservato che la rideterminazione in aumento degli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, è stata effettuata tenendo conto degli oneri derivanti dal medesimo comma 1, primo periodo, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, per il reclutamento di quindici delle trenta unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rafforzare le attività della Commissione RIPAM, quantificati sulla base del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva e degli incrementi previsti per la tornata contrattuale relativa al triennio 2025-2027.

Ha assicurato che il fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge n. 234 del 2021 reca le disponibilità necessarie a far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 7, comma 1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, nonché agli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'articolo 7-ter, senza pregiudicare gli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo.

¹⁷ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 22 aprile 2025.

Con riferimento agli oneri derivanti dall'aumento da due a tre unità del contingente del personale dirigenziale non generale assegnato alla struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, previsto dall'articolo 7, comma 4-bis, lettera b), ha segnalato che si provvederà attraverso i risparmi di spesa, quantificabili in circa 213.100 euro annui, derivanti dalla riduzione, da quindici a quattordici, del contingente di personale non dirigenziale della medesima struttura di missione, nonché dalla previsione che l'incarico di coordinatore della stessa struttura sarà svolto a titolo gratuito.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale ascriveva alle norme effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale, finalizzato al rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) – un dirigente di I Fascia, 2 dirigenti di II Fascia, 30 unità di personale nell'area dei funzionari	S	C	1,3	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7	1,3	1,7	1,7
	effetti riflessi	E	TC				0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8
	Riduzione del Fondo destinato alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, c. 613, L. 234/2021	S	C	-1,3	-1,7	-1,7	-1,3	-1,7	-1,7	-1,3	-1,7	-1,7
2	Contributo in favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di incrementare le risorse assegnate al Centro di Formazione e Studi Formez PA per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Riduzione del Fondo destinato alla formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, c. 613, L. 234/2021	S	C	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4	Istituzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale, al fine del rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della PCM – personale	S	C	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	0,8	0,8
	effetti riflessi	E	TC				0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, alla luce delle modifiche intervenute in prima lettura e pur tenendo conto delle risposte fornite dal Governo, sarebbe necessaria un'illustrazione più dettagliata del trattamento fondamentale del personale non dirigenziale, analogamente a quanto fornito dalla RT con riferimento ai dirigenti per cui è verificata, in linea di massima, la sostanziale congruità¹⁸.

¹⁸ Il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, indica in corrispondenza ai profili dirigenziali di I fascia della PCM, una retribuzione media annua lorda (Lordo Stato) di 238.881 euro, di cui 66.224 euro riferibili al

In merito agli eventuali oneri correlati alle esigenze di funzionamento della nuova struttura, non valutati dalla relazione tecnica, pur considerando le rassicurazioni fornite in prima lettura dal rappresentante del Governo¹⁹, andrebbero forniti elementi e dati che confermino l'invarianza degli oneri.

Per i profili di copertura degli oneri complessivi, previsti per il 2025 e dal 2026, a cui si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge di bilancio 2022, si prende atto delle conferme acquisite circa l'adeguatezza delle relative disponibilità libere da impegni per il 2025 e dal 2026, a fronte degli altri fabbisogni di spesa che trovano copertura nell'ambito del medesimo strumento²⁰.

In merito al comma 2, dal momento che la RT conferma che la disposizione autorizza un tetto massimo di spesa in favore del Dipartimento della funzione pubblica per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del medesimo fondo, andrebbero comunque forniti i dati e parametri considerati ai fini della quantificazione.

Sul comma 4, che in relazione alle esigenze del Dipartimento per la pari opportunità prevede l'incremento dell'organico della PCM di n. 3 dirigenti, di cui uno di livello generale e n.2 di livello non generale, nonché l'incremento del contingente di personale non dirigenziale appartenente ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di n. 6 unità, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento della dotazione organica del personale di prestito (di cui n. 4, equiparate alla categoria A1 e n.2 alla categoria B5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri), si prende atto degli elementi forniti dalla RT, di cui è verificata la sostanziale congruità²¹. Per il personale non dirigenziale,

trattamento fondamentale (Tabellare, I.I.DS., R.I.A.) e 172.657 euro riferibili alle componenti del trattamento accessorio (Altre indennità, comprensive di retribuzione di posizione, parte fissa e variabile e di risultato). Gli analoghi dati relativi alle posizioni dirigenziali di II fascia sono di una retribuzione media annua lorda di 121.771 euro, di cui 48.570 euro di retribuzione riferibile al trattamento "fondamentale" e 73.201 euro riferibile alle componenti retributive accessorie. Con riferimento, invece, al personale delle aree non dirigenziale, limitatamente alle componenti retributive accessorie, il Conto annuale indica un valore lordo (lordo Stato) annuo medio (relativamente alle 2 aree di inquadramento) pari a 32.917 euro. Tali parametri andrebbero integrati dell'8,5% relativamente alla contribuzione a carico del Dipendente ai fini della definizione del dato lordo complessivo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, sul sito *internet* del Dipartimento.

¹⁹ Sul punto, il rappresentante del Governo si è limitato a riferire che ai "fabbisogni strumentali correlati alle esigenze di funzionamento delle nuove strutture (di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo in esame) rispettivamente, presso il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 177.

²⁰ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 176. Al riguardo, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul citato Fondo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla somma delle voci di copertura recate dai commi 1, 2 e 4 del presente articolo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.g.b., Sistema Datamart/RGS, Interrogazione capitolo 2025 e disponibilità autorizzazioni di spesa per capitolo al 13 marzo 2025.

²¹ Con riferimento al personale delle aree non dirigenziale della PCM, limitatamente alle componenti retributive "accessorie", il Conto annuale indica un valore lordo (lordo Stato) annuo "medio" (relativamente alle 2 aree di inquadramento) pari a per i profili inerenti il livello A (Funzionari), e.... per i profili professionali di livello B

posto che la RT ribadisce che il trattamento economico fondamentale resterà a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre quello accessorio verrà posto a carico del bilancio della Presidenza, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, dal momento che anche in relazione a tali oneri si farà fronte a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge di bilancio 2022, previsto per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode", già indicato a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, anche alla luce delle rassicurazioni intervenute in prima lettura, nulla da osservare.

Si prende atto dell'inserimento di una clausola volta ad assicurare la integrale compensazione dei nuovi e maggiori oneri relativi alle posizioni attivate, mediante la neutralizzazione di posizioni organiche finanziariamente equivalenti ai fini di reclutamento nell'organico delle amministrazioni di appartenenza.

Sul comma 4-bis, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT in merito alla neutralità della disposizioni dato che la somma prevista per il trattamento economico del coordinatore della Struttura di missione – non corrisposta poiché la funzione di coordinatore è destinata ad essere svolta a titolo gratuito dal Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio – sarà utilizzata a copertura del trattamento economico spettante alla terza unità dirigenziale di seconda fascia ivi prevista, e della quantificazione dei risparmi fornita dal Governo durante l'esame in prima lettura, nulla da osservare.

Sul comma 4-ter, ritenuto il profilo ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 7-bis **(Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici)**

Il comma 1 della disposizione reca modifiche al comma 3 e al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge n. 96 del 2102 che ha istituito la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza dei partiti politici, integrando, altresì, la relativa disciplina con l'introduzione del comma 3-ter. In particolare la norma:

- sostituisce con un nuovo testo il quarto periodo del comma 3 che disciplina il trattamento economico da corrispondere ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo (7 unità di cui 5 dalla Corte dei conti) di cui la Commissione può avvalersi, specificando che le indennità accessorie ivi previste a carico delle amministrazioni di provenienza, sono quelle di carattere fisso e continuativo. Agli stessi dipendenti è, inoltre, riconosciuta un'ulteriore attribuzione accessoria da disciplinare con regolamento della Commissione ai sensi del comma 3-ter, nonché il compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3-bis, come modificato dalla lettera b) dell'articolo in esame [comma 1, lettera a)];

(Impiegati di concetto). Tali parametri andrebbero integrati dell'8,5% relativamente alla contribuzione a carico del Dipendente ai fini della definizione del dato lordo "complessivo". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, sul sito *internet* del Dipartimento.

- modifica il comma 3-*bis*, aumentando di euro 290.000 annui (portandola da 60.000 a 350.000) l'autorizzazione di spesa ivi prevista per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione [comma 1, lettera c)];
- dispone l'introduzione del comma 3-*ter* che, tra l'altro, prevede che la Commissione adotti uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, la disciplina del trattamento economico accessorio del personale operante presso la stessa, della gestione delle spese. In base alla disposizione introdotta, la Commissione provvede, altresì, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [comma 1, lettera d)].

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 290.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 modifica l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 149/2013 al fine di autorizzare la Commissione alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla stessa Commissione nei confronti dei partiti per le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio o per le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza. Si stabilisce, inoltre, che i proventi delle sanzioni affluiscono ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa e che la disposizione introdotta stabilisce espressamente che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese anche riferite a tali voci retributive, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 7-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento, nulla da osservare.

Sul comma 4, non ci sono osservazioni.

Articolo 7-*ter*

(Misure organizzative urgenti per le funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)

Il comma 1, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, incrementa il contingente della medesima Segreteria tecnica, a decorrere dal 1° giugno 2025 e fino al 31 dicembre 2027, di una unità di personale dirigenziale di livello generale. Si prevede, altresì, che al richiamato incarico non si applichino i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri, quantificati in 181.703 euro per l'anno 2025 e in 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede:

- quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
- quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il **rappresentante del Governo** ha assicurato²² che la stima degli oneri è stata effettuata considerando il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che, per l'anno 2025, il predetto incremento è autorizzato dalla disposizione in esame a decorrere dal 1° giugno 2025.

Ha osservato poi che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021, ridotto con finalità di copertura degli oneri derivanti, per gli anni 2026 e 2027, dall'articolo in esame, reca le necessarie disponibilità.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero forniti dal Governo i dati sottostanti la quantificazione indicata.

Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, si rinvia alle considerazioni già svolte in merito alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 7. In proposito, anche alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, nulla da osservare.

Sulla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che oggetto di riduzione è il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, volto a dare attuazione a interventi legislativi finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia²³. Si riscontra che l'intervento normativo in esame appare sostanzialmente riconducibile alle finalità dello stesso Fondo.

Articolo 7-quater **(Disposizioni in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)**

L'articolo è stato aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura e interviene sulla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, nonché sulla disciplina in materia di aspettativa sindacale e di distacco sindacale prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare.

²² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 33.

²³ Capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In particolare, il primo comma interviene sulla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

La prima parte dell'articolo in esame prevede che a decorrere dall'anno 2018, per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, ai fini della disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori (di cui al comma 1-*bis* dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) si applichino le disposizioni previste ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, che fanno riferimento alla stipulazione di accordi sindacali.

La seconda parte disciplina la fase di prima applicazione, stabilendo che le modalità attuative già definite attraverso da un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 46 del D.Lgs. n. 95/2022), siano estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti. La disciplina inoltre precisa che, nell'operare tale estensione, occorre comunque fare riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini della rilevazione di cui all'articolo 46, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 29 maggio del 2017, n. 95.

Il comma 2 dispone che al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) si interviene sull'articolo 884, comma 2, del COM introducendo la lettera i-*ter*) con la finalità di introdurre tra le cause previste dal codice per il riconoscimento della posizione dell'aspettativa la nuova lettera i-*ter*) ovvero l'aspettativa sindacale non retribuita. Il comma 1 dello stesso articolo 884 del COM definisce infatti l'aspettativa come "la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice";
- alla lettera b) si interviene invece sull'articolo 913-*bis* avente ad oggetto il distacco sindacale. In particolare tale lettera introduce al citato articolo il comma 2-*bis* il quale stabilisce che, salvo diversa previsione, la posizione di stato giuridico durante il distacco sindacale è equiparata negli effetti a quella dell'aspettativa.

L'articolo è stato aggiunto nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁴, per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1, ha segnalato che queste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono essenzialmente volte a disciplinare la composizione delle delegazioni che partecipano alle procedure negoziali per la stipulazione degli accordi sindacali relativi alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023.

Inoltre, ha fatto presente che l'equiparazione della posizione di stato giuridico del distacco sindacale, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa, prevista per i militari dal comma 3, lettera b), opera, per espressa previsione della medesima norma, salvo che sia diversamente disposto e, pertanto, per l'aspettativa non retribuita continua ad applicarsi l'articolo 904-*bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, a norma del quale il periodo di collocamento in aspettativa

²⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagine 33-34.

sindacale non dà diritto ad alcuna retribuzione, mentre per il distacco continua ad applicarsi l'articolo 913-*bis* del medesimo codice, ai sensi del quale il distacco sindacale dà diritto all'intera retribuzione spettante nel momento del collocamento in distacco sindacale, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Al riguardo, nel ricordare che alle disposizioni che hanno istituito per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate le aree negoziali previste per i dirigenti Forze di polizia a ordinamento civile non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo secondo cui le norme non sono suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui non ci sono osservazioni.

Per i profili di quantificazione del comma 2, trattandosi di norme procedurali inerenti agli istituti ed i trattamenti economici disciplinati dalla contrattazione integrativa approvata con le rappresentanze sindacali del Comparto Difesa, alla luce delle conferme in merito alla neutralità della previsione, non ci sono osservazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Articolo 8

(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 estendendo la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, anche agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri del sisma 2009 e del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e del 2016.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, integrando l'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge n. 191 del 2009, prevede che, sino al 31 dicembre 2027, anche i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, non debbano obbligatoriamente sopprimere la figura del direttore generale.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, consentendo alle regioni di assegnare proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001²⁵ e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti

²⁵ L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 demanda a un decreto interministeriale la determinazione, senza aggravii di spesa, del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in esame.

e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, riconosce anche alle regioni, oltre che ai comuni, alle unioni di comuni, alle province, alle città metropolitane, la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 15 per cento (in luogo del 10 per cento attualmente previsto) delle rispettive facoltà assunzionali, al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore. Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per i medesimi enti territoriali, nonché per le regioni, per l'assunzione, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali (e, comunque, per almeno una unità).

Il comma 3-ter, inserito dalla Camera dei deputati, estende alle unioni di comuni l'ambito di applicazione della disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2026 e a determinate condizioni, alle regioni, alle province autonome, alle città metropolitane e ai comuni la stabilizzazione, nella qualifica già ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali.

Il comma 4 modifica l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, attribuendo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA S.p.A.) la funzione di centrale di committenza, in luogo di quella di stazione appaltante prevista dalla normativa previgente, per gli interventi previsti dal citato decreto-legge in favore del comune di Lampedusa e Linosa.

Il comma 5 consente alle regioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, di stabilizzare, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, il personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021²⁶, e utilizzato dal medesimo Ministero per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 modifica i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022 posticipando in sede di approvazione del rendiconto 2025, la ricostituzione del fondo da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Inoltre, viene posticipato al 2026 l'esercizio a partire dal quale è ripianato in quote costanti, entro dieci anni, l'eventuale disavanzo emergente, derivante dalla ricostituzione del suddetto fondo. Viene, infine, specificato che tale meccanismo di ripiano si applica anche agli enti locali che fuoriescono dal dissesto, in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, sopprimendo la condizione per cui tale approvazione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2024.

Il comma 7, modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 248, comma 5, del TUEL, disponendo che le sanzioni interdittive, iv previste per gli amministratori locali in caso di dissesto dell'ente, non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della stessa Corte

²⁶ L'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021, ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora MASE) a reclutare, con contratto di lavoro a tempo determinato, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, per la realizzazione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione. Inoltre, si prevede che le sanzioni interdittive per gli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario (al di fuori della ipotesi di cui sopra) si applichino non più in presenza di una sentenza di primo grado della Corte dei conti, ma con un provvedimento non definitivo.

Il comma 7-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (15 marzo 2025) non sono ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato.

Il comma 8 autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2024 a utilizzare risorse, nel limite di 8,3 milioni di euro, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in determinate aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, già previsti compatibili con le finalità di cui al suddetto articolo. Si stabilisce che le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario vengano definite tramite i provvedimenti del medesimo Commissario.

Il comma 8-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica alcune disposizioni di cui alla legge n. 145 del 2018, relative alla concessione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, le modifiche:

- intervengono sul comma 143, estendendo i termini entro i quali gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti ad aggiudicare i lavori. In particolare, viene esteso da sei a nove mesi il termine per l'aggiudicazione per le opere con costo fino a 100.000 euro; da dieci a tredici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro; da quindici a diciotto mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro; da venti a ventitré mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro;
- sopprimono il sesto periodo del comma 143 laddove si prevede che, qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini sono aumentati di tre mesi;
- sopprimono il secondo periodo del comma 148-*bis*, che prevede la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 854 a 861, della legge n. 205 del 2017, disciplinanti le modalità di accesso ai contributi per i comuni, per il triennio 2018-2020, che non beneficino delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015;
- modificano il comma 148-*ter*, prevedendo che non siano soggetti a revoca i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Il comma 8-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 42-*quater*, della legge n. 160 del 2019, relativo alle procedure per l'assegnazione ai Comuni dei contributi per interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché abbattimento di barriere architettoniche. In particolare:

- si proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2025 il termine entro cui i comuni soggetti attuatori degli interventi stipulano il contratto di affidamento dei lavori;
- si proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2025 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2025 (termine anch'esso prorogato rispetto al 31 marzo previsto a legislazione vigente), non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il comma 8-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 539, della legge n. 234 del 2021, relativo alla revoca dei contributi in favore dei comuni con meno di 15.000 abitanti per

programmi di rigenerazione urbana. In particolare, viene prorogato dal 15 maggio al 15 settembre 2025 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la revoca delle risorse assegnate ai comuni per il mancato rispetto dei termini di affidamento dei lavori. Non sono inoltre soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 30 giugno 2025 (termine anch'esso prorogato rispetto al 31 marzo previsto a legislazione vigente) risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il comma 9 modifica l'articolo 19, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 124 del 2023, che ha autorizzato il concorso, a 2200 posti, per l'assunzione di personale non dirigenziale destinato alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle predette regioni, nonché al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare:

- si dispone che il corso di formazione trimestrale, che i vincitori del citato concorso sono tenuti a seguire prima dell'assunzione da parte dell'amministrazione di destinazione, è erogato dalla SNA (Scuola superiore dell'amministrazione) anziché dall'associazione Formez PA o da istituzioni universitarie. Per effetto di ciò, viene altresì disposto che le modalità organizzative del corso di formazione in parola sono stabilite tramite apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e la SNA;
- si prevede la possibilità che le amministrazioni assegnatarie utilizzino il personale reclutato con il citato concorso presso altre amministrazioni, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024 prevedendo l'accesso di tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, al rimborso delle prestazioni sanitarie, per il quale è stata stanziata una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard dal comma 365 del citato articolo 1, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi e rese ai cittadini dipendenti da sostanze in ambiti regionali diversi da quelli di residenza.

Il comma 10-bis, inserito dalla Camera dei deputati, aumenta il numero di soggetti assumibili con le modalità di cui al comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, da 70 a 252, concedendo tale possibilità, oltre che alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Calabria, anche all'Ente Parco nazionale del Pollino.

Il comma 10-ter, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse PNRR assegnate al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale. Alla copertura degli oneri, pari a 300.000 annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni delle risorse destinate a ristorare i comuni dalla perdita di gettito derivante dal riclassamento degli immobili portuali, ai sensi dei commi da 578 a 582 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018)²⁷.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito al comma 1, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'istituto del cd. "scavalco" consente l'utilizzo temporaneo di dipendenti di altre amministrazioni locali già in servizio con il consenso dell'amministrazione di appartenenza che continua a corrispondere il relativo trattamento economico.

²⁷ Il comma 582 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevede un contributo annuo dell'importo massimo di 9,35 milioni di euro per il ristoro delle minori entrate dei comuni interessati dalle operazioni di rideterminazione delle rendite catastali relative agli immobili di cui al comma 578.

Relativamente al comma 2, la RT evidenzia che gli enti interessati provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del direttore generale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in materia di spese di personale.

Con riferimento al comma 3, la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT ne sottolinea il carattere organizzativo per la realizzazione di infrastrutture a Lampedusa e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 5, la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le regioni e le province autonome provvedono alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto dal MASE ai sensi dell'articolo 17-*octies* comma 3 del decreto-legge 980 del 2021 nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 6, la RT afferma che la disposizione rinvia di un ulteriore anno l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 16 comma da 6-*ter* a 6-*sexies*, del decreto-legge n. 115 del 2022 – già oggetto del rinvio disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023 – che attualmente prevede l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL), di istituire, in sede di rendiconto 2024, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024.

Per la RT, la norma non determina oneri per la finanza pubblica. Infatti, con particolare riferimento al ripiano del maggior *deficit* (previsto a decorrere dal 2026 dal comma 6, lettera c)), evidenzia che l'ampliamento della capacità di spesa derivante dalla minore quota di ripiano annuale a seguito dell'ampliamento a 10 anni dell'arco temporale del ripiano, è compensato dalla minore capacità di spesa determinata dalla correlata riduzione del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione, prevista dalla disciplina di cui all'art. 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione).

Relativamente al comma 7, la RT evidenzia che la norma circoscrive l'applicabilità delle sanzioni agli amministratori che hanno realmente provocato il dissesto finanziario, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 8, la RT chiarisce che i relativi oneri trovano copertura, nel limite indicato di 8.300.000, nelle risorse disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, che presenta alla data del 28 febbraio 2025, una giacenza di 12.178.049,15.

Con riferimento al comma 9, la RT, oltre a descrivere la norma afferma che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che i costi

di organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione saranno sostenuti a valere sulle risorse, destinate a tal fine nonché all'erogazione delle borse di studio ai vincitori del concorso tenuti alla frequentazione dei corsi, già stanziati dall'articolo 19, comma 6, in esame e pari ad euro 11.000.000 complessivi.

In merito al comma 10 in materia di mobilità interregionale, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il contributo previsto non muta nella sua entità, modificandosi unicamente la platea delle regioni beneficiarie, tra le quali sarà frazionato il contributo disponibile, nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard e pertanto già finanziato, nello specifico, con l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha affermato che le proroghe, disposte dal comma 8-bis, in materia di erogazione di contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti previsti dalle leggi di bilancio per il 2019, per il 2020 e per il 2022, non sono suscettibili di determinare un'alterazione della dinamica delle spese per i suddetti contributi rispetto a quella prevista a legislazione vigente, trattandosi di proroghe ricomprese nell'ambito dell'esercizio finanziario 2025.

Inoltre, ha evidenziato che la riduzione, per gli anni 2025 e 2026, delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017, alla compensazione del minor gettito, derivante dalla previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dal comma 10-ter del presente articolo, non è suscettibile di pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, stante i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 3, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la disposizione attribuisce agli enti una facoltà di impiegare proprio personale di ruolo negli incarichi suddetti, e comunque sempre subordinatamente ai vincoli di bilancio a cui i medesimi enti sono comunque soggetti.

Relativamente ai commi 3-bis e 3-ter, considerato il carattere facoltativo di procedere alle assunzioni e che la stabilizzazione di personale potrà avvenire solo entro i limiti delle facoltà assunzionali degli enti, non si hanno osservazioni da formulare.

Altresì, non si hanno osservazioni riguardo il comma 4, stante il suo carattere organizzativo.

Con riferimento al comma 5, tenuto conto che la norma prevede che la facoltà di stabilizzazione del personale debba avvenire nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 6, considerati i chiarimenti forniti dalla RT circa la compensazione dell'ampliamento della capacità di spesa, derivante dalla minore quota di ripiano annuale a seguito dell'ampliamento a dieci anni dell'arco temporale del ripiano, mediante la minore capacità di spesa determinata dalla correlata riduzione del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione, prevista dalla disciplina di cui all'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, e tenuto conto che alla norma originaria oggetto della presente proroga non erano stati originariamente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 7, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 8, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Per quanto riguarda i commi da 8-*bis* a 8-*ter*, tenuto conto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 9, considerato che, come chiarito dalla RT, i costi di organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione saranno sostenuti a valere sulle risorse già stanziare dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023 e pari ad euro 11.000.000 complessivi, non ci sono osservazioni da formulare.

In merito al comma 10, non si formulano, altresì, osservazioni, tenuto conto, come confermato dalla RT, che il contributo disponibile per le prestazioni sanitarie in parola, già finanziato con l'articolo 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024, e pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, non muta nella sua entità, modificandosi unicamente la platea delle regioni beneficiarie, tra le quali il suddetto contributo verrà frazionato.

Con riferimento al comma 10-*bis*, considerato che la norma autorizza le assunzioni nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle risorse stanziare dalla regione Calabria a carico della finanza regionale, non si formulano osservazioni.

Infine, in merito al comma 10-*ter*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che ha evidenziato che la riduzione, per gli anni 2025 e 2026, delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017, alla compensazione del minor gettito, derivante dalla previsione di nuovi criteri di classificazione catastale di banchine e aree destinate a servizi portuali e delle connesse infrastrutture site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, prevista, con finalità di copertura finanziaria, dal comma 10-*ter*, non è suscettibile di pregiudicare le finalità alle quali le predette risorse sono destinate a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 8-bis **(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)**

Il comma 1, al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica, autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 attribuisce a decreti ministeriali la disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché dei criteri di assegnazione delle predette risorse in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica. Gli interventi ammissibili a finanziamento sono quelli identificati dal codice unico di progetto degli investimenti pubblici e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9 **(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)**

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con oneri a proprio carico, possa essere assegnato in titolarità un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l'ente, con provvedimento del Ministero dell'interno, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese. Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati.

Il comma 2, prevede che le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021²⁸, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo

²⁸ Il comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le predette risorse sono state ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito

esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, siano riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.

I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all'Albo che non abbiano ancora conseguito la prima nomina. In particolare, il comma 2-*bis* stabilisce che i soggetti di cui sopra partecipino annualmente ad almeno sei procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria di una sezione regionale. Si introduce, altresì, il limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita la prima nomina, pena la cancellazione dall'Albo. Il comma 2-*ter*, specifica che per i segretari già iscritti all'Albo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, i termini per il conseguimento della prima nomina si computino da tale data. Infine, il comma 2-*quater* aggiunge i posti resi disponibili dalle cancellazioni previste dal comma 2-*bis* alle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente per i segretari.

La RT annessa al DDL iniziale descrive il comma 1 e, in merito al comma 2, afferma che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la redistribuzione, nella stessa annualità di riferimento, delle risorse ai comuni beneficiari avviene nei limiti di quelle non utilizzate e restituite nel corso del medesimo esercizio finanziario da parte dei comuni già assegnatari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, stante il carattere facoltativo di ricorrere, da parte dei comuni, all'assegnazione di un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l'ente e considerata la condizione di dover previamente dimostrare di essere nelle condizioni finanziarie per poter sostenere l'onere, non si formulano osservazioni.

Relativamente ai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Successivamente, la legge n. 197 del 2022 ha previsto che le risorse del citato fondo potessero essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali dei comuni fino a 5.000 abitanti, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 sono stati rideterminati gli oneri previsti dal precedente decreto 30 dicembre 2022. In ultimo, il decreto-legge n. 44 del 2023 è intervenuto nuovamente sulle risorse del fondo, disponendo che le risorse relative all'annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale del 2023 (ad esclusione delle spese effettivamente sostenute nel 2022).

Articolo 10

(Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)

Il comma 1 prevede per gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal maggio 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 2 prevede per il Commissario straordinario alla ricostruzione nei summenzionati territori – fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti rispettivamente ai commi 4 (60 unità di personale dirigente e non assegnato alla struttura di supporto del Commissario) e 6 (autorizzazione di spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura) dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 e dal comma 693 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (proroga della gestione commissariale al 31 dicembre 2025 e autorizzazione di spesa di euro 5 milioni per il 2025 per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura) la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità sulla base della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 165 della legge n. 207 del 2024.

Il comma 3 modifica il comma 4 dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di individuare il più ampio riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (e non più alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali) dalle quali può essere tratto il personale da assegnare alla Struttura di supporto.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 si svolga attraverso lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge. Tale previsione si applica, se più favorevole, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Il comma 5 stabilisce che il Commissario unico, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 111 del 2019, per la realizzazione degli interventi attuativi relativi a procedure d'infrazione UE in materia ambientale provveda, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" mediante lo svolgimento di una serie di attività individuate dalla medesima disposizione. Le suddette attività concernono, tra l'altro: la ricognizione degli interventi ambientali effettuati e programmati, nonché delle iniziative in materia di salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e sanitario; la ricognizione delle risorse stanziare e di quelle

disponibili per l'attuazione dei summenzionati interventi; l'individuazione degli ulteriori interventi e iniziative da porre in essere, la stima delle risorse finanziarie necessarie e l'attuazione degli interventi medesimi; l'individuazione e la perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione; la realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente; comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuati e programmati.

Il comma 6 dispone che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione individuata dalla disposizione competente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 5, comunichi al Commissario unico le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

Il comma 7 prevede che il Commissario unico trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività di cui al comma 5, lettere a), b) e e), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico.

Il comma 8 dispone che la summenzionata relazione sia trasmessa anche al Ministero dell'ambiente, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6 che provvedono a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario unico.

Il comma 9 prevede che il Commissario unico presenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.

Il comma 10 stabilisce che le amministrazioni individuate al comma 6 comunichino altresì al Commissario unico ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestino ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.

Il comma 11 dispone il trasferimento al Commissario degli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 12 incrementa di 10 unità, per il triennio 2025-2027, il contingente di personale della Struttura di supporto al Commissario, che ai sensi del testo già vigente dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019 si compone di un numero massimo di 15 unità di personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche. A tal fine si autorizza la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 13 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il compito di provvedere allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il comma 14 provvede agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito ai commi 1 e 2, afferma che gli stessi hanno carattere ricognitivo di norme già esistenti e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, la RT evidenzia che la norma, restando fermi i limiti numerici, finanziari e temporali vigenti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4, la RT sottolinea che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 5, la RT specifica che l'area della c.d. "Terra dei Fuochi" è riferita geograficamente ad una porzione di territorio, compreso tra la provincia di Napoli e l'area sud-occidentale della provincia di Caserta, interessata dal fenomeno delle discariche abusive e/o dell'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi. La direttiva interministeriale del 23 dicembre 2013 ha individuato cinquantasette comuni delle province di Napoli e Caserta, quali territori da indagare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013 per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti abusivi anche mediante combustione. Le successive direttive interministeriali del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 hanno aggiunto, rispettivamente, altri trentuno e due comuni. Attualmente, i comuni campani che sono compresi nel territorio della "Terra dei Fuochi" sono 90, di cui 56 nella provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta, con una popolazione esposta rispettivamente di 2.418.440 e 621.153 abitanti (fonte ISTAT 2014).

In merito al comma 8, la RT afferma che i soggetti pubblici attualmente coinvolti nella realizzazione degli interventi in argomento (Ministeri, Regione Campania, Province di Caserta e Napoli, Comuni ubicati nell'area interessata) provvedono al trasferimento nella contabilità speciale del Commissario delle risorse presenti nei propri bilanci per tali interventi e, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente alle attività previste ai sensi dei commi 6 e 10 per i soggetti a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative concernenti la ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata, la RT evidenzia che si tratta di compiti già previsti in capo a detti soggetti, i quali pertanto vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9, la RT precisa che le attività ivi previste da parte del Commissario rientrano nelle attribuzioni istituzionali del medesimo che pertanto vi provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il Commissario già dispone di un proprio sito istituzionale.

La RT, poi, descrive il comma 11 mentre per quanto riguarda il comma 12 la RT evidenzia, per il solo triennio 2025-2027, un incremento della struttura di supporto del Commissario da 15 a 25 unità. Gli oneri relativi al predetto incremento dei componenti

della struttura ammontano a 479.142,95 euro lordo RAP per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 (di cui 351.283,64 euro per il trattamento economico fondamentale e 127.859,31 euro per FESI e compenso per lavoro straordinario calcolato in base al tetto massimo di 70 ore mensili *pro capite* stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 che in termini di costo complessivo lordo Stato sono quantificati in 659.289,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027) come di seguito indicati.

ESIGENZA "TERRA DEI FUOCHI"											
TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E ACCESSORIO PERSONALE "COMMISSARIO UNICO PER LA BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE"											
ESIGENZA	Nr.	GRADO	TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO (13 mensilità)				TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			TOTALE GENERALE (Lordo RAP)	TOTALE GENERALE (Lordo Stato)
			Stipendio	Ind. mensile serviziabile	IVC	TOTALE	Strordinario	FESI DM 20/24	TOTALE		
+ 10 UNITA' Commissario Unico Bonifica Discariche Abusive	1	Luogotenente	€ 30.392,10	€ 12.642,24	€ 131,40	€ 43.165,74	€ 13.784,40	€ 1.553,30	€ 15.337,70	€ 58.503,44	€ 60.475,61
	1	Mar. Ca.	€ 28.274,19	€ 11.959,35	€ 122,28	€ 40.355,82	€ 12.818,40	€ 1.480,67	€ 14.299,07	€ 54.654,89	€ 55.170,75
	2	Brig.	€ 25.732,69	€ 10.885,03	€ 111,24	€ 36.728,96	€ 11.667,00	€ 1.418,95	€ 13.086,55	€ 99.631,02	€ 137.022,50
	4	App.	€ 23.720,67	€ 9.022,78	€ 102,60	€ 32.846,05	€ 10.752,00	€ 1.369,21	€ 12.121,21	€ 179.869,08	€ 247.557,96
	2	Car. Sc.	€ 22.979,40	€ 8.381,23	€ 99,36	€ 31.459,99	€ 10.424,40	€ 1.357,90	€ 11.782,30	€ 86.484,57	€ 119.062,29
Totale annuo										479.142,95 €	659.289,33 €

Con riferimento al comma 13, la RT precisa che l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, per le attività di monitoraggio a carico dell'ISPRA, tiene conto dei costi necessari per l'espletamento delle attività ivi previste ed è calcolato sulla base di analoghe attività che l'ente periodicamente svolge, anche sulla base di specifiche convenzioni, per interventi di indagine e monitoraggio ambientale.

Infine, relativamente al comma 14, la RT descrive la norma di copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere su una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 potrà provvedere allo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 10, comma 5, in relazione agli interventi di bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi», nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale del medesimo Commissario, anche in conseguenza dei trasferimenti di risorse di cui al comma 11 del medesimo articolo 10, nonché dello stanziamento autorizzato dal successivo comma 12 ai fini dell'incremento da 15 a 25 unità del contingente di personale della struttura commissariale, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, il Commissario può avvalersi anche di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
12	Assunzione di 10 unità di personale destinate alla struttura commissariale di cui all'art. 5, c. 3, del D.L. 111/2019, ai fini della bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi"		S C	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		effetti riflessi	E TC				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Risorse a favore dell'ISPRA, da destinare ad attività di monitoraggio relative alle operazioni di bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi"		S C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
14	Riduzione Tabella A – MASE		S C	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 4, tenuto conto che:

- i commi 1 e 2, così come assicurato dalla RT, hanno carattere ricognitivo di norme già esistenti e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
- il comma 3 non incide sui limiti numerici, finanziari e temporali vigenti,
- il comma 4 ha carattere ordinamentale,

non si formulano osservazioni.

Con riferimento ai commi da 5 a 14 e all'attribuzione al Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi relativi a procedure d'infrazione UE in materia ambientale anche della bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi", pur alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, considerata la complessità delle attività che il Commissario unico è chiamato a svolgere, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio che consentano di assicurare che tali ulteriori nuovi compiti attribuiti al Commissario unico possano essere effettivamente svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'incremento di 10 unità, per il triennio 2025-2027, del contingente di personale della Struttura di supporto al Commissario, nonché dei compiti attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenuto conto della quantificazione fornita dalla RT che appare verificabile e che l'onere dell'ISPRA è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10-bis

(Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, sopprime il Commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasferendo i relativi compiti e funzioni al Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.

In particolare, il comma 1 prevede che dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (riguardante le attività di intervento statale per l'edilizia nella città di Napoli, nell'ambito degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) vengano trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-amministrativa (di seguito, UTA) di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 2 prevede dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cessazione delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo comma con salvezza della validità degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge decreto.

Il comma 3, prevede la soppressione del gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che affiancava il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, fornendo la consulenza di supporto tecnico-giuridico. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'UTA si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 4 prevede che il Capo dell'UTA provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al soppresso Commissario con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede la proroga del termine di durata dell'UTA, stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028.

Il comma 6 contiene una clausola di invarianza finanziaria relativamente alla proroga di cui al comma 5.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riguardo all'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e svolge attività amministrative, contabili e legali conseguenti a pregresse gestioni commissariali in Campania, ha chiarito che tale struttura potrà provvedere per un ulteriore triennio, fino al 31 dicembre 2028, all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, trasferite alla predetta Unità dal presente articolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in particolare, di quelle giacenti nella contabilità speciale n. 5148 e nella contabilità speciale 1420, nella cui

titolarità l'Unità subentra per effetto di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10-ter

(Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, differisce dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la proroga non incide sui termini di pagamento del tributo previsti a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10-quater

(Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella)

Il comma 1 incrementa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, le dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella rispettivamente di nove unità di personale non dirigenziale e di ventiquattro unità di personale non dirigenziale.

Il comma 2 dispone che per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella sia incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di n.24 unità di personale non dirigenziale, di cui n.3 funzionari, n.8 assistenti e n.13 operatori.

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, la norma in esame incrementa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le dotazioni organiche dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella rispettivamente di n.9 e di n.24 unità di personale non dirigenziale.

A tale proposito, per i profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento da parte del Governo in merito alla modalità applicative della disposizione in esame, considerato, da un lato, che la variazione della dotazione organica richiederà un successivo adeguamento del piano dei fabbisogni del personale e, dall'altro, che gli enti interessati rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni (S13) ai fini del conto consolidato della PA e che, pertanto, l'eventuale impiego dei loro avanzi di bilancio per far fronte all'adeguamento del citato piano, potrebbe comportare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Sul punto si rammenta quanto stabilito dall'articolo 19 della legge di contabilità, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 11

***(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)***

Il comma 1 contiene disposizioni sul funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, che integrano l'attuale disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016. In tal senso, inserisce due commi aggiuntivi: 3-bis e 3-ter. In particolare, il nuovo comma 3-bis definisce i requisiti di onorabilità e i presupposti di affidabilità che deve possedere il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il nuovo comma 3-ter, invece, definisce gli obblighi in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione con riferimento al trattamento dei dati personali di tipo giudiziario, di cui al sopracitato comma 3-bis. Infatti, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta a trattare i dati personali dei dipendenti in conformità con il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016. L'ente strumentale in questione è tenuto:1) ad attuare adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Il trattamento deve, altresì, essere operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e

telematici; 2) ad indicare, nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché delle eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati; 3) a verificare, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali, nonché adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 4) a trattare i dati personali per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento UE n. 2016/679.

Il comma 2 precisa la composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, integrando l'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e disponendo che la metà dei componenti del comitato di gestione è scelto fra i dirigenti dell'agenzia anche in servizio. La disposizione aggiunge che la suddetta specificazione si giustifica in ragione delle funzioni di alta consulenza verso il direttore dell'Agenzia che il comitato di gestione è chiamato a svolgere.

Il comma 3 ricostituisce l'organo tecnico consultivo denominato Consiglio superiore delle finanze, già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 646 del 1972. L'ente è incardinato presso l'Agenzia delle entrate e la sua istituzione avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si dispone che le disposizioni, in quanto compatibili, del citato decreto del Presidente della Repubblica acquistano nuovamente efficacia dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La disposizione specifica che l'organo consultivo citato ha anche la finalità di coadiuvare nell'attuazione della delega, contenuta nell'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, per il riordino del sistema tributario.

Il comma 3-bis prevede che il Consiglio suddetto è composto da massimo dieci componenti, nominati tra ufficiali della Guardia di finanza, dirigenti generali, professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato.

Il comma 3-ter demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.

Il comma 3-quater prevede che il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio 2014), e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il comma 3-quinquies prevede che le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del predetto Ministero o delle agenzie fiscali e della Guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma 3-sexies stabilisce che le norme recano gli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 3-septies stabilisce, previa contrattazione integrativa, la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di

prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.

Il comma 3-*octies* modifica l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che disciplina l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (Agenzia). In particolare, la norma sostituisce il comma 10 dell'articolo 9-*quater*, disponendo che, all'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia [lettera a)];

La norma, inoltre, inserisce i seguenti commi al predetto articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024:

- il comma 10-*bis*, che autorizza l'Agenzia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione di SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziare nel bilancio di SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 6, del decreto-legge n. 63 del 2024.
- il comma 10-*ter* che autorizza l'Agenzia, per le medesime finalità di cui al comma 10-*bis*, a decorrere dall'anno 2025, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
 - a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
 - b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
- il comma 10-*quater*, che per le finalità di cui al comma 10-*ter*, autorizza, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto [lettera b)].

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che il comma 1 è finalizzato a specificare l'obbligo di Agenzia delle entrate-Riscossione di non assumere personale che non sia in possesso di requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità, con individuazione delle relative misure di garanzia e sicurezza per il conseguente trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma stessa, la cui attuazione avverrà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

In merito al comma 2 rileva che, nel modificare l'articolo 67 del decreto legislativo 300 del 1999 in materia di composizione del Comitato di gestione delle Agenzie fiscali,

specifica che i componenti del predetto Comitato siano scelti anche tra i dirigenti delle Agenzie fiscali in servizio.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede la ricostituzione presso l'Agenzia delle entrate dell'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la citata ricostituzione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della predetta Agenzia a legislazione vigente.

I commi 3-*bis*-3-*octies*, inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura²⁹, ha rappresentato che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-*octies*, lettera *b*), che autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale di livello dirigenziale non generale a valere sulle risorse già stanziare nel bilancio del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura-SIN S.p.a. e trasferite al fondo di dotazione della medesima Agenzia, non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica. In tale quadro, ha chiarito che si provvederà agli oneri derivanti dalle ulteriori assunzioni presso la medesima Agenzia previste dal comma 10-*ter* del medesimo articolo 11 a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e trasferite sul capitolo 1525 del medesimo stato di previsione ai sensi del comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024, che possono essere utilizzate senza recare pregiudizio alle finalità alle quali esse risultano preordinate a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni sui commi 1 e 2, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni

Sul comma 3, laddove è prevista la ricostituzione presso l'Agenzia delle entrate dell'organo tecnico consultivo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che la RT si limita a ribadire il contenuto della norma senza indicare altri elementi,

²⁹ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 22 aprile 2025.

andrebbero forniti dati confermativi di tale neutralità. Sul punto, va considerato che la norma prevede espressamente che al ricostituito organismo siano assegnati anche compiti di ausilio nell'attuazione della delega di cui all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino del sistema tributario. Circostanza, quest'ultima, che prefigura l'esigenza di una struttura di supporto con la relativa assegnazione di risorse umane e strumentali.

Sul comma 3-*bis* nulla da osservare, considerato che si tratta di mera facoltà nei limiti dei fondi disponibili.

Sul comma 3-*ter* non si formulano osservazioni, posto che il compenso dei singoli componenti sarà definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite complessivo annuo di 500.000 euro.

Per i profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-*sexies* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter* del medesimo articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, per cui, considerato che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, nulla da osservare.

Con riferimento al comma 3-*septies* si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono, previa contrattazione integrativa, la corresponsione degli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato. A tale proposito, posto che le disposizioni in oggetto si limitano a disciplinare le modalità di utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, senza incrementarne l'ammontare, non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 3-*octies*, si prende atto dell'assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sebbene l'AGEA, a differenza della società SIN S.p.A., rientri nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Per la quantificazione degli oneri per assunzioni previsti dal medesimo comma 3-*octies*, si rende necessaria l'acquisizione di una RT recante l'illustrazione dei dati e dei criteri utilizzati.

Per i profili di copertura finanziaria, la lettera b), capoverso comma 10-*quater*, del citato comma 3-*octies* autorizza la spesa complessiva di 878.426,85 euro per l'anno 2025 e di 2.797.215,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024.

Al riguardo, si rileva in via preliminare che il citato comma 7 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 63 del 2024 non reca un'autorizzazione di spesa, ma si limita ad autorizzare – nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare l'incorporazione della

società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN Spa), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire, a decorrere dall'anno 2024, sul capitolo 1525 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su cui sono iscritte le risorse da assegnare ad AGEA, le somme da assegnare a SIN Spa³⁰.

La disposizione in esame fa riferimento al trasferimento sul medesimo capitolo delle risorse stanziato sul capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste³¹, ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 63 del 2024. Tanto premesso, alla luce del chiarimento fornito dal Governo, non ci sono osservazioni.

Articolo 11-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

L'articolo, alle lettere a) e b) reca norme che introducono modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare:

- alla lettera a) viene integralmente sostituito il comma 5 all'articolo 1, prevedendo che la Corte dei conti eserciti il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, e riferisca al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato³².
- alla lettera b) si modifica l'articolo 6, comma 1, riducendo di 34 unità (da 7.846 a 7.812) la dotazione organica dell'Ispettorato (ripartita tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali) incrementando contestualmente di 8 unità (da 86 a 94) le posizioni dirigenziali di livello non generale. A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.

³⁰ Si evidenzia che il capitolo 1525 reca, nell'ambito del vigente bilancio dello Stato, uno stanziamento pari a 179.988.486 euro per l'anno 2025, 157.897.264 euro per l'anno 2026 e 156.668.964 euro per l'anno 2027. Si rileva inoltre che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 1525 risultano, alla data del 17 aprile 2025, disponibilità in misura pari a 96.963.140 euro.

³¹ Capitolo 1982 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura. Da un'interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che, in prossimità della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge, le disponibilità residue sul capitolo 1982, relativo alle somme da assegnare alla SIN Spa, ammontavano a 10.615.000 euro.

³² A legislazione vigente è già previsto che l'INL sia sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994. Tale norma prevede che la Corte dei conti svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è privo di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³³, ha assicurato che quanto agli oneri previsti dalla lettera b), l'Ispettorato nazionale del lavoro provvederà mediante corrispondente riduzione del *budget* assunzionale disponibile, che al 31 dicembre 2024 ammonta a 6.340.757 euro, corrispondenti a 149 unità di personale con qualifica di assistente amministrativo, essendo al contempo prevista la diminuzione di 34 unità della dotazione organica dell'Istituto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sarebbe opportuna l'acquisizione di una RT recante l'illustrazione dei dati e degli elementi di valutazione volti a confermare la compensatività delle modifiche previste, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La medesima relazione dovrebbe indicare a quanto ammonti l'onere per assunzioni in base al quale l'Ispettorato nazionale del lavoro dovrà provvedere alla corrispondente riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024.

Articolo 12, comma 1

(Disciplina dei periodi di assenza per malattia Covid-19 dei dipendenti pubblici)

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 15 marzo 2025, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. Sopprime poi espressamente il primo periodo dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, ai sensi del quale il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile giacché il presente comma non è stato sostanzialmente modificato, esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

³³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 35.

Articolo 12, commi da 1-bis a 1-sexies
(Disposizioni in materia di prestazioni di medici convenzionati e di particolari forme di gestione dell'assicurazione presso l'INAIL)

Il comma 1-bis, modificando l'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, estende alle somme erogate nel quadriennio 2021-2024 il regime transitorio previsto dall'articolo modificato, che esclude la ripetibilità degli emolumenti pagati al personale medico convenzionato in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali, successivamente dichiarati non dovuti. A legislazione vigente il regime di non ripetibilità degli indebiti sanitari è previsto per le somme corrisposte fino al 31 dicembre 2020. La norma, inoltre, sopprime dal medesimo articolo 24-bis le parole “a seguito di prestazioni lavorative rese” e la parte della disposizione che ne enuncia le finalità di tutelare il servizio sanitario e fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Il comma 1-ter dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR n. 1124 del 1965³⁴, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.

Il comma 1-quater considera amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 1-quinquies prevede che gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuino a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'INAIL. Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.

Il comma 1-sexies prevede che, in caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applichi con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri

³⁴ L'articolo 127, secondo comma, del DPR n. 1124 del 1965, prevede che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'INAIL possa essere attuata con forme particolari di gestione e anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal suddetto DPR. Con il decreto 10 ottobre 1985 è stata data attuazione a quanto sopra disposto dall'articolo 127 del Testo unico. In sostanza, con questa peculiare forma di gestione, le amministrazioni dello Stato non corrispondono all'INAIL il premio assicurativo previsto per il regime ordinario, bensì rimborsano all'Istituto gli importi delle prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato infortunati e tecnopatici, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché una quota unitaria per le spese generali di amministrazione, relative alla gestione degli infortuni e delle malattie professionali denunciati e delle rendite in vigore in “conto Stato”.

relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.

Le norme, aggiunte dalla Camera dei deputati, **non risultano corredate di RT né di prospetto riepilogativo.**

Al riguardo, in relazione al comma 1-bis, premesso che alle disposizioni oggetto di modifica non erano stati ascritti effetti finanziari e che la norma in esame ne estende l'applicabilità ai quattro anni successivi al 31 dicembre 2020, limite temporale originariamente previsto dalle disposizioni novellate, andrebbe confermato che anche con riferimento alle somme indebitamente erogate nel quadriennio 2021-2024 non siano stati scontati effetti di maggiore entrata in relazione alla restituzione delle stesse.

Per quanto riguarda i successivi commi, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni non modificano l'ammontare delle prestazioni erogate dall'INAIL ai dipendenti pubblici infortunati o colpiti da malattie professionali, non incidendo pertanto sulle somme destinate a fuoriuscire dal comparto delle pubbliche amministrazioni. Atteso poi che nell'ordinario sistema contributivo l'INAIL presenta uno strutturale avanzo di bilancio, si può ipotizzare che il passaggio, per una pluralità di altre PP.AA., alla gestione per conto dello Stato (di cui all'articolo 127, comma 2, del TU di cui al DPR n. 1124 del 1965) potrebbe significare per tali amministrazioni una riduzione dei rimborsi all'INAIL maggiore dei contributi finora versati, con positivi effetti sul SNF.

Articolo 12, comma 2

(Compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC)

La norma modifica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo ai compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, stabilendo che i suddetti compensi a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 siano in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. In particolare, le modifiche riguardano la decorrenza del riconoscimento di tali compensi anticipati dal 2024 al 2021 e la soppressione del riferimento contenuto al quarto periodo del medesimo comma 5 in cui si precisa che gli oneri relativi al trattamento fondamentale restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la norma tende a rendere più chiara la formulazione dell'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di specificare che la disposizione citata si applica a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021, che sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. La RT specifica, a

tal fine, che le somme oggetto della disposizione sono state già corrisposte, nelle annualità interessate.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato che, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 2, all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli oneri relativi al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni forniti dal Governo che gli oneri relativi al trattamento fondamentale dei dipendenti pubblici componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC restano a carico dell'amministrazione di appartenenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 3 ***(Riduzione della indennità di incarico del personale di Magistratura)***

La disposizione prevede che al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico che sia collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che la disposizione è diretta a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis al decreto-legge 13 del 2023, prevedendo che anche nel caso di incarichi dirigenziali apicali ricoperti da personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico – in servizio, fuori ruolo, presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia – gli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono considerati in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione dell'indennità accessoria annua da corrispondere per l'incarico ricoperto ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 201 del 2011.

Evidenzia che la disposizione ha natura ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT in merito alla natura ordinamentale della disposizione e che la stessa non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 12, commi 4-6
(Disposizioni varie in materia di Croce rossa, di PIAO e sicurezza informatica, di ANSV)

Il comma 4 integra il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente la liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI). In particolare, il comma in commento disciplina la dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell'ESACRI, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento. Tale dotazione è determinata quale somma del valore medio *pro capite* per aree riferito alle risorse stabili e variabili – certificate e quindi erogate – nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il comma 5 prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei *big data*.

Il comma 5-bis, aggiunto in prima lettura, prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.

Il comma 6 indica il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), con riferimento in particolare al profilo dell'indennità. Tale norma prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti ENAC con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'ANSV continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse già assegnate all'Agenzia.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che il comma 4 prevede che i fondi del trattamento accessorio del personale dell'ente strumentale CRI, per le annualità successive al 2022, siano determinati prendendo a riferimento il valore medio *pro capite* per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate ed erogate nell'anno 2022 e considerando il numero dei dipendenti distinti per aree effettivamente in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del fondo. La norma richiama il principio consolidato di carattere generale in base al quale i fondi del trattamento accessorio debbono essere commisurati al personale in servizio tant'è che per gli enti di nuova istituzione i fondi del trattamento accessorio vengono costruiti *ex novo* sulla base della retribuzione *pro capite* del personale effettivamente in servizio, calcolato in ragione d'anno (RAL 215 ARAN). La previsione, pertanto, ancorando la spesa relativa alla costituzione dei fondi accessori alla riduzione del personale in servizio registratasi presso il predetto ente dal 2022 ad oggi, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 5, di carattere ordinamentale, assicura che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 6 indica il regime retributivo transitorio applicabile al personale in servizio in ANSV, in particolare in tema di indennità di ente, in vista della imminente sequenza contrattuale ENAC prevista dall'art. 60, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali del triennio 2019 – 2021.

La sequenza contrattuale, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 25 novembre 2024, prevede, per il solo personale in servizio, il mantenimento a titolo di differenziale, dell'indennità di ente.

La disposizione chiarisce quali sono i valori dell'indennità di ente da prendere a riferimento, confermando le misure finora determinate in godimento del personale in servizio.

In particolare, si prevede che, fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale Enac, sono confermati i seguenti valori dell'indennità di ente attualmente applicati dall'Agenzia.

POSIZIONE ECONOMICA	MENSILE lordo	ANNUALE lordo per 12 mensilità
C5	440,62	5.287,44
C4	440,62	5.287,44
C3	440,62	5.287,44
C2	415,7	4.988,40
C1	379,01	4.548,12
B4	322,09	3.865,08
B3	322,09	3.865,08
B2	283,88	3.406,56
B1	280,37	3.364,44
A4	278,06	3.336,72
A3	278,06	3.336,72
A2	278,06	3.336,72
A1	277,7	3.332,40

Assicura che la norma garantisce l'invarianza di spesa e non richiede una copertura finanziaria aggiuntiva, in quanto gli oneri sono integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto, nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità.

Il comma 5-*bis*, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 4 non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione che, prevedendo la costituzione dei fondi accessori in funzione della retribuzione *pro capite* del personale effettivamente in servizio, calcolato in ragione d'anno, appare conforme a quanto desumibile al riguardo dai relativi orientamenti applicativi ARAN.

Sul comma 5, convenendo con la RT in merito al carattere ordinamentale della disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Quanto al comma 5-*bis*, inserito in prima lettura, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 6, considerato che, come previsto espressamente dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, agli oneri recati dalla disposizione si provvederà con gli stanziamenti ordinari nei limiti delle risorse già assegnate e destinate al finanziamento della suddetta indennità, sarebbe opportuno integrare le informazioni fornite dalla relazione tecnica al fine di verificare l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al personale in servizio nonché le disponibilità di bilancio destinabili a tale finalità.

Articolo 12, commi 7 e 8 ***(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare)***

Il comma 7, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, inserendo il comma 3-*bis* nell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinino fino al 40% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 (ovvero delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione), alla sottoscrizione delle quote dei fondi di investimento immobiliare di cui ai commi 1, 8-*ter* e 8-*quater*³⁵, di cui una quota non superiore al 20% per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del 40%, la percentuale di cui al primo periodo può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio (SGR) di cui al comma 1 (Invimit spa), tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.

³⁵ Fondi di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011: si tratta di fondi d'investimento istituiti da Invimit per partecipare a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni. Tale partecipazione è consentita nella misura massima del 20 % del piano di impiego dei fondi disponibili, che può essere rimodulata su proposta di Invimit SGR.

Fondi di cui al comma 8-*ter* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011: si tratta di fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Ai predetti fondi possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 33 con le modalità ivi previste.

Fondi di cui al comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011: si tratta di fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui sono trasferiti o conferiti gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari.

Il comma 8, modificando l'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 132 del 2023, prevede che a Invimit SGR S.p.A. si applichino le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016³⁶ (TUSP) in materia di gestione del personale.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile in quanto i commi non sono stati sostanzialmente modificati, dopo aver sintetizzato le disposizioni, afferma che le operazioni poste in essere in attuazione della norma sono inquadrare nella complessiva programmazione di bilancio degli enti di previdenza e assistenza e sono ricomprese nei piani triennali di investimento immobiliare dei suddetti enti, autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della loro coerenza con i saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010. Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT infine esclude che il comma 8 comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12, comma 9 ***(Percorsi formativi d'interesse del Ministero della difesa)***

La disposizione incrementa di n.8 unità la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa, per soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa del Centro alti studi per la difesa (CASD). La disposizione specifica che le assunzioni devono avvenire entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026.

³⁶ L'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 stabilisce che i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, salvo specifiche disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo, sono disciplinati dalle norme che si applicano al settore privato (comma 1). Per il reclutamento del personale si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2019) (comma 2). Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera (comma 5). Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento dei suddetti obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello (comma 6).

A tali oneri, si provvede:

- quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la soppressione di otto posizioni equivalenti dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
- quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia sul comma 9 che al fine di potenziare l'offerta formativa universitaria del Centro alti studi per la difesa (CASD), si prevede l'incremento di 8 unità di Professori di prima fascia nell'ambito della componente civile del Ministero della difesa, da assumere nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Ai fini della quantificazione degli oneri che ammontano a euro 465.190 per l'anno 2025, ipotizzando l'assunzione a decorrere dal 1° luglio 2025 e a euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, è stato utilizzato un costo annuo medio *pro capite* per professore di prima fascia pari a euro 116.297,5 come da rilevazione desunta dal decreto n. 36 del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'università e della ricerca.

PROFESSORI ORDINARI di 1^a FASCIA

(Importi in euro)			
Incremento di n. 8 unità	Onere medio annuo per unità	Oneri annuali connessi all'incremento di n. 8 unità (a regime)	Oneri connessi all'incremento di n. 8 unità per il 2025 Dal 1° luglio al 31 dicembre
8	116.297,5	930.380	465.190

Per far fronte ai predetti oneri, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, si prevede da una parte, a compensazione, la riduzione di otto unità di Assistenti il cui costo annuo è pari a euro 31.621,12 lordo Stato *pro capite* come da prospetto sottostante:

Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL 2022-2024	IVC 2025-2027 per 12 mensilità	Tredicesima (tabellare + IVC)	Totale annuo <i>pro capite</i> lordo dipendente	Pensione 24,2%	Buonuscita 5,68%	IRAP 8,5%	Totale annuo <i>pro capite</i> lordo Stato
20.884,37	208,80	1.757,76	22.850,93	5529,93	1.297,93	1942,33	31.621,12

Considerato che la spesa totale per l'assunzione di 8 professori (pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui, a decorrere dall'anno 2026) è superiore alla compensazione derivante dalla soppressione di pari unità di personale civile della Difesa con qualifica di Assistente (pari a euro 126.484 per l'anno 2025 e ad euro 252.969 annui a decorrere dall'anno 2026), per la differenza, pari a euro 338.706 per l'anno 2025 e a

euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

99

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
9		Incremento di 8 unità di personale, da inquadrare nel ruolo di professori di prima fascia, da parte del Ministero della difesa, nell'ambito del Centro Alti Studi Difesa (CASD)	S	C	0,5	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9
			E	TC				0,2	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5
	a)	Riduzione di 8 unità di personale, inquadrato nell'area degli Assistenti, da parte del Ministero della difesa	S	C	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3
			E	TC				-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	b)	Riduzione Tabella A – DIFESA	S	C	-0,3	-0,7	-0,7	-0,3	-0,7	-0,7	-0,3	-0,7	-0,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT riporta la quantificazione dell'onere relativo all'assunzione di otto professori, per cui è stato utilizzato un costo annuo medio *pro capite* pari a euro 116.297,5, andrebbero fornite ulteriori indicazioni in merito alle distinte componenti del trattamento economico fondamentale ed accessorie della retribuzione prevista ai sensi della normativa vigente³⁷.

Inoltre, i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica andrebbero integrati in modo da evidenziare in un orizzonte almeno decennale l'andamento della progressione economica di carriera del personale interessato dalla disposizione; ciò in linea con quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009).

Sui profili di copertura, si prevede a parziale compensazione la riduzione di n.8 unità di assistenti il cui costo annuo è indicato dalla RT pari a euro 31.621,12 lordo Stato *pro capite*³⁸. Sul punto, posto che la compensazione dell'onere complessivo annuo decorre

³⁷ Il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, riporta, in relazione ai docenti di rango universitario in servizio presso le strutture del dicastero della difesa, una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) di 81.705 euro annui, di cui 68.941 euro annui di componenti del trattamento economico fondamentale (Voci stipendiali) e 12.763 euro annui di componenti accessorie (Altre indennità). Tali importi andrebbero integrati dalla contribuzione a carico del dipendente (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, sul sito internet del Dipartimento.

³⁸ Il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, indica, in relazione agli Assistenti del dicastero della difesa, una retribuzione media annua lorda (lordo Stato) di 29.972 euro annui, di cui 21.796 euro annui di componenti del trattamento economico fondamentale (Tabellare, R.I.A., I.I.S.) e 8.176 euro annui di componenti accessorie (straordinario e Altre indennità). Tali importi andrebbero integrati dalla contribuzione a carico del dipendente (8,5%). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, sul sito internet del Dipartimento.

dal 2025, va evidenziato che tale modalità risulta efficace a condizione che le posizioni interessate risultino neutralizzate nell'ambito delle effettive facoltà assunzionali previste, atteso che, come noto, la costituzione degli stanziamenti riferibili a spese di personale opera in bilancio secondo il criterio degli anni persona calibrati sull'organico "di fatto". In tal senso, andrebbero pertanto forniti elementi confermativi in merito al numero di Assistenti dell'organico di "diritto" ed "effettivo" per il CASD, nonché rassicurazioni circa la sostenibilità della riduzione del relativo contingente a fronte dei fabbisogni di risorse umane per il medesimo organismo.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 12, comma 9-bis ***(Disposizioni a favore dell'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo)***

Le disposizioni consentono, fino al 31 dicembre 2028, all'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo, di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

La novella, inserita in prima lettura, non è al momento provvista di **RT**.

Al riguardo, considerati il carattere facoltativo della disposizione introdotta e la previsione di appositi accordi interistituzionali per darvi attuazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 10 ***(Istituzione nell'ambito del Piano Mattei de l'Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile)***

Il comma 10, in attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei di cui al decreto-legge n. 161 del 2023, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024, istituisce il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*. d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma è

autorizzata la spesa complessiva di 5.281.400 euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile in quanto il comma non è stato modificato, puntualizza che il programma ha l'obiettivo di sostenere iniziative in favore di start up e imprese (situate nei paesi interessati dal Piano Mattei), ed è volto a promuovere il trasferimento tecnologico, la condivisione di esperienze e lo sviluppo di progetti specifici, nonché l'accesso alle infrastrutture di calcolo. L'attività, che verrà svolta anche in cooperazione con organismi internazionali, prevede che nell'ambito del programma ci si avvalga di professionisti ed esperti nelle materie dell'intelligenza artificiale (a titolo esemplificativo la figura del *data analyst*). La disposizione stanziava per le finalità indicate 5.281.400 milioni di euro a decorrere dal 2025, tenendo conto delle stime indicate di seguito.

Unità	Quantità p.a.	Costo totale in EUR p.a.	Ulteriore Descrizione
		1.400.000	
persona	1	200.000	Leadership strategica e supervisione delle operazioni dell'AI Hub
persona	2	300.000	Coltivare e gestire partnership strategiche per l'avvio dell'AI Hub
persona	2	200.000	Garantire l'efficienza delle operazioni quotidiane e dell'implementazione del programma.
persona	1	120.000	Guidare le iniziative AI di incubazione e accelerazione delle startup
persona	1	120.000	Promuovere programmi di collaborazione intersettoriale sull'IA
persona	1	120.000	Dirigere progetti di computing sostenibile in IA attraverso tutti i settori prioritari.
persona	1	120.000	Sviluppare progetti di IA idonei agli investimenti per lo sviluppo sostenibile
persona	1	100.000	Condurre iniziative di ricerca sulle applicazioni dell'IA in contesti di sviluppo
persona	2	120.000	Fornire un supporto programmatico e amministrativo in tutte le iniziative
		200.000	
spese annuali	1	100.000	IA specializzata e competenze settoriali specifiche per le aree prioritarie
spese annuali	1	100.000	Guida normativa e finanziaria per le iniziative di IA in mercati Africani
		700.000	
evento	10	500.000	Riunioni con comunità stakeholders e workshop collettivi nei paesi prioritari
missioni	100	200.000	Sostenere la partecipazione delle startup AI agli eventi e riunioni chiave del settore
		2.500.000	
programma	1	400.000	Finanziamenti, mentorship e risorse per le startup AI nei settori prioritari
programma	1	600.000	Sostegno a progetti di collaborazione sull'IA tra startup, aziende e governi.
programma	1	500.000	Finanziamenti per iniziative sostenibili di calcolo dell'intelligenza artificiale nei paesi prioritari
progetto	2	700.000	Risorse per la creazione di progetti di IA idonei per gli investimenti nello sviluppo sostenibile

Unità	Quantità p.a.	Costo totale in EUR p.a.	Ulteriore Descrizione
programma	1	300.000	Finanziamenti per la ricerca sulle applicazioni dell'IA in contesti di sviluppo
		80.000	
persona	11	44.000	Strumenti tecnologici e licenze essenziali per il personale dell'AI Hub
mese	12	36.000	Spese operative quotidiane per il funzionamento dell'AI Hub
		401.400	Gli oneri di supporto alla gestione generale (GMS) coprono i costi dell'organizzazione che non sono direttamente attribuibili a progetti o servizi specifici, ma sono necessari per finanziare le strutture aziendali, la gestione e i costi di supervisione dell'organizzazione. Nel maggio 2018, nell'ambito del più ampio pacchetto di riforme del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDS), gli Stati membri dell'ONU hanno introdotto un'imposta dell'1% sui contributi finanziari strettamente destinati ai progetti, servizi, attività legate allo sviluppo.
		5.281.400	

Le voci “unità-persona” e “quantità p.a.” fanno riferimento alla possibilità di avvalersi di consulenti e professionisti esterni dotati di specifiche competenze nei settori dell'intelligenza artificiale, del *machine learning* e dell'analisi dei dati. Quanto alle voci “eventi”, le spese previste riguardano le attività prodromiche alla organizzazione degli stessi (quali, a titolo esemplificativo, individuazione degli spazi ove si svolgeranno le iniziative, acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle attività), considerato che si tratta, sostanzialmente, di organizzare workshop, laboratori e sessioni di studio che prevedono il coinvolgimento delle imprese selezionate. Le spese di missione hanno a oggetto le spese riferite al viaggio, vitto e alloggio che il personale coinvolto nel programma dovrà sostenere per effettuare le trasferte nazionali e all'estero. Le attività sottese alle voci “programma/progetto” afferiscono ad attività di consulenza e supporto in favore delle PMI per la programmazione e lo sviluppo dei progetti presentati, per progetti di collaborazione.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
10	Istituzione del programma “Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile”, finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei	S	C	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
10	Riduzione Tabella A – MIMIT	S	C	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12, comma 10-bis
(Integrazione del Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS))

La norma prevede che, al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), il Comitato di indirizzo della ZLS sia integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante in questione è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo della disposizione in esame e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dalle norme in esame, si prevede che si applichino le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.

e ai suoi componenti non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che ai componenti del Comitato di indirizzo della ZLS non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 10-ter
(Modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma, alle lettere a)-d), reca modifiche alle norme di organizzazione e funzionamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

La RT annessa all'emendamento approvato in prima lettura ribadisce il contenuto delle norme, ne espone le finalità e la *ratio* e riferisce che le stesse hanno carattere ordinamentale. Pertanto, dalle disposizioni in oggetto non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, concordando sul carattere ordinamentale delle disposizioni riferito dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Articolo 12, commi da 10-*quater* a 10-*octies* (Ministero delle imprese e del *made in Italy*)

I commi 10-*quater*-10-*octies* recano modifiche alla normativa in materia di investimenti esteri e di dotazioni organica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In particolare, le norme:

- assegnano³⁹ un dirigente non generale alla segreteria tecnica operativa nell'ambito del fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, a valere sulle risorse allo stesso attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 44 del 2023⁴⁰ (comma 10-*quater*, lettere a e b));
- rideterminano l'entità del contingente del personale dirigenziale assegnato all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, istituita presso il predetto Ministero, con l'assegnazione di un dirigente generale (con corrispondente incremento della dotazione organica) e la riduzione dei dirigenti non generali da due a uno [comma 10-*quater*, lettera b)].

Il comma 10-*quinquies* assegna l'incremento di dotazioni organiche previsto per il MIMIT anche alla suddetta segreteria tecnica.

Il comma 10-*sexies* modifica l'articolo 1, comma 446, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che le procedure di reclutamento di 15 funzionari presso il Ministero in parola, autorizzate dalla medesima disposizione per il biennio 2023-2024, siano estese anche al 2025 e che il previsto conferimento di 2 incarichi dirigenziali non generali, ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, consentito dalla medesima disposizione, sia riferito ad un'unità di personale (comma 10-*sexies*);

Il comma 10-*septies*, per le finalità di cui al comma 10-*quater*, lettera b), autorizza la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-*octies* del presente articolo.

Il comma 10-*octies* prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2022 riducendo da 50 a 42 il contingente di personale di Area III di cui la medesima disposizione autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero in riferimento, nonché rideterminando e rimodulando l'autorizzazione di spesa prevista al comma 3 del medesimo articolo, portandola da euro 3.069.784 a decorrere dal 2025, a euro 2.854.508 per il 2025 e a euro 2.746.871 annui a decorrere dal 2026. L'articolo 26 vigente reca una specifica autorizzazione di spesa finalizzata all'assunzione di quindici unità di personale non dirigenziale, presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero dello sviluppo economico, da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, il **rappresentante del Governo** ha riferito sulla lettera b) del comma 10-*quater*⁴¹ che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al personale interessato del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

³⁹ Modificando l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

⁴⁰ La richiamata disposizione ha disposto, con riguardo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, specifiche autorizzazioni di spesa (euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024) per assunzioni a tempo indeterminato, (euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) per assunzioni a tempo determinato e (euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dal 2027) per spese di funzionamento.

⁴¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 35.

Ciò posto, ha evidenziato che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2022 reca le disponibilità necessarie a far fronte ai relativi oneri derivanti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione dei dati sottostanti sia alla determinazione degli oneri sia alle risorse utilizzate a copertura.

Per i profili di copertura, circa la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'assunzione di cinquanta unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero dello sviluppo economico, da inquadrare nella posizione economica iniziale dell'Area terza, ai fini dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami, preso atto della conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, andrebbe altresì assicurato che il Ministero possa svolgere le funzioni citate avvalendosi di un contingente di personale ridotto.

Articolo 12, comma 10-novies (Disciplina Investimenti Strategici)

Il comma 10-novies elimina il riferimento esclusivo ai grandi programmi di investimento esteri sul territorio italiano, inserendo altresì la possibilità che essi possano essere anche esteri, fatta eccezione per i programmi concernenti opere pubbliche sul territorio italiano espandendo, in tal senso, la possibilità del Consiglio dei ministri di dichiarare, con propria deliberazione e su proposta del MIMIT, il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi di investimento sul territorio italiano, sia nazionali, quindi, che esteri, che richiedono procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 12, commi 11 e 12 (Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di PP.AA.)

Il comma 11, inserendo il comma 164-bis nell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 105 del 2023 (ovvero i trattenimenti in servizio disposti ai sensi dei commi 1 e 2 di tale articolo), limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono risolvere, con un preavviso di almeno 6 mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (quindi 65 anni, rispetto ai 67 previsti), compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma

57, della legge n. 350 del 2003⁴², a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 (ovvero a pensione anticipata, con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne) e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 15% dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del SSN.

Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La RT annessa al DDL iniziale, sostanzialmente utilizzabile in quanto il comma 11 è stato solo marginalmente modificato, afferma che tale disposizione mira a disciplinare una limitata e transitoria deroga in relazione a quanto previsto dai commi 162-164 della legge n. 207 del 2024. Tenuto conto delle valutazioni effettuate in sede di legge n. 207 del 2024 e di quanto ora previsto, nonché delle specifiche fattispecie in esame, si stima derivino dalla presente disposizione i seguenti effetti finanziari:

(+ maggiore spesa; – minore spesa, valori in mln di euro)

Anno	Maggiore spesa pensionistica	Maggiore spesa per TFS (lordo fisco)	Maggiore spesa per TFS (netto fisco)	Maggiore spesa complessiva (lordo fisco)	Maggiore spesa complessiva (netto fisco)
2025	1,3			1,3	1,3
2026	4,1	3,0	2,3	7,1	6,4
2027	2,0	1,4	1,0	3,4	3,0
2028	0,9	-2,8	-2,0	-1,9	-1,1
2029	0,0	-1,6	-1,3	-1,6	-1,3
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

⁴² Si tratta dei pubblici dipendenti sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o che abbiano chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

(milioni di euro)

in milioni di euro													
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
11	Possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di risolvere, con un preavviso di sei mesi e nel limite massimo del 15% degli aventi diritto, il contratto di lavoro del personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'art. 24, c. 6, del D.L. 201/2011, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e a condizione che lo stesso abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione di cui all'art. 24, c. 10, del D.L. 201/2011	spesa pensionistica	S	C	1,3	4,1	2,0	1,3	4,1	2,0	1,3	4,1	2,0
		TFR/TFS	S	C		3,0	1,4		3,0	1,4		3,0	1,4
		TFR/TFS – effetti fiscali	E	T		0,7	0,4		0,7	0,4		0,7	0,4
12	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004		S	C	-1,3	-6,4	-3,0	-1,3	-6,4	-3,0	-1,3	-6,4	-3,0

Al riguardo, premesso che l'articolo 1, comma 164, della legge n. 207 del 2024 ha abrogato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che consentiva unilateralmente alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, di risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti con almeno 65 anni di età, si osserva che la norma in esame di fatto prevede una deroga a quanto soppresso ai sensi dell'appena citato articolo 1, comma 164, con riferimento alle annualità 2025 e 2026 e nel limite massimo del 15% dei soggetti in possesso dei richiesti requisiti anagrafici e contributivi.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non fornisce elementi che consentano una verifica della stima. D'altronde, non risultano utilizzabili le stime recate dalla RT all'ultima legge di bilancio, atteso che esse indicano gli effetti del citato comma 164 congiuntamente a quelli dei commi 162 e 163, relativi all'innalzamento dei limiti ordinamentali previsti dai singoli settori di appartenenza nell'ambito delle amministrazioni pubbliche: ciò preclude pertanto una valutazione degli effetti recati dalle disposizioni in esame effettuata in comparazione con quelli di cui al suddetto articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2025.

Nulla da osservare per i profili di copertura, anche alla luce del fatto che il rappresentante del Governo ha assicurato che il Fondo ISPE “reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 11, [...] e che le riduzioni disposte [...] non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo”⁴³.

⁴³ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 178.

Articolo 12, commi 13 e 14

***(Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture;
Sostegno al diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima;
Assunzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;)***

Il comma 13 al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei, prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione per l'agricoltura, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara. La Scuola è attivata, previo parere favorevole dell'ANVUR, tramite un decreto ministeriale con il quale si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre Università.

Il comma 13-bis, modificando l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 71 del 2024, amplia sia il novero delle disabilità che danno accesso al contributo per il sostegno allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima sia la tipologia delle istituzioni presso cui sostenere gli studi (oltre alle università sono ricompresi anche i corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Il comma 14, nel testo riformulato in prima lettura, prevede che a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che la previsione di cui al comma 13 non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo la Scuola di alta formazione – *Institute of Advanced Science for Agriculture* alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali e tenuto conto che alla promozione della medesima parteciperanno i soggetti privati, con risorse proprie.

Sul comma 14 afferma che la disposizione ha la finalità di rafforzare la struttura ministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tramite reclutamento di personale non dirigenziale, Area Assistenti e Area Funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Gli oneri assunzionali trovano copertura finanziaria sulla quota residua disponibile derivante dai risparmi di cessazione di personale degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 pari a euro 4.385.012,33 come si evince dalla tabella C allegata alla nota DFP-0077085-P-11/11/2024 che rimodula le autorizzazioni ad assumere concesse dal DPCM 10.11.2023. L'onere complessivo è stato calcolato secondo i parametri retributivi riportati nel medesimo DPCM 10.11.2023 pari a 35.408,25 per l'area Funzionari ed euro 29.155,855 per l'area Assistenti.

La disposizione autorizza altresì la spesa di euro 300.000 per l'anno 2025 per l'espletamento delle procedure concorsuali cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La quantificazione degli oneri per le predette procedure tiene conto della spesa autorizzata nel D.L.44/2023 per l'assunzione di un contingente pari a 90 unità di personale non dirigenziale.

Le modifiche al comma 14 e il comma 13-*bis* sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁴, ha confermato che il *budget* assunzionale derivante dai risparmi relativi alla cessazione dal servizio di personale negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 utilizzato ai fini delle assunzioni presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del comma 14, è pari a 4.385.012,33 euro e il *budget* per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, derivante dalle cessazioni dal servizio nei medesimi anni, è pari a 1.272.390,19 euro e sono idonei ad assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal medesimo comma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

⁴⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 35.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
14	Assunzione a tempo indeterminato di 96 unità di personale, di cui 68 da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 da inquadrare nell'area dei Funzionari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – procedure concorsuali	S	C	0,3			0,3			0,3		
	Riduzione Tabella A – MASAF	S	C	-0,3			-0,3			-0,3		

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 13, dal momento che la RT assicura che la norma non produce effetti a carico della finanza pubblica, non accedendo la Scuola di alta formazione alla ripartizione del contributo a favore delle Università non statali, e tenuto conto che alla promozione del medesimo organismo parteciperanno i soli soggetti privati, con risorse proprie, nulla da osservare.

Sul comma 13-bis non si formulano osservazioni, posto che le disposizioni intervengono sui criteri di assegnazione di un contributo già previsto a legislazione vigente e limitato entro un tetto di spesa. Considerato comunque che le norme, pur comportando un aumento della platea dei beneficiari, non stanziavano risorse aggiuntive, appare opportuno acquisire informazioni in merito a tale aumento e agli effetti che tale estensione potrebbe comportare sul contributo *pro capite* spettante ai beneficiari.

Con riferimento al comma 14, per i profili di quantificazione degli oneri assunzionali, si osserva che questi vengono stimati dalla RT partendo dal dato retributivo *pro capite* riferito rispettivamente al profilo di Funzionario (euro 35.408,25) e di Assistente (29.155,855) rinviando a tal fine a quanto indicato nel DPCM 10 novembre 2023 che ha autorizzato procedure di reclutamento e assunzioni a tempo indeterminato di personale in favore di varie amministrazioni. Al riguardo, posto che la tabella 3 del DPCM sembrerebbe riportare (per altro con esclusivo riguardo alla qualifica di Funzionario) il dato relativo al solo trattamento fondamentale (corrispondente al suddetto importo *pro capite*) si chiede di valutare la prudenzialità di siffatta stima alla luce dei corrispondenti importi indicati nel Conto annuale (aggiornamento 2022) che, con riferimento a tali profili, indica un trattamento complessivo *pro capite* annuo (lordo Stato) pari rispettivamente ad euro 44.439 per i Funzionari e ad euro 37.823 annui per gli Assistenti.

La RT riferisce altresì che il *budget* assunzionale disponibile, pari a euro 4.385.012,33, risulterebbe congruo a fronte di oneri che, sulla base dei dati di quantificazione riportati dalla medesima relazione tecnica, sono complessivamente determinabili in euro 2.974.029,14 annui dal 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni, pur considerato che alla luce dei summenzionati dati del Conto annuale, i medesimi oneri assunzionali potrebbero essere rideterminati in aumento in complessivi euro 3.816.256,00.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri assunzionali del comma 14, prendendo atto delle informazioni fornite dal Governo circa la sussistenza di risparmi relativi alle cessazioni di personale dal 2019 al 2022, non ci sono osservazioni.

In relazione all'autorizzazione di spesa per l'espletamento delle procedure concorsuali, alla luce delle conferme pervenute dal rappresentante del Governo in merito alle disponibilità esistenti a valere sugli stanziamenti richiamati dalla norma⁴⁵, nulla da osservare.

Articolo 12, comma 13-bis
(Sostegno al diritto allo studio degli studenti con disabilità gravissima)

Il comma 13-bis, modificando l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 71 del 2024, amplia sia il novero delle disabilità che danno accesso al contributo per il sostegno allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima nell'ambito delle risorse del Fondo *ad hoc* istituito appunto dall'articolo 15-bis, sia la tipologia delle istituzioni presso cui sostenere gli studi (oltre alle università statali e non statali legalmente riconosciute sono ricompresi anche i corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, **non risulta corredata di RT né di prospetto riepilogativo.**

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il contributo viene assegnato nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

Articolo 12, comma 14-bis
(Misure per gli organismi pagatori regionali)

La norma autorizza, fino al 31 dicembre 2027, gli organismi pagatori regionali ad assumere personale con qualifica non dirigenziale, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che le assunzioni consentite dalla norma devono avvenire nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione, non si hanno osservazioni da formulare.

⁴⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 18.

Articolo 12, comma 15

(Società Stretto di Messina S.p.A. e modifiche al trasferimento del fondo di parte corrente per gli Enti locali e della Provincia autonoma di Trento)

La norma modifica il comma 524, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, autorizzando la Società Stretto di Messina S.p.A. a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Inoltre, si modifica la disciplina di due fondi costituiti in favore degli enti locali dai commi da 898 a 901 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024. In particolare viene previsto che i suddetti fondi, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia per interventi in favore degli enti locali e della Provincia di Trento, siano ripartiti in favore dei Ministeri competenti per l'effettuazione dei singoli interventi e che tali fondi non vengano più, come previsto nel testo già vigente, anticipatamente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene, altresì, disposta la soppressione della previsione di cui al secondo periodo del comma 899 che prevedeva in capo della provincia autonoma di Trento l'obbligo di trasmettere, entro il 31 gennaio successivo all'annualità di riferimento del contributo, una rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che il comma 15, alla lettera a) assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre alle lettere b), c) e d), non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che l'ammontare delle risorse, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinate alla stipula dell'accordo tra la Società Stretto di Messina S.p.A. e il Consorzio per le autostrade siciliane, di cui all'articolo 12, comma 15, lettera a), finalizzato a definire meccanismi di compensazione per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo «Villafranca Tirrena» dell'autostrada A20 Messina-Palermo, è congruo rispetto alle finalità perseguite, fermo restando che gli oneri derivanti dal predetto accordo saranno contenuti entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 207 del 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo e dalla circostanza che gli oneri derivanti dall'accordo tra Società Stretto di Messina S.p.A. e il Consorzio per le autostrade siciliane saranno contenuti entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 524, della legge n. 207 del 2024, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 15-bis
(Revoca Sovrintendenti degli enti musicali trasformati in Fondazioni di Diritto privato)

Il comma 15-bis modifica la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche, prevedendo che lo stesso possa essere attribuito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età. Nella versione vigente si prevede invece che il sovrintendente cessi dalla carica, in ogni caso, al compimento di tale anno.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale della novella, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, commi 15-ter-15-novies
(Disposizioni in favore delle persone con disabilità)

Il comma 15-ter, integrando l'articolo 1, comma 236, della legge n. 207 del 2024, dispone che con DPCM – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo ivi previsto (con dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2025, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità) sulla base di atti di indirizzo delle Camere.

Il comma 15-quater, intervenendo sull'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge n. 213 del 2023, include la rilevanza a livello internazionale dei progetti per l'inclusione e il sostegno delle persone con disabilità fra i criteri che consentono l'accesso alle risorse previste dal precedente comma 210 (afferenti al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, avente una dotazione di 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025).

Il comma 15-quinquies, modificando i commi 231 e 232 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, estende anche al 2026 l'autorizzazione ivi recata nei confronti dell'INPS a conferire incarichi per prestazioni professionali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro. Viene poi integrata con 7 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa per spese di funzionamento recata nei confronti dell'INPS dall'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024.

Il comma 15-sexies, intervenendo sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024, prevede che l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7 di detto articolo per far fronte alle assunzioni a tempo indeterminato autorizzate in favore dell'INPS per il biennio 2024-2026 dal comma 6 del medesimo articolo 9 (1.069 medici legali, 142 funzionari amministrativi e 920 funzionari sanitari) – che vengono riferite anche al 2026 – pari a 71.629.183 euro per il 2025 e a 215.371.872 euro annui a decorrere dal 2026 sia rideterminata in 165.196.120 euro per il 2026 e in 215.371.872 euro annui a decorrere dal 2027 (lettere a) e b), numero 1). Inoltre, la spesa autorizzata pari a 1.625.593 euro per il 2025 e a 198.244 euro annui a decorrere dal 2026, per le spese di funzionamento, prevista dal medesimo comma 7 al secondo periodo, è rideterminata in 6.625.593 euro per il 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e in 198.244 euro annui a decorrere dal 2026 per le spese di funzionamento (lettera b), numero 2).

Il comma 15-septies, modificando l'articolo 1, comma 211, della legge n. 213 del 2023, integra le finalità dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2027 ivi prevista, includendovi il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle

persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2024.

Il comma 15-*octies* incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023 disposta in favore dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità per interventi di settore di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024 (finalizzato a garantire attività formativa in materia di assistenza) è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo n. 20 del 2024, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

Il comma 15-*novies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 15-*quinquies*, 15-*sexies*, lettera b), numero 2), e 15-*octies*, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-*sexies*, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, **non risulta corredata di RT né di prospetto riepilogativo.**

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che tutti gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa.

Per quanto attiene ai profili di copertura si rileva che le relative risorse scaturiscono dalla rimodulazione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2024, disposta dalla citata lettera b), numero 1), del comma 15-*sexies* dell'articolo 12 in esame, relativa ad assunzioni di personale da parte dell'INPS. In particolare, in considerazione del differimento all'anno 2026 delle citate assunzioni previsto dalla norma in esame, la predetta autorizzazione di spesa, per la quota di 51.629.183 euro per l'anno 2025, si rende integralmente disponibile, mentre per l'anno successivo essa viene ridotta da 215.371.872 euro a 165.196.120 euro, rendendo in tal modo disponibili ulteriori risorse pari a 50.175.700 euro per l'anno 2026. Ciò posto, si prende atto che la disposizione prevede l'utilizzo di risorse per un importo superiore rispetto a quello degli oneri cui si intende provvedere, al fine di assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari – evidentemente quelli in termini di fabbisogno e indebitamento netto -, giacché alle risorse di cui si prevede l'utilizzo, in quanto relative ad assunzioni di personale, erano associati, sui medesimi saldi, effetti riflessi di segno positivo in termini di entrate fiscali e contributive.

Articolo 12, comma 15-*decies*-15-*undecies* (Utilizzo del personale di Ales Spa da parte del Ministero della cultura)

I commi 15-*decies* e 15-*undecies* modificano la disciplina che consente al Ministero della cultura di avvalersi delle prestazioni offerte dalla società in house Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza nei musei e negli altri luoghi e istituti della cultura, nonché per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. In particolare, le novelle introdotte autorizzano il Ministero della cultura ad avvalersi direttamente delle

prestazioni della società *in house* Ales Spa anche per il 2026 e per il 2027, senza effettuare la preventiva verifica volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente. Inoltre, è soppressa la norma che, per l'affidamento in esame, esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato rispetto agli affidamenti di servizi o forniture a società *in house*. Si prevede, infine, l'assegnazione di un contributo alla citata società, anche per le due annualità aggiuntive, pari a 500.000 euro per ciascuno di tali anni.

Il comma, introdotto nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto, non ci sono osservazioni.

Sui profili di copertura finanziaria, dal momento che si provvede a tal fine, per un onere pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura, verificato che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 16

(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)

Il comma 16, alle lettere a) e b), interviene in materia di disciplina della composizione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. Prevede inoltre che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

La RT annessa al DDL iniziale sul comma 16, sulla lettera a), evidenzia che, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella procedura di nomina della Commissione prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, viene modificata la previsione vigente, secondo cui i dipendenti pubblici devono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, prevedendo che il collocamento fuori ruolo o in aspettativa non sia più obbligatorio, ma costituisca una mera facoltà, da esercitare a richiesta dell'interessato.

Sulla lettera b) precisa, invece, che, nel caso in cui sia nominato Segretario generale della predetta Commissione un dipendente pubblico, questi debba essere collocato fuori ruolo o in aspettativa o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza, in ragione della peculiarità dell'incarico e della maggiore gravosità dei

compiti che incombono sul Segretario generale. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

Assicura che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i costi del presidente e dei componenti della Commissione e quelli del Segretario generale sono già finanziariamente coperti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della modifica e tenuto conto che i componenti della Commissione sono già finanziariamente coperti a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 12, commi 16-bis e 16-ter
(Incarichi degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 16-bis, in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, autorizza una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021.

Il comma 16-ter provvede ai relativi oneri, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere.

Articolo 12, commi da 16-quater a 16-septies
(Incremento dell'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto)

I commi prevedono specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) in materia di personale del Corpo delle Capitanerie di porto. In particolare:

- all'articolo 812-*bis*, lettera b), il numero degli ammiragli di divisione e corrispondenti della dotazione organica del grado di ammiraglio è portato da 27 a 28 (+1) (comma 16-*quater*, lettera a));
- all'articolo 814, comma 1, la dotazione organica complessiva degli ufficiali del ruolo normale del Corpo è incrementata di 1 unità (portando da 1.069 a 1.070 la dotazione organica complessiva e da 756 a 757 quella riferita specificamente al ruolo normale) [comma 16-*quater* lettera b), n. 1], con un incremento, in particolare, di quella relativa agli ammiragli ispettori che viene corrispondentemente incrementata di 1 unità (passa da 5 a 6) [comma 16-*quater*, lettera b), n. 2].

Viene, inoltre, aggiornato il quadro V della Tabella 2 di cui all'articolo 1136-*bis* con riguardo al grado di ammiraglio ispettore alla luce della modifica intervenuta all'articolo 814 (comma 16-*quater*, lettera c)).

In attuazione del comma 16-*quater* e per colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del COM, per il 1° luglio del 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di ammiraglio ispettore (comma 16-*sexies*).

Per l'attuazione dei commi 16-*quater* e 16-*sexies*, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per il 2025 ed euro 228.630,65 a decorrere dal 2026 (comma 16-*quinquies*).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 16-*septies*).

I commi 16-*quater*-16-*septies*, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁶, ha chiarito che si è proceduto alla quantificazione, rispettivamente, considerando la differenza tra la retribuzione annua di un ammiraglio ispettore e un contrammiraglio, parametrata su sette mensilità, nonché considerando l'ammontare annuo della retribuzione lorda spettante a un ammiraglio ispettore, attesa la necessità di procedere alla ulteriore promozione aggiuntiva da ammiraglio ispettore con decorrenza dal 1° luglio 2025.

Sul punto, ha segnalato che la predetta ulteriore promozione aggiuntiva, da effettuare in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, oltre a rendere il numero degli ammiragli ispettori coerente con le posizioni organizzative per tale grado già previste a legislazione vigente, garantirà, in aderenza al principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione, che vi sia piena corrispondenza tra grado rivestito e incarico assunto, ponendo termine in tal modo a contenziosi scaturenti dal disallineamento discendente dall'impiego di ufficiali destinati ad assumere un incarico superiore rispetto al grado rivestito. Per effetto di tali disposizioni, infatti, con le due promozioni ad ammiraglio ispettore che avverranno il 1° luglio 2025 si avrà un numero di ufficiali con tale grado pari al numero delle posizioni organizzative oggi esistenti.

⁴⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagine 35-36.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo relativamente ai profili di quantificazione, pur considerando gli elementi informativi aggiuntivi forniti dal rappresentante del Governo, richiamando quanto previsto dai commi 3 e 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità, andrebbero forniti i dati e i parametri sottostanti la stima degli oneri recati dalle disposizioni.

Per i profili di copertura finanziaria non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento ridotto dalla norma reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento.

Articolo 12, commi 16-*octies* e 16-*novies* (Conservazione atti notarili)

I commi 16-*octies* e 16-*novies* intervengono sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, il nuovo comma 16-*octies* prevede la possibilità per i notai di avvalersi della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato per la conservazione di taluni atti, se informatici, prima che siano adottati i decreti attuativi recanti regole tecniche previsti dall'articolo 66-*bis* della legge sul notariato, nonché l'estensione di tale regime di conservazione anche alle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 62-*ter* della legge n. 89 del 1913, e per la tenuta di tutti i repertori e i registri cui il notaio è obbligato, formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-*bis* della medesima legge. Inoltre, viene previsto che la struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato fornisca all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso anche allo scopo di consentire il trasferimento agli archivi notarili delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo, nonché dei repertori e dei registri formati e conservati su supporto informatico ai sensi dell'articolo 66-*bis* della legge n. 89 del 1913. Viene altresì stabilito che, con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili, venga disciplinato non solo il trasferimento degli atti, ma anche delle copie informatiche, dei registri e dei repertori di cui al comma in esame, presso gli uffici periferici, e non più genericamente "le strutture", dell'Amministrazione degli archivi notarili.

I commi 16-*octies*-16-*novies*, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT.**

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁷, ha assicurato sul comma 14-*octies*, che la conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento all'Amministrazione degli archivi notarili.

⁴⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 36.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerando le assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Articolo 12, comma 16-decies
(Punto franco del Porto vecchio di Trieste)

La norma reca modificazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2014 in materia di Punto franco del porto vecchio di Trieste, disciplinato dai commi da 618 a 620, ai quali non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, le novelle:

- modificano i commi 619 e 620, aggiornando la definizione dell'Autorità portuale con quella di "Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale" attualmente in vigore;
- inseriscono il comma 619-bis, prevedendo che, al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale possa delegare il comune di Trieste a svolgere la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbe assicurato che allo svolgimento delle eventuali attività delegate il comune di Trieste vi possa adempiere senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 12, comma 16-undecies
(Incremento dello stanziamento per il Consorzio Interuniversitario CINECA)

Il comma 16-undecies incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio Interuniversitario CINECA, al fine di far fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26. In merito alla copertura degli oneri connessi a tale disposizione, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, il comma dispone che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 16-*undecies*, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo per i profili di quantificazione, andrebbero forniti i criteri e parametri adottati nella quantificazione dello stanziamento al fine di verificarne il grado di adeguatezza rispetto alla finalità della norma.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che si provvede a tal fine a valere dei fondi speciali di parte corrente, riducendo gli accantonamenti riferibili al Ministero dell'università e della ricerca, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 12, commi 16-*duodecies* e 16-*terdecies*
(Disposizioni concernenti la struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto)

Il comma 16-*duodecies* apporta modificazioni al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 129 del 2012, al fine di autorizzare la spesa di 37.800 euro per il 2025 per le esigenze della struttura commissariale istituita per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.

Il comma 16-*terdecies* provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12, comma 16-*quaterdecies*
(Incremento della dotazione organica di INDIRE)

La disposizione inserisce all'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 il nuovo comma 2-bis, in base al quale, ai fini della riorganizzazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale.

La medesima disposizione dispone che alla copertura dei relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si prevede inoltre che INDIRE provveda alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina il piano triennale di attività, con cui gli enti pubblici di ricerca determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di

fabbisogno del personale, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁸, ha assicurato che gli oneri derivanti dall'incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale non generale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa sono stati quantificati considerando i trattamenti economici riconosciuti dalla contrattazione collettiva, applicando altresì gli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva per il triennio 2022-2024 e il triennio 2025-2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando i sommari elementi forniti dal rappresentante del Governo, si rileva l'opportunità di acquisire una RT recante l'illustrazione dei dati sottostanti la determinazione degli oneri recati dalle norme in riferimento, conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito alle risorse rinvenibili nel bilancio autonomo INDIRE.

Articolo 12, commi 16-*quinquiesdecies* e 16-*sexiesdecies* (Composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

Il comma 16-*quinquiesdecies* interviene in materia di composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione elevando da 36 a 39 i componenti dello stesso e stabilendo che i tre componenti aggiunti sono nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Chiarisce inoltre che le norme che consentono l'esonero dal servizio nelle scuole statali si applicano a tutti i componenti del Consiglio.

Il comma 16-*sexiesdecies* dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, quantificati in 331.100 euro per l'anno 2025 ed in 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I commi, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁴⁹, in riferimento al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, oggetto di riduzione con finalità di copertura

⁴⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 36.

⁴⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 36.

degli oneri derivanti dal comma 16-*sexiesdecies* in esame e dalle modifiche introdotte all'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame, ha assicurato che questo reca le necessarie disponibilità e che le riduzioni previste non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame aumenta di 3 unità il numero dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, portandolo da 36 a 39. I relativi oneri sono determinati in euro 331.100 per il 2025 e in 993.300 euro annui a decorrere dal 2026. Sul punto si rileva l'opportunità di acquisire i dati utilizzati per la determinazione degli oneri.

Per i profili di copertura finanziaria, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo non ci sono osservazioni. Posto che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche risulta attualmente iscritto sui distinti capitoli 1194, 1195, 1196, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che fanno riferimento ai diversi cicli di istruzione, sarebbe opportuno acquisire puntuali indicazioni sui capitoli di spesa oggetto di riduzione⁵⁰.

Articolo 12, comma 16-*septiesdecies* (Mobilità del personale del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica)

Il comma è finalizzato a rafforzare la capacità amministrativa e potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Nello specifico, la norma in esame prevede, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, che per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il MASE non si applica il limite indicato all'art. 30, comma 1-*quinquies*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in forza del quale per il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità previste.

Il comma, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁵⁰ Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, le risorse disponibili su ciascuno dei predetti capitoli risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti per il corrente anno finanziario, anche considerando la riduzione apportata ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del provvedimento in esame.

Articolo 12, commi 16-duodevicies e 16-undevicies
(Applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di
rilevante interesse culturale delle limitazioni di spesa per assunzioni a tempo
indeterminato)

Le disposizioni posticipano dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale della previsione, inserita nella legge di bilancio per l'anno 2025, che riduce, per una serie di enti, i limiti massimi di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, per un importo pari al 25 per cento rispetto a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente⁵¹.

Il comma 16-duodevicies in esame novella il citato comma 830, al fine di posticipare dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione della disciplina sopra citata alle fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale. In particolare, con la lettera a), si sopprime il riferimento a tali enti dalla lista di destinatari della norma sopra descritta; con la lettera b) si aggiunge un periodo finale al comma novellato, nel quale si prevede che le disposizioni ivi previste si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026.

Il comma 16-undevicies dispone in ordine alla copertura degli oneri conseguenti alle novelle disposte dal comma 16-duodevicies, che comportano, rispetto al quadro vigente, un effetto negativo in termini di risparmio previsto nell'anno 2025. A tali oneri, pari a euro 2.250.000 annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Il comma, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵², il **rappresentante del Governo** ha confermato che la disposizione esclude le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale dall'applicazione, per l'anno 2025, della riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali derivanti dalle cessazioni nell'anno precedente. Ha fatto presente che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte alle riduzioni disposte, con finalità di copertura o di compensazione degli effetti finanziari, dal provvedimento in esame, senza che le medesime riduzioni pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁵¹ Gli enti destinatari di tale previsione sono le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale e le altre amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

⁵² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pag. 36-37.

Al riguardo, pur prendendo atto delle assicurazioni fornite dal Governo, appare necessario che siano forniti i dati sottostanti la quantificazione dell'onere.

Sui profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 16-*undecies* dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-*duodevices*, pari a euro 2.250.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta disponibile, per l'anno 2025, un importo pari a euro 41.979.566.

Articolo 12, comma 16-*vicies*
(Libera professione nel settore artistico di talune categorie di dipendenti delle istituzioni AFAM)

La disposizione consente agli accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia pregiudizievole all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.

Il comma, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerate le condizioni cui è subordinata la possibilità riconosciuta dalla norma in oggetto, che fanno salve le attività prestate presso gli AFAM dai soggetti di cui trattasi.

Articolo 12, comma 16-*vicies semel*
(Finanziamento di operazioni di restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz)

Il comma in esame, introdotto in prima lettura, introduce nell'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dopo il comma 7-*bis*, un nuovo comma, il comma 7-*ter*, il quale prevede che per le finalità di cui al comma 7-*bis*, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, per l'anno 2025, alla spesa di 556.960,00 euro. Il comma 7-*bis* citato dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz con una autorizzazione di spesa pari a 900.000 euro per l'anno 2008, provvedendo ai conseguenti oneri mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. La norma

prevede che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵³, il **rappresentante del Governo** ha fatto presente che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte alle riduzioni disposte, con finalità di copertura o di compensazione degli effetti finanziari, dal provvedimento in esame, senza che le medesime riduzioni pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere indicato costituisce un limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12-bis

(Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione)

La norma interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, come segue:

- viene limitata, mediante l'inserimento di un comma 2-bis all'articolo 2 l'inconfiribilità di incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), prevista per i componenti di organo politico di livello regionale e locale nel biennio precedente, agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001⁶² e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000⁶³;
- è stabilito, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 4-bis all'articolo 12, che le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali previste dal citato articolo 12 non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁵³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 37.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

Articolo 12-ter
(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo interviene sulla disciplina dei rapporti intercorrenti tra procedimento disciplinare e procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, apportando specifiche modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. La norma, in particolare, novella:

- il comma 1, che nel testo vigente fa salva in ogni caso, anche se il procedimento disciplinare è sospeso, la possibilità di adottare la sospensione dal lavoro o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente. La novella prevede che la sospensione dal lavoro e gli altri provvedimenti cautelari possano essere adottati fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge n. 19 del 1990⁵⁴ (comma 1, lettera a));
- il comma 2, che nel testo vigente prevede la possibilità di riapertura del procedimento disciplinare, già concluso con l'irrogazione di una sanzione, in seguito alla definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione la quale riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso. La novella estende la possibilità di riapertura del procedimento anche ai casi di definizione del procedimento penale con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione [comma 1, lettera b)].

L'articolo è stato inserito in prima lettura ed è al momento privo di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

Articolo 12-quater
(Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1, al fine di far fronte alle esigenze del SSN e di garantire i LEA, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, autorizza le aziende del SSN, sino al 31 dicembre 2026, a prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022 (72 anni, quindi fino a 73 anni), il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il SSN di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992.

⁵⁴ L'articolo 9, nelle parti oggetto del rinvio, prevede che la sospensione cautelare dal servizio, disposta a causa del procedimento penale, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, decorso il quale il provvedimento cautelare è revocato di diritto.

Il comma 2, al fine di adeguare il reclutamento del personale del SSN alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal PNRR, demanda a uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, l'aggiornamento della disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del SSN.

Il comma 3, modificando l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, reca una disposizione di coordinamento per tenere conto della modifica apportata dal comma 2⁵⁵.

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, **non risulta corredata di RT né di prospetto riepilogativo.**

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che alla norma di cui all'articolo 4, comma 9-*octiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022, che innalzava da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN, non erano ascritti effetti finanziari. Infatti, la relativa RT assicurava che la predetta possibilità non determina alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, posto che il personale medico coinvolto avrebbe continuato a ricoprire il ruolo già assegnato presso l'azienda sanitaria di riferimento che altrimenti avrebbe dovuto essere assegnato ad altro medico. Anzi, la RT affermava che si sarebbe determinato un risparmio di spesa dettato dal mancato accesso al trattamento pensionistico dei medici trattenuti in servizio. Ovviamente analoghi ragionamenti valgono per l'ulteriore differimento in esame.

Nulla da osservare sui commi 2 e 3, alla luce della loro natura ordinamentale.

Articolo 12-*quinquies* ***(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)***

Il comma 1 incrementa le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni a decorrere dall'anno 2027. Tale incremento è funzionale, secondo quanto esplicitato nella norma, a garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio unionale e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. Le risorse stanziato vanno ad incrementare quelle recate dal Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, istituito dalla legge di bilancio 2023.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri connessi all'incremento delle risorse per l'ACN disposte dal comma 1 attraverso una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la gestione della cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

⁵⁵ L'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, prevede che alla dirigenza sanitaria si acceda mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del DPR n. 483 del 1997, ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.

Il comma 3 dispone che tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore deve possedere il nulla osta di sicurezza («NOS») di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il comma 4 prevede, al primo periodo – oltre a quanto previsto dal comma 3 in relazione al requisito del nulla osta di sicurezza previsto per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore e per le medesime finalità di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico – per il medesimo personale dell'ACN, appartenente a tali segmenti professionali, che abbia tenuto comportamenti che determinino il venir meno del rapporto fiduciario – in relazione alle competenze dell'Agenzia in materia di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico – è disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la medesima Agenzia, stabilendosi, conseguentemente, al secondo periodo, la sua ricollocazione, anche in sovrannumero, con salvaguardia della posizione giuridica maturata, presso la pubblica amministrazione o l'ente pubblico di originaria appartenenza, ovvero presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora esso non provenga da altra pubblica amministrazione o da altro ente pubblico o la sua ricollocazione, presso questi ultimi, non risulti possibile per altra causa. Si specifica, al terzo periodo, che tale cessazione può essere disposta anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare mentre, al quarto periodo, si precisa che la ricollocazione è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione. Al quinto periodo, quindi, si prevede che con il provvedimento di ricollocazione è disposto un assegno riassorbibile ad personam in caso di differenziali retributivi tra il trattamento economico complessivo in godimento presso l'Agenzia e quello previsto presso l'amministrazione di destinazione, precisandosi, al sesto periodo, che tale differenziale grava sulle risorse destinate al personale contenute nel capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 82/2021 per far fronte agli oneri conseguenti all'istituzione della medesima ACN. Si prevede, da ultimo, al settimo periodo, che tali disposizioni si applicano altresì per la ricollocazione del personale dell'Agenzia nei casi di mancato conseguimento, rinnovo o revoca del nulla osta di sicurezza.

Il comma 5 rinvia, a fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, alle disposizioni, per quanto compatibili, in materia di destituzione per motivi disciplinari, recate dal regolamento del personale dell'ACN di cui al DPCM 9 dicembre 2021, n. 224 (art. 71) Il citato DPCM individua una disciplina dettagliata del procedimento disciplinare (artt. 74 e seguenti) articolata come segue: comunicazione all'interessato delle contestazioni relative alle presunte mancanze; possibilità del dipendente di presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni; deferimento alla Commissione di disciplina, nel caso di sanzione superiore alla censura, e contestuale sospensione cautelare del dipendente; l'eventuale sanzione disciplinare è irrogata dal direttore generale sentito il parere della Commissione di disciplina.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**

Durante l'esame in prima lettura, il **rappresentante del Governo**⁵⁶ ha fatto presente, che i Fondi di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e il Fondo da ripartire per la gestione della cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022, recano le disponibilità finanziarie necessarie a far fronte alle riduzioni disposte, con finalità di copertura o di compensazione degli effetti

⁵⁶ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 22 aprile 2025, pag. 37.

finanziari, dal provvedimento in esame, senza che le medesime riduzioni pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei medesimi Fondi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Al comma 3 viene disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche prescindendo dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare, per il direttore centrale e il direttore che abbiano tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. La cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta esclusa la ricollocazione presso gli organi di informazione e sicurezza, le Forze armate e le Forze di polizia. La ricollocazione è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al successivo comma 5 (comma 3). A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dal 2025. Al trasferimento delle risorse dal Fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri derivanti dalla costituzione del suddetto fondo appaiono configurati come limiti massimi di spesa e che l'applicazione della disposizione è funzionalmente correlata all'eventuale rimodulazione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

Per i profili di copertura, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge n. 197 del 2022.

Tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma 899, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il suddetto Fondo è iscritto sul capitolo 3081 del citato stato di previsione e reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 4.853.360 euro per l'anno 2025, di 7.195.020 euro per l'anno 2026 e di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta accantonato l'importo previsto a copertura per l'anno 2025, con disponibilità residue pari a 3.853.360 euro.

Al riguardo, nell'evidenziare che l'utilizzo del Fondo in esame sembra sostanzialmente riconducibile alle finalità istitutive dello stesso, alla luce delle conferme intervenute durante l'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, si ricorda che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025 e che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risulta disponibile, per l'anno 2025, un importo pari a euro 41.979.566. Non si formulano pertanto osservazioni.

Articolo 13

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

Il comma 1 dispone che l'Unione Italiana Tiro a Segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a e che i rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a., sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. L'Unione Italiana Tiro a Segno provvede all'attuazione del comma in esame nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, alla lettera a), stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto.

La lettera b) prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la disposizione di cui al comma 1 ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Unione Italiana Tiro a Segno reperisce gli oneri finanziari necessari al proprio funzionamento attraverso i soli proventi derivanti dal tesseramento sportivo, dalle iscrizioni alle gare, dalle quote di iscrizione ai vari campionati, dalle sponsorizzazioni, dalle tasse di gara, dalle quote di affiliazione e dalle quote sugli iscritti

che generano un flusso in entrata per un ammontare complessivo di circa 3,26 milioni di euro annui a cui si aggiungono i contributi erogati in favore delle federazioni sportive per il tramite della società Sport e Salute Spa che ammontano a circa 4,4 milioni di euro annui. La normativa di dettaglio contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, che non viene abrogata dalla presente norma, all'articolo 63, comma 1, lett. d) prevede espressamente che la UITS finanzi le proprie attività con "eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato". Nello specifico, una parte dei proventi federali pari a 1 milioni di euro verrebbe destinato al funzionamento e utilizzato a copertura delle esigenze federali che saranno determinate in base alle funzioni affidate tramite il contratto di servizio con assegnazioni di contributi finalizzati alle relative attività programmate annualmente per sostenere le spese per le risorse umane UITS e Sport e Salute Spa.

La disposizione prevede per la UITS lo stesso modello già in uso per il CIP.

In particolare, la UITS attiverà il contratto di servizio con Sport e salute S.p.A., a decorrere dall'esercizio 2025, a copertura del fabbisogno delle risorse umane e strumentali ad oggi in essere, con un costo complessivo di partenza ad oggi stimato pari circa a euro 410.294,12, con risorse che saranno rinvenute nel bilancio della UITS senza che ciò possa compromettere le attività in essere e programmate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il contratto di servizio avrà durata annuale, e potrà essere modificato dalla UITS in ragione della variazione in aumento (o decremento) del fabbisogno di risorse umane e strumentali, il tutto sempre nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla misura di cui al comma 2, lettera a), non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in base alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2, lettera b), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il collocamento nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze avviene nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1, alla luce degli elementi informativi forniti dalla RT secondo cui i contratti di servizio verranno comunque rinnovati con cadenza annuale e nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Unione Italiana Tiro a Segno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nulla da osservare.

Quanto alle misure di cui al comma 2, lettere a) e b), alla luce delle rassicurazioni della RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 13-bis
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza)

Il comma 1 stabilisce che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 580 del 1993 (ovvero rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela dei consumatori), che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.

Il comma 2 esclude comunque l'applicazione ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 580 del 1993 (ovvero alle CCIAA) del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 (ovvero il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza).

Il comma 3, modificando l'articolo 79, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, prevede che la disposizione appena richiamata non si applichi neppure alla società di trasporto aereo ITA.

Il comma 4 conferma l'efficacia, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, delle disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, relative al divieto di cumulo tra la pensione ottenuta con quota 100 (e successive versioni) con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Il comma 5 esclude l'applicazione del quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ai sensi del quale si considerano idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso) alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 112 del 2023 (quindi successivamente al 17 agosto 2023), le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità.

Il comma 6, integrando l'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023, prevede che anche le CCIAA fino al 31 dicembre 2026 possano assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale, fino al 20% delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno un'unità. Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego di dette assunzioni, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a 60 unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.

Il comma 7 dispone che per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 (previsto per finalità di tutoraggio ecc, facoltativamente, per i lavoratori che hanno raggiunto l'età per il pensionamento d'ufficio), può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, **non risulta corredata di RT né di prospetto riepilogativo.**

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del carattere ordinamentale del comma 1, dell'assenza di effetti ascritti al divieto oggetto di deroga ai sensi dei commi 2 e 3, della portata confermativa della disciplina esistente sancita dal comma 4, della natura meramente procedurale del comma 5, nonché del fatto che il comma 6 opera nel limite di un'aliquota delle facoltà assunzionali esercitabili a legislazione vigente, conferendo inoltre alle CCIAA una possibilità, senza introdurre obblighi, e non introducendo deroghe alla disciplina dei vincoli di bilancio degli enti pubblici e che anche la disposizione di cui al comma 7 opera a valere sulle facoltà assunzionali previste.

Articolo 14, commi 1-5

(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

Il comma 1 al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituisce, a decorrere dall'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Rinvia ad uno o più DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del fondo, di cui al comma, tra le predette amministrazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (si tratta di risorse previste per il triennio 2019-2021 per far fronte agli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico).

Il comma 1-bis, inserito in prima lettura, prevede che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dalla disposizione in esame. In caso di mancata rilevazione dei predetti dati in sede di conto annuale e fino alla regolarizzazione di tale adempimento, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incremental.

Il comma 2 incrementa di euro 90.000,00 la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate, per dare all'Agenzia Italiana per la Gioventù un'operatività maggiormente efficiente ed efficace. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dal 2025, riducendo corrispondentemente il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, di cui all'art. 19 L. n. 230/1998.

Il comma 3 reca la disciplina le modalità attraverso cui l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) deve procedere all'inquadramento giuridico del personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trasferito ad ANSIFA con decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021. Ai fini dell'inquadramento del suddetto personale, il comma 3 dell'articolo 14 prende in considerazione l'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento stabilito dal già citato art. 6. Si prevede che: alla lettera a) al personale di ex area I venga attribuita la corrispondente area A del CCNL comparto Funzioni Centrali, con riferimento alle tabelle dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC); alla lettera b) al personale di ex area II venga attribuita la corrispondente area B; -alla lettera c) al personale di ex area III venga attribuita la corrispondente area C. La norma è finalizzata altresì alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite. Nel dettaglio, si prevede che al personale trasferito vada riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione, sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3 dell'articolo 14, si dispone che l'Agenzia proceda alla soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, a decorrere dalla data dell'inquadramento del 1° gennaio 2022. Da tale soppressione conseguirà in capo all'Agenzia la corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

Il comma 4 consente la destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per l'anno 2025 e a 5.000.000 euro per l'anno 2026, del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ai fini della corresponsione, entro il 31 dicembre 2026 e con modalità tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti massimi, al personale del medesimo Ispettorato della quota non ancora erogata dell'indennità di amministrazione relativa al periodo 1° marzo 2022-31 dicembre 2022. La corresponsione di tale quota di indennità viene prevista in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 dell'11 dicembre 2024-23 gennaio 2025. Alla copertura si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 5 autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali ai parametri specificati dal DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia sul comma 1 che ivi si prevede l'istituzione di un fondo, con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa per il personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il fondo viene

ripartito tra le amministrazioni di cui al primo periodo con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 2 incrementa il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia Italiana per la Gioventù di 90.000 euro annui a decorrere dal 2025 al fine di consentire all'ente medesimo una più efficiente ed efficace operatività dell'Ente.

L'Agenzia è, infatti, chiamata a gestire i Programmi europei Erasmus+, con riferimento ai settori Gioventù e sport e Corpo europeo di solidarietà, nonché le attività che derivano dalle nuove finalità istituzionali riconosciute all'Ente, con un'assunzione di responsabilità maggiori e relativo aumento del carico di lavoro in capo al personale dipendente.

Agli oneri, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

La Relazione illustrativa in relazione al comma 2 reca il seguente quadro di sintesi:

Stipendio tabellare ed indennità												
Qualifica	Area Retributiva	Fascia Retributiva	Stipendio tabellare e indennità				Oneri riflessi				Totale stipendi e oneri	TOTALE GENERALE
			Stipendio	IVC	IA	Totale	INPS	TFR	IRAP	Totale		
Funzionario	Terza	F3	25.038,33	187,79	3.112,08	28.338,20	6.857,84	2.176,37	2.408,75	11.442,97	39.781,17	39.781,17
Funzionario	Terza	F1	22.885,79	171,64	2.772,72	25.830,15	6.250,90	1.983,76	2.195,56	10.430,21	36.260,36	36.260,36
Istruttore	Seconda	F2	19.714,14	147,86	2.246,40	22.108,40	5.350,23	1.697,93	1.879,21	8.927,37	31.035,77	31.035,77
Addetto	Prima	F1	17.749,95	133,12	1.834,20	19.717,27	4.771,58	1.514,29	1.675,97	7.961,83	27.679,10	27.679,10

Progressioni economiche - TITOLO III - CAPO IV CCNL 14/9/2007														
Qualifica	Area e Fascia Retributiva attuale	Area e Fascia Retributiva di destinazione	Stipendio tabellare e indennità				Oneri riflessi				Totale Stipendi e oneri	TOTALE GENERALE	Fabbisogno per progressione economica pro capite*	Progressioni 2016
			Stipendio	IVC	IA	Totale	INPS	TFR	IRAP	Totale				
Funzionario	Terza - F3	Terza - F4	27.504,13	206,28	3.370,44	31.080,85	7.521,57	2.387,01	2.641,87	12.550,45	43.631,30	43.631,30	3.850,13	7.700,26
Funzionario	Terza - F1	Terza - F2	23.704,31	177,78	2.772,72	26.654,81	6.450,46	2.047,09	2.265,66	10.763,21	37.418,02	37.418,02	1.157,66	2.315,32
Istruttore	Seconda - F2	Seconda - F3	20.986,41	157,40	2.483,28	23.627,09	5.717,76	1.814,56	2.008,30	9.540,62	33.167,71	33.167,71	2.131,94	14.923,56
Addetto	Prima - F1	Prima - F2	18.387,47	137,91	1.834,20	20.359,58	4.927,02	1.563,62	1.730,56	8.221,20	28.580,78	28.580,78	901,67	901,67
Primo Scatto												8.041,40	25.840,81	24.939,14
														50.779,95

(*) calcolato come differenza tra la fascia attuale e quella di destinazione

Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che l'Agenzia, a partire dal 2017, non ha proceduto ad effettuare progressioni economiche e che non si dispone, ad oggi, di risorse economiche necessarie all'interno del Fondo risorse decentrate per attivare nuove procedure per le progressioni economiche, si pone l'opportunità di incrementare l'ammontare del fondo stesso al fine di garantire al personale dipendente dell'Agenzia la possibilità di effettuare tali progressioni.

La RT evidenzia sul comma 3 che ivi si recano disposizioni finalizzate a definire l'inquadramento del personale non dirigenziale USTIF trasferito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con decorrenza dal 1° gennaio 2022. In particolare,

viene previsto che ANSFISA proceda all'inquadramento giuridico ed economico del predetto personale sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento stabilendo che al personale appartenente alle ex area I, ex area II ed ex area III del MIT siano attribuite le corrispondenti aree A, B e C del CCNL comparto Funzioni Centrali sezione ENAC in cui è inquadrato il personale di ANSFISA. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il MIT nell'esercizio delle funzioni trasferite, si prevede che sia riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione stabilendo che ogni posizione economica equivalga a 5 anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31.12.2021 presso il MIT nell'esercizio delle funzioni trasferite.

La previsione consente di procedere tempestivamente all'inquadramento definitivo per regolarizzare la posizione economica di detto personale, atteso che le amministrazioni di partenza e destinazione (MIT ed ANSFISA) applicano diversi contratti collettivi (Comparto Funzioni Centrali Ministeri per il MIT e Comparto Funzioni Centrali Enac per Ansfisa) e che i criteri di equiparazione di detto personale, trasferito *ope legis*, non sono definiti dal citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, né possono essere applicati per analogia i criteri di equiparazione definiti per altri tipi di trasferimento, quale ad esempio la mobilità.

La norma prevede che l'Agenzia provveda alla copertura degli oneri conseguenti mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, a decorrere dalla data dell'inquadramento del 1° gennaio 2022. Il costo relativo al differenziale economico derivante dall'inquadramento delle 92 unità di personale non dirigenziale trasferite con applicazione delle nuove posizioni economiche riconosciute dalla norma in esame, rispetto alla retribuzione fondamentale e accessoria goduta nell'amministrazione di provenienza, risulta pari a Euro 1.341.463,29 annui, corrispondente alla differenza tra il costo totale stimato applicando le nuove posizioni, pari a Euro 4.969.238,95 e il costo già previsto nella Relazione Tecnica del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, pari a Euro 3.627.775,66.

Sottolinea che i predetti maggiori oneri di euro 1.341.463,29 trovano copertura a valere sulle risorse già previste nella Relazione Tecnica del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 nella misura di Euro 820.628,50 come copertura del maggiore costo ivi identificato per il trasferimento delle 92 unità di personale non dirigenziale – effettuato sulla base della posizione economica di accesso della corrispondente area di inquadramento in ANSFISA – e di Euro 181.645,00 quale differenza residua tra l'onere complessivo dell'allora dotazione organica di ANSFISA e le risorse destinate alla copertura.

Per la copertura del residuo onere, pari a euro 339.189,79, l'Agenzia provvederà alla soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.

Nei prospetti seguenti vengono riportate le tabelle con il dettaglio del costo totale stimato delle 92 unità di personale non dirigenziale ex USTIF trasferite determinato

applicando le nuove posizioni riconosciute dalla norma in esame (tabella 1) e le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione (tabella 2).

Tabella 1

Categoria	Posizione economica	UNITA' PERSONALE NUOVO INQUADRAMENTO	POSIZIONI VACANTI TRASFERITE	TOTALE UNITA'	TOTALE LORDO AGENZIA	TOTALE COSTO
Area Funzionari	C5	18	0	18	66.996,56	1.205.938,17
	C4	2	0	2	63.221,04	126.442,09
	C3	4	0	4	59.683,54	238.734,17
	C2	8	0	8	55.170,86	441.366,84
	C1	12	4	16	51.191,49	819.063,90
Area Assistenti	B4	18	0	18	52.302,92	941.452,50
	B3	2	0	2	50.145,29	100.290,58
	B2	7	0	7	48.104,98	336.734,84
	B1	5	6	11	45.812,69	503.939,64
Area Operatori	A4	1	0	1	46.666,76	46.666,76
	A1	2	3	5	41.721,89	208.609,46
TOTALE		79	13	92		4.969.238,95

Tabella 2

Oneri e copertura finanziaria	Maggiori oneri dal 2022
COSTO TOTALE STIMATO 92 UNITA' - DL 121/2021 applicando le nuove posizioni riconosciute dalla norma in esame	4.969.238,95
COSTO PERSONALE MIT RELAZIONE TECNICA DL 121/2021	3.627.775,66
DIFFERENZA (COSTO TOTALE - STANZIAMENTO MIT)	1.341.463,29
MAGGIORE COSTO GIA' SCONTATO PER DL 121/2021	820.628,50
RISPARMIO RESIDUO DL 121/2021 (da sottrarre)	181.645,00
MAGGIORE ONERE NUOVO INQUADRAMENTO da coprire con riduzione di posti della Dotazione Organica di equivalente valore finanziario	339.189,79

Sull'onere derivante dal comma 4 è pari ad euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026, che complessivamente corrisponde – al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2025 n. 4 – all'importo previsto per il personale delle aree funzionali ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che è stato decurtato dalle somme riconosciute al personale dell'INL a titolo di perequazione dell'indennità di amministrazione per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Alla relativa copertura si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000

per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 5 prevede uno stanziamento aggiuntivo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto localmente nelle sedi all'estero ai sensi dell'articolo 152 del dPR n. 18 del 1967. Pur trattandosi di una spesa per retribuzioni, l'autorizzazione di spesa è stata formulata come un tetto di spesa e alla stessa sarà data attuazione nei limiti espressamente autorizzati dalla norma. La concessione di incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari, negli istituti italiani di cultura e nelle delegazioni diplomatiche speciali è infatti soggetta ad una valutazione caso per caso, effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità nei pertinenti stanziamenti.

Conclude riferendo che alla copertura degli oneri, pari a euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le occorrenti disponibilità. Si precisa che dalla riduzione non verrà pregiudicata l'attività di ratifica degli accordi internazionali.

Il comma 1-*bis* inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e minori spese in conto capitale e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa	S	C	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	effetti riflessi	E	TC				92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2
	Riduzione degli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, per il triennio 2019-2021, di cui all'art. 1, c. 436, della L. 145/2018	S	C	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0	-190,0
	effetti riflessi	E	TC				-92,2	-92,2	-92,2	-92,2	-92,2	-92,2

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
	Incremento del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia italiana per la gioventù		S C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	effetti riflessi	E	TC				0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, di cui all'art. 19 della L. 230/1998		S C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4	Somme da corrispondere al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'art. 1, c. 334, della L. 197/2022, per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022		S C				5,5	5,0		5,5	5,0	
	effetti riflessi	E	TC				2,6	2,4		2,6	2,4	
	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006		S K				-2,8	-2,6		-2,8	-2,6	
5	Incremento delle retribuzioni per il personale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali, di cui all'art. 152 del D.P.R. 18/1967		S C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Riduzione Tabella A – MAECI	S	C	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Durante l'esame in prima lettura⁵⁷ **il rappresentante del Governo** sul comma 1 ha evidenziato che le risorse utilizzate con finalità di copertura recano le necessarie disponibilità anche per le annualità successive all'anno 2025 e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Sul comma 2, ha fatto presente che il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998 reca, anche per le annualità successive all'anno 2025, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del provvedimento in esame e la riduzione prevista da tale ultima disposizione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

⁵⁷ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 16 aprile 2025.

Sul comma 3, ha rilevato che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'inquadramento, da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 3, si è tenuto conto delle previsioni contenute nella normativa vigente, che prevedono che, ai fini della determinazione dell'inquadramento economico del personale, ogni posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione equivalga a cinque anni di anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 2021 presso il Ministero nell'esercizio delle funzioni trasferite e il nuovo inquadramento riconosciuto è stato considerato ai fini degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2022. Ha rappresentato inoltre che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, nell'ambito delle posizioni vacanti trasferite dal decreto-legge n. 121 del 2021 si prevede la soppressione di 5 unità di collaboratore e di 3 unità di operatore, con corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi per il trattamento accessorio per complessivi 354.229,15 euro.

Ha evidenziato che in base al bilancio di previsione dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2025, l'avanzo di amministrazione disponibile è pari a 210.548.385,33 euro e tali dati dovrebbero essere confermati anche dal bilancio consuntivo per l'anno 2024, da approvare entro il prossimo 30 aprile, che dovrebbe registrare un avanzo di amministrazione disponibile pari a oltre 247 milioni di euro, con un ammontare che appare presentare, anche per l'anno 2026, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento, disposto dall'articolo 14, comma 4, delle somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 in favore del personale del medesimo Ispettorato.

Ha fatto presente, inoltre, che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a garantire, per gli anni 2025 e 2026, la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'articolo 14, comma 4, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, considerato che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo chiaramente predisposto come limite massimo di spesa (190 milioni di euro annui), specificamente destinato al finanziamento dell'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio per il personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, non ci sono osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame in prima lettura⁵⁸.

Sul comma 1-*bis*, si evidenzia che la norma prevede che, a decorrere dall'anno 2025, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino ad una determinata soglia. Al riguardo, stante il carattere facoltativo dell'incremento previsto dalla disposizione in esame e considerando che le amministrazioni territoriali potranno incrementare le risorse allocate nel Fondo in parola solo nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio, non si hanno osservazioni da formulare.

Sul comma 2, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Quanti ai profili di copertura, dal momento che ai relativi oneri, previsti a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, verificata l'adequazione delle disponibilità ivi esistenti per il 2025 e dal 2026, non ci sono osservazioni⁵⁹.

Sul comma 3, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame in prima lettura, si rileva che la RT fornisce soltanto un quadro di sintesi del differenziale di costo del personale che si ottiene applicando le nuove posizioni riconosciute dalla norma in esame, senza indicare i parametri che lo determinano. Sarebbe pertanto opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione che consentano di verificarne i profili di onerosità. Inoltre, poiché parte della copertura dell'onere, nella misura di euro 820.628,50 e di euro 181.645 è posta a carico del "risparmio residuo" del decreto-legge n. 121 del 2021, andrebbe chiarita la provenienza del suddetto risparmio residuo.

Per quanto riguarda l'altra modalità di compensazione dell'onere, alla luce delle precisazioni fornite dal Governo durante l'esame in prima lettura, nulla da osservare.

In merito al comma 4, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT si limita ad indicare l'onere complessivo in questione per il 2025 ed il 2026, andrebbero fornite ulteriori indicazioni in merito ai criteri e parametri considerati in relazione alla spesa prevista, a partire dalla platea dei dipendenti dell'Ispettorato interessati dalla misura in esame ed al costo unitario annuo dell'indennità di perequazione da riconoscersi.

⁵⁸ In particolare, le risorse utilizzate a copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame risultano appostate sul piano gestionale n. 2 del capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale – come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente alla voce di copertura in esame.

⁵⁹ In proposito, si segnala che il Fondo utilizzato in copertura, iscritto sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato – una dotazione iniziale pari a 330.899.386 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 335.899.386 euro per l'anno 2027. Ad una interrogazione al DATAMRT/RGS sul predetto capitolo risulta accantonato, per l'anno 2025, un importo equivalente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazioni capitolo 2185, dotazione 2025 e disponibilità annualità successiva 2026 al 13 marzo 2025.

Per i profili di copertura, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo non ci sono osservazioni.

Quanto alla prevista compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, prevista per un importo pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 euro per l'anno 2026, dal momento che si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (cap.7593 dello stato di previsione del MEF)⁶⁰, va evidenziato che trattasi di strumento classificato in bilancio come di spesa in conto capitale a fonte della compensazione di un maggior onere che si presenta come di parte corrente.

Con riferimento allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica dei commi 1,2 e 4, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Sul comma 5, trattandosi di una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni. Parimenti sulla copertura, posto che la RT precisa che il fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 14, comma 6

(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

Il comma 6 autorizza, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola, la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, e, quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

La RT annessa al DDL iniziale, sostanzialmente utilizzabile, anche se gli importi iniziali erano differenti (20 milioni per l'anno 2025, 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029) precisa che con le risorse previste dalla disposizione si integrano quelle connesse all'imminente avvio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca (sezione "scuola"), affinché le stesse siano messe a disposizione della predetta finalità dell'introduzione,

⁶⁰ Il Fondo in questione iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, – nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato – pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025 e a 352.935.663 euro per l'anno 2026.

almeno in via sperimentale, fino all'anno 2029, del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie. Nel rispetto dei principi generali previsti in materia, la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di oneri configurati come limiti massimi di spesa e pur essendo la definizione dei criteri rimessa alla contrattazione collettiva, sarebbe utile acquisire elementi informativi di massima circa la copertura assicurativa ipotizzabile.

Per quanto attiene alla copertura, il rappresentante del Governo ha chiarito che le riduzioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono imputate al piano gestionale n. 1 dei capitoli 1194, 1195, 1196 e 1204 e che tale Fondo reca le necessarie disponibilità per gli anni 2026-2029. Inoltre tali riduzioni “non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo”⁶¹. Tali assicurazioni andrebbero estese anche ai 15 milioni di euro aggiuntivi utilizzati a copertura per il 2026, rispetto a quelli inizialmente previsti e ai quali fa riferimento il rappresentante del Governo nella sua esposizione.

Articolo 14, commi 6-bis-6-ter

(Indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno e del Ministero della difesa)

Le disposizioni incrementano la dotazione finanziaria relativa all'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'amministrazione civile dell'interno, nonché all'indennità accessoria relativa al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, quantificando i relativi oneri e individuando le coperture.

In particolare, il comma 6-bis incrementa di euro 737.812 per l'anno 2025 e di euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026 la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2002 (regolamento di organizzazione), per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento dell'attività e dei servizi⁶². Lo stesso comma 6-bis incrementa, altresì, di euro 600.000 per l'anno 2025

⁶¹ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 179 e 22 aprile 2025 pag.36.

⁶² L'articolo 13, comma 5, del citato decreto prevede che al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spettano un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. La misura di tale indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026 la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa di cui al comma 11 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)⁶³.

Il comma 6-ter prevede che agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 1.337.812 per l'anno 2025 e ad euro 2.527.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno, per euro 737.812 per l'anno 2025 ed euro 1.327.000 a decorrere dall'anno 2026; l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa per euro 600.000 per l'anno 2025 ed euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2026.

I commi sono stati inseriti nel corso dell'esame in prima lettura e sono al momento provvisti di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur rilevando che gli oneri indicati costituiscono limiti di spesa, appare opportuno acquisire elementi informativi in merito alle dimensioni della platea destinataria della suddetta indennità accessoria nei due Ministeri e, più in generale, in merito alle modalità di calcolo dell'incremento della dotazione finanziaria previsto dalle norme in esame.

Sui profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari, complessivamente, a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, disponendo in particolare l'utilizzo, quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno, e, quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa.

A tale proposito, dal momento che entrambi gli accantonamenti utilizzati recano le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

⁶³ L'articolo 19, comma 11, del citato decreto prevede che al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetti un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva, per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.

Articolo 14, comma 6-quater
(Copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi)

La norma è stata introdotta durante la prima lettura e disciplina alle lettere a) e b) la copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi, apportando, a tal fine, specifiche modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 139 del 2000 (Codice della protezione civile).

In particolare, si modifica:

- il comma 2, che nel testo vigente prevede che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi si provveda destinando una aliquota percentuale di alcuni compensi, individuati dalla norma, corrisposti al personale prefettizio⁶⁴. La novella individua come ulteriore fonte di copertura degli oneri derivanti dalla copertura assicurativa in esame una quota del fondo di finanziamento della retribuzione accessoria nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate al personale della carriera prefettizia, di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 139 del 2000. Sostituisce, inoltre, i riferimenti all'aliquota percentuale dei compensi percepiti come componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni (organi non più esistenti nell'attuale assetto legislativo) e il riferimento ai compensi attribuiti ai sensi del non più vigente articolo 5 della legge n. 225 del 1992 con un riferimento ai compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (lettera a)⁶⁵. Al comma 2 si prevede, in particolare, che tali ordinanze individuino l'autorità autorizzata alla gestione della contabilità speciale.
- si novella il comma 3, che nel testo vigente prevede che l'amministrazione dell'interno determini, entro il 30 novembre di ogni anno, le risorse occorrenti per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'assicurazione in esame, sulla base dei criteri di copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento negoziale per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, stabilendo l'aliquota percentuale dei compensi soggetta a versamento. La novella precisa che la determinazione dell'aliquota percentuale è attività ulteriore rispetto alla determinazione delle risorse occorrenti (lettera b)).

Il comma è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

⁶⁴ Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti al personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di commissario presso gli enti locali, di commissario straordinario del governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, di commissario straordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, di componente del comitato regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (articolo abrogato dal decreto legislativo n. 1 del 2018), o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d'ufficio.

⁶⁵ L'articolo 25, al comma 7, prevede che possano essere nominati dei commissari delegati per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile. Tali commissari sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Secondo quanto previsto al successivo comma 8, per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici) del decreto-legge n. 201 del 2011, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. L'articolo 26 è relativo, invece, alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

Al riguardo, ritenuto che la disposizione non appare suscettibile di determinare effetti d'oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non si formulano osservazioni.

Articolo 14, comma 6-quinquies
(Incarico di direzione delle strutture per il personale dirigente delle Forze armate)

Le norme prevedono che al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, possa essere attribuito, nel limite massimo di n.20 unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico⁶⁶.

Il comma è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento privo di **RT**.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame prevedono che al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, possa essere attribuito, nel limite massimo di 20 unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. È stabilito che al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico.

Per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

⁶⁶ L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione sia stabilito complessivamente in 136 unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attività e per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa. Nell'ambito di tale contingente, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione. Detti incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente (commi 1-3). Il successivo articolo 19, comma 9, prevede che ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, sia corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti.

Articolo 14, comma 6-sexies
(Personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

La norma prevede che la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata venga determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica della medesima Agenzia come determinata dal comma dell'articolo 113-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)⁶⁷, computando il valore medio *pro capite* anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del comma 4-ter dell' articolo 113-bis, per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia, non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il suddetto valore medio *pro capite* è pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge n. 228 del 2012 in favore della medesima agenzia (comma 6-bis).

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede che la determinazione della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate per il personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata venga effettuata prendendo a riferimento il valore medio *pro capite* retributivo relativo non solo al personale di ruolo previsto dalla dotazione organica ma anche di quello in comando presso la medesima Agenzia. La disposizione disciplina quindi specifici aspetti che condizionano la suddetta rideterminazione in relazione all'incidenza del personale in prestito rispetto a quello di ruolo previsto dalla dotazione organica (comma 6-bis).

Per i profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione, posto che la stessa appare suscettibile di introdurre degli elementi di rigidità nella determinazione delle dotazioni del suddetto Fondo destinato all'erogazione dei trattamenti accessori, con possibili effetti di maggior onere.

⁶⁷ L'articolo 113-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011 determina la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in trecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale (comma 1). Oltre al suddetto personale, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio (comma 4-ter).

Articolo 14, comma 6-septies
(Requisiti per l'inserimento nelle graduatorie provinciali del personale A.T.A.)

Il comma interviene sull'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60, eliminando il riferimento all'anno scolastico 2024/2025 ivi contenuto, con l'effetto, quindi, che il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti per incarichi temporanei in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assunto, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, si computa a regime ai fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA. Per effetto della disposizione in esame, quindi, ciò avviene senza più alcuna specificazione in ordine all'anno scolastico di riferimento.

La novella, inserita in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 15
(Misure urgenti per il Giubileo)

Il comma 1, per esigenze connesse all'accoglienza dei partecipanti al Giubileo dei giovani, autorizza la Struttura commissariale denominata "Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025" ad acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio nonché ad assumere il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.

Il comma 2 prevede che i dirigenti scolastici siano esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale.

Il comma 3 autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024⁶⁸, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile.

In particolare, tale potenziamento prevede:

- il conferimento di 4 incarichi dirigenziali a tempo determinato, in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari;
- l'assunzione a tempo determinato, fino al del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale (di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori);

⁶⁸ L'articolo 1, comma 496, della legge n. 207 del 2024, al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma autorizza la spesa di 88 milioni di euro per l'anno 2025 per le seguenti finalità:

- a) quanto a 37 milioni di euro, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 Spa;
- b) quanto a 16,5 milioni di euro, per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
- c) quanto a 34,5 milioni di euro, destinati alla regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente.

- il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore *pro capite*, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Tali deroghe possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili;
- l'assunzione di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati per l'implementazione degli operatori del Numero unico di emergenza (NUE) 112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia.

Agli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), si provvede con le citate risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024.

Il comma 4 prevede che alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 possano continuare ad applicarsi le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che il comma 1 limitandosi a prevedere che la Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 50 del 2022 e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», possa acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 precisa che, in relazione al Giubileo dei giovani, i dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 3 che autorizza la regione Lazio, per l'anno 2025, a finalizzare quota parte delle risorse stanziata dall'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, pari a euro 2.728.989 al potenziamento della struttura organizzativa di protezione civile, mediante conferimenti di incarichi dirigenziali, nuove assunzioni di personale a tempo determinato e prestazioni di lavoro straordinario, come indicato nella tabella che segue, la RT afferma che la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO (comprensivo di accessorio e rivalutazione al 2025)	Costo complessivo 2025 (9 mesi)
Assunzione 4 Dirigenti	157.800 €	473.400 €
Assunzione 5 Funzionari a supporto delle attività di Protezione Civile	48.000 €	180.000 €
Assunzione 35 Istruttori a supporto delle attività di Protezione Civile	42.000 €	1.102.500 €
TOTALE		1.755.900 €
	COSTO ORARIO STRAORDINARIO DIURNO LORDO (comprensivo di rivalutazione al 2025)	Costo complessivo 2025 (9 mesi)
STRAORDINARI		
Straordinario Funzionario (ex D3 - calcolate presuntivamente 10 unità per 50 ore)	23,38 €	105.210 €
Straordinario Funzionario (calcolate presuntivamente 5 unità per 50 ore)	20,44 €	45.990 €
Straordinario Istruttore (ex C3 - calcolate presuntivamente 59 unità per 50 ore)	19,78 €	525.159 €
Straordinario Istruttore (calcolate presuntivamente 35 unità per 50 ore)	18,84 €	296.730 €
TOTALE		973.089 €
TOTALE COMPLESSIVO		2.728.989 €

In merito al comma 4, la RT evidenzia la natura meramente ordinamentale della norma che non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha assicurato che le risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge n. 207 del 2024, utilizzate per le finalità di cui al comma 3, sono effettivamente disponibili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15-bis
***(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti
nel settore della mobilità)***

La norma inserisce il comma 3-bis all'articolo 14 del decreto-legge n. 131 del 2024. La novella prevede che, al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1 del sopra citato articolo 14, per gli stessi si applichino le deroghe in materia di conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 36 del 2022.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che al sopra citato articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 15-ter
(Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia)

L'articolo, al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, autorizza il Ministero dell'interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale (comma 1).

Per tali finalità è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:

- a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30.000.000 di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativa al Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
- b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018;
- c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, relativa al rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

L'articolo è stato inserito in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁶⁹, il **rappresentante del Governo** ha assicurato che le autorizzazioni di spesa riferite a investimenti da parte delle amministrazioni centrali, ridotte con finalità di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo in esame, recano le necessarie disponibilità finanziarie e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁶⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 22 aprile 2025, pagina 36.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano il Ministero dell'interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione a tutto il territorio nazionale della rete nazionale Te.T.Ra destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 35-bis del DL 60/2024 ha stanziato una spesa di complessivi 65 milioni di euro per il biennio 2024-2025 di cui 27 milioni per il 2024 e 38 milioni per il 2025. Posto che la nuova autorizzazione di spesa prevede importi notevolmente differenti rispetto al biennio 2024-2025, dai circa 8 milioni di euro per il 2026 a 152 milioni di euro per il 2027, 147 milioni di euro per il 2028 e 82 milioni di euro per il 2029, andrebbero forniti i parametri utilizzati nella quantificazione dell'onere e illustrate le ragioni della sua variabilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032 e che lo stesso Fondo è stato successivamente rifinanziato ad opera del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, mentre l'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituito un ulteriore fondo destinato alla realizzazione di spese di investimento, il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033.

Ciò, posto si rileva che le risorse rivenienti dalle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione sono state ripartite tra le diverse amministrazioni centrali interessate.

In tale quadro, nel rilevare che la disposizione non indica espressamente a quale delle diverse amministrazioni coinvolte debba essere imputata la riduzione prevista, appare plausibile ritenere che detta amministrazione possa identificarsi nel Ministero dell'interno, al pari di quanto già accaduto in relazione alle disposizioni di analogo contenuto recate dall'articolo 35-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, che, al fine di assicurare, tra l'altro, la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale provvedeva alla relativa copertura finanziaria tramite le medesime modalità previste dalla norma in esame⁷⁰.

Tanto premesso, pur considerando le rassicurazioni fornite dal **rappresentante del Governo** in merito alle disponibilità esistenti sui capitoli interessati e sull'assenza di pregiudizi in relazione ad interventi di spesa già programmati a valere sulle

⁷⁰ Nella predetta circostanza, infatti, il Governo ebbe modo di precisare nell'ambito della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 i singoli capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'interno, dandone specifica evidenza in apposita tabella, sui quali erano iscritte le risorse rivenienti dalle citate autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, utilizzate con finalità di copertura.

autorizzazioni legislative interessate, andrebbe fornita conferma in merito all'integrale imputabilità degli oneri derivanti dal comma 2 allo stato di previsione del Ministero dell'interno, specificando altresì quali sono i capitoli e piani gestionali da cui saranno attinte le occorrenti risorse finanziarie e i relativi importi, in analogia a quanto avvenuto in occasione di analoghe riduzioni delle medesime autorizzazioni di spesa.

Articolo 16

(Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 stabilisce che, nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984.

Il comma 2 prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sia erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997.

Il comma 3, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, atteso che l'articolo non è stato modificato, ricorda che nell'ambito del pubblico impiego esistono diversi trattamenti pensionistici di inabilità con differenti requisiti di accesso, vari enti o organi preposti ad accertare lo stato di invalidità o inidoneità e diverse modalità di calcolo della prestazione.

Il dipendente pubblico, affetto da patologie invalidanti, può chiedere di essere dispensato dal servizio ed essere collocato in pensione se lo stato invalidante non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Non è previsto (come per i dipendenti del settore privato) l'assegno ordinario di invalidità, prestazione che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento di pensione con il reddito di lavoro dipendente.

La disposizione con riferimento ai lavoratori neoassunti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto prevede l'omogeneizzazione della disciplina dell'invalidità e dell'inabilità per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato applicando le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge n. 222 del 1984.

Si tratta in sostanza di applicare al pubblico impiego, per il personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le norme contenute nella disciplina

dell'invalidità pensionabile del settore privato, in luogo dell'articolato sistema valutativo e procedimentale oggi previsto per i dipendenti pubblici.

Rientrano tra i destinatari della proposta normativa i dipendenti che, pur appartenendo ad enti che non hanno natura giuridica pubblica, sono iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti iscritti al Fondo speciale Ferrovie e iscritti alla Gestione speciale di previdenza per il personale delle "Poste italiane S.p.A.").

Il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico è esplicitamente escluso.

Ricorda altresì che in alcuni ambiti l'assimilazione della disciplina dell'invalidità pensionabile del settore pubblico al privato è già avvenuta: la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, legge n. 335 del 1995), la valutazione dello stato di inabilità dei componenti del nucleo superstite di assicurato o pensionato per la quale si fa riferimento alla disciplina vigente nell'AGO (articolo 1, comma 41, legge n. 335 del 1995).

Per la disciplina AGO l'assicurato è considerato invalido se la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Esiste quindi un livello minimo di perdita della capacità lavorativa (almeno il 67%) per possedere il requisito sanitario richiesto per il diritto all'assegno di invalidità.

La disposizione è suscettibile di comportare effetti positivi per la finanza pubblica. Tuttavia, in considerazione dell'impossibilità di procedere a una valutazione *ex-ante*, può ritenersi, in via prudenziale, che l'introduzione della nuova disciplina per le gestioni esclusive dell'AGO non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Rel. III. aggiunge che la norma rappresenta la naturale evoluzione del processo di razionalizzazione avviato con l'attribuzione all'INPS della fase di accertamento sanitario delle suddette inabilità. Infatti, il comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022 ha previsto la soppressione dal 1° gennaio 2023 delle commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendo le relative funzioni all'INPS.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che il rappresentante del Governo ha chiarito, alla luce dei dubbi interpretativi sulla portata del comma 1 emersi nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che le disposizioni "prevedono il riconoscimento, in luogo delle previgenti pensioni per inabilità alla mansione e per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, delle prestazioni relative all'assegno ordinario di invalidità, alla pensione ordinaria di inabilità, all'assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità, all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità". Ha altresì ipotizzato "una riduzione del numero

dei riconoscimenti di trattamenti di invalidità o inabilità, tanto in ragione dei requisiti previsti per il riconoscimento dei benefici, quanto per l'affidamento a un unico soggetto, l'INPS, dell'accertamento dello stato di invalidità”⁷¹.

Sul punto, si osserva che non appare agevole ricostruire l'effetto complessivo sul numero dei trattamenti derivante, da un lato, da quanto appena riportato circa i requisiti richiesti e l'unicità del soggetto accertatore e, dall'altro, dall'estensione anche ai nuovi dipendenti pubblici, in particolare, dell'istituto dell'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984, spettante al lavoratore la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, e che consente di continuare a lavorare per la residua capacità con una parziale cumulabilità del trattamento con il reddito di lavoro dipendente.

Rilevato che gli asseriti effetti di risparmio non sono quantificati, andrebbero comunque forniti elementi di valutazione, anche di natura quantitativa, confrontando, ad esempio, la numerosità e i relativi oneri dei trattamenti attualmente destinati ai lavoratori privati e a quelli pubblici – ovviamente ponderati sulla base delle diverse platee complessive di riferimento -, al fine di escludere ragionevolmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 2, poiché il rappresentante del Governo ha affermato che le relative disposizioni si limitano a “chiarire che, anche nel nuovo contesto normativo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 79 del 1997 in ordine alla non applicazione delle disposizioni relative alla dilazione della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati”⁷², la norma risulta priva di effetti finanziari.

Nulla da osservare sul comma 3.

Articolo 17

(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

Il comma 1 prevede l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

Il comma 2 prevede che nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni: a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema

⁷¹ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 179.

⁷² V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 16 aprile 2025, pagina 179.

finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti; b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT annessa al DDL iniziale rileva sul comma 1 che ivi si istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Autorizza, altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze a conferire un incarico di livello dirigenziale generale. Tale incarico può essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e monitoraggio delle attività di controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.

Il comma 2 prevede che, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:

- alla lettera a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
- alla lettera b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Dirigente generale presso DT	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A)	Retribuzione di posizione fissa (B)	Retribuzione di posizione variabile (C)	D= A+B+C	Oneri riflessi E=D*(38,38%)	Retribuzione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su retribuzione risultato G=F*(32,70%)	Retribuzione pro- capite totale lordo stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L=(H+I)*5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE ANNUO PRO CAPITELORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027
Dirigente I fascia	60.102,87	39.803,20	75.151,96	175.058,03	67.187,27	12.911,00	4.221,90	259.378,20	14.992,06	14.815,99	289.186,25

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/ minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti (incremento della dotazione organica di una posizione di livello dirigenziale generale)		S C	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
	effetti riflessi		E TC				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004		S C	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va innanzitutto evidenziato che la RT fornisce l'illustrazione dei dati e dei parametri considerati nella quantificazione degli oneri previsti dal comma 3, per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, al netto degli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2022-2024 (il 5,78%) e di quelli attesi per il triennio 2025-2027 (il 5,4%), i quali appaiono pienamente prudentziali e congrui con quelli previsti dalla normativa vigente per il profilo professionale in questione⁷³. Non ci sono pertanto osservazioni.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 2, secondo cui, nelle more del perfezionamento del riordino, la nuova direzione generale opera avvalendosi del personale incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del tesoro, si prende atto delle rassicurazioni fornite dal Governo per cui tale temporaneo avvalimento non è suscettibile di recare pregiudizio all'attività della citata Direzione che già in base all'attuale assetto organizzativo svolge le attività che saranno di competenza della nuova direzione generale⁷⁴.

Sui profili di copertura, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del F.I.S.P.E. per il 2025 e dal 2026, si ricorda che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 335,7 milioni di euro per il 2025, 623,5 milioni di euro per il 2026 e 710 milioni di euro per l'anno 2027⁷⁵. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

⁷³ Il Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, prevede per la posizione dirigenziale I fascia del MEF una retribuzione media annua di 221.029 euro (lordo Stato), di cui 67.081 euro di componenti retributive associate al trattamento economico "fondamentale" (Tabellare, I.I.S., R.I.A., 13° mensilità), e 153.948 euro di componenti "accessorie" (retribuzione di posizione, per parte fissa e "variabile", e di "risultato"). Il dato andrebbe integrato della contribuzione previdenziale a carico del dipendente (8,5%).

⁷⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 16 aprile 2025.

⁷⁵ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio di previsione 2025-2027, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad una interrogazione al DATAMART retrodatata al 13 marzo 2025 risulta un accantonamento per l'anno in corso di importo

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 17-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica)

Il comma 1 incrementa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa destinata alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione a favore del personale non dirigenziale che presta servizio presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, e che è impegnato nelle funzioni istituzionali connesse al monitoraggio, rendicontazione e *audit* del PNRR, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo- contabile. Alla copertura degli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

Il comma 2 modifica la finalità della norma che dispone la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione per la parte variabile in favore dei direttori delle Ragionerie territoriali operanti nei capoluoghi di regione, inclusi Trento e Bolzano. La maggiorazione è ora dovuta per l'esercizio delle funzioni istituzionali e per le maggiori responsabilità ad essere connesse, e non più per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'art. 1, comma 350, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (riferimento soppresso dalla norma in esame). Si prevede altresì che la maggiorazione non è dovuta per le sette posizioni dirigenziali di livello generale destinate alle direzioni delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo.

Il comma 3 inserisce il Corpo della Guardia di finanza tra i membri permanenti del Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2019.

I commi 4 e 5 incrementano il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro, a decorrere dal 2026. Relativamente alla copertura finanziaria, la norma prevede che agli oneri derivanti da detto incremento, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

- quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
- quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità presenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- quanto a 23 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame (comma 4);

La norma inoltre prevede che alla compensazione degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede

equivalente alla somma degli importi utilizzati dalla norma in esame. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF al 31 marzo 2025 e autorizzazioni legislative per il 2026 e dal 2027.

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006 (comma 5).

Il comma 6 modifica il comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge n. 69 del 2003, attribuisce le funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione alla Direzione I – interventi finanziari nell'economia, MEF (in luogo del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI).

I commi 7 e 8 attribuiscono alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze i poteri di vigilanza e controllo in materia di fabbricazione di monete e banconote, nonché di applicazione della sanzione amministrativa in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei gestori del contante.

Il comma 9. dispone che, nelle more dell'aggiornamento del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (di cui al DPR n. 1034 del 1984), la percentuale delle risorse destinate alle erogazioni delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali (di cui alla lettera c) dell'articolo 5 del citato DPR n. 1034 del 1984) può essere modificata anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative sulle percentuali di risorse destinate ad altre finalità, di cui alle lettere a), b), d) ed e) del medesimo articolo 5. La norma reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁶, **il rappresentante del Governo** ha riferito sul comma 4 che i bilanci dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli recano le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento. In merito ai profili di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento.

Sul comma 2, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 3, che inserisce il Corpo della Guardia di finanza tra i membri permanenti del Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'articolo 36, comma 2-*octies*, è assistito da una clausola di invarianza finanziaria.

⁷⁶ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 36.

Sui profili di quantificazione dei commi 4 e 5, si evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame incrementa il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro nel 2025 e di 18 milioni di euro e 5 milioni di euro a decorrere dal 2026. Pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento, appare comunque opportuno acquisire i dati sottostanti all'incremento previsto della dotazione del Fondo risorse decentrate delle citate Agenzie.

In merito ai profili di copertura finanziaria del comma 4, lettere a) e b), prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'esistenza delle risorse a valere sui bilanci delle Agenzie, non ci sono osservazioni.

Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della successiva lettera c), si segnala che l'articolo 14, comma 1, del presente decreto, al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2025, un fondo, con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Per quanto attiene, invece, alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rammenta che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 612.867.832 euro per l'anno 2025⁷⁷. A tal proposito, va evidenziato che trattasi di strumento classificato in bilancio come di spesa in conto capitale a fonte della compensazione di un maggior onere che si presenta come di parte corrente.

Quanto al comma 6, che attribuisce le funzioni di segreteria del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione alla Direzione generale interventi finanziari nell'economia, afferente al Dipartimento dell'economia, struttura del Ministero dell'economia e delle finanze (in luogo del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI), non si hanno osservazioni da formulare, considerato altresì che i dipartimenti interessati fanno capo allo stesso Ministero.

Quanto al comma 9, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma consente variazioni compensative delle percentuali delle risorse del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare alle specifiche finalità previste, nell'ambito risorse complessive disponibili a legislazione vigente.

⁷⁷ Si segnala che, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato per il corrente esercizio finanziario, risultano, alla data del 17 aprile 2025, disponibilità di cassa pari a 486.631.156 euro.

Articolo 17-ter

(Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)

L'articolo istituisce presso il Ministero dell'economia la Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti di ministeri e da altri organismi pubblici individuati dalla disposizione. Ai lavori della stessa partecipa il direttore generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia o un suo delegato e possono essere invitati a parteciparvi anche rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

La cabina di regia esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni: attività di studio ed analisi dell'ecosistema del mercato finanziario nazionale [comma 2, lettera a)]; promozione del coordinamento e del confronto tra i diversi soggetti nazionali pubblici privati competenti in materia [comma 2, lettera b)]; promozione dell'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici nel settore del mercato dei capitali e delle relative attività di aggiornamento e monitoraggio [comma 2, lettera c)]).

La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale, da 2 dirigenti non generali e 20 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari del vigente CCNL – comparto Funzioni centrali, delle quali 5 unità sono individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli di altre amministrazioni pubbliche che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti nonché tra il personale della Guardia di finanza (le restanti 15 sono reclutate come successivamente indicato).

Nell'ambito del summenzionato contingente di 5 unità può essere ricompreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia, anche il personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché specifico personale in regime di diritto pubblico individuato dalla norma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 472.551 per il 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026. Invece, per il reclutamento della parte restante del summenzionato contingente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma.

Alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità possono partecipare coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello di durata almeno triennale.

A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 3).

Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica è assegnato un contingente di esperti e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi incluso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie di tutela del credito e risparmio nonché in materia di mercati borsistici. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica (comma 4).

Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dal 2025. Per i compensi del contingente di esperti, nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dal 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Ai summenzionati soggetti non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati (comma 5).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.346.769 per il 2025 e a euro 3.293.534 annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6).

La RT riferita all'emendamento originario, poi modificato e quindi solo parzialmente utilizzabile, ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo al comma 2 precisa che tale norma, limitandosi ad elencare le competenze attribuite alla Cabina di regia, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica evidenzia in talune tabelle, il cui contenuto viene sintetizzato a seguire, i dati e i parametri di quantificazione degli oneri inizialmente previsti (euro 1.772.551 per il 2025 ed euro 2.245.100 annui a decorrere dal 2026).

Struttura di supporto	Unità	Trattamento individuale	Onere 2025 (decorrenza 1° luglio)	Onere a regime dal 2026
Dirigente I fascia	1	289.186,25	144.594	289.187
Dirigente II fascia	2	185.997,48	185.998	371.995
Funzionari	5	56.783,48	141.959	283.918
Totale spese dirigenti e funzionari (comma 3)	8		472.551	945.100
Esperti e CTS			800.000	800.000
Funzionamento			500.000	500.000
Oneri Totali			1.772.551	2.245.100

La relazione tecnica nella quantificazione dell'onere retributivo complessivo, relativo alle posizioni dirigenziali, tiene conto di: voce stipendiale (CCNL 2019-2021); retribuzione di posizione fissa, retribuzione di posizione variabile; retribuzione di

risultato medio; oneri riflessi fiscali e contributivi pari al 38,38%; incremento contrattuale CCNL 2022-2024 del 5,78%; incremento contrattuale CCNL 2025-2027 del 5,4%. In merito alla quantificazione dell'onere retributivo relativo al personale non dirigenziale (funzionari), si è tenuto, altresì, conto di: voce stipendiale (CCNL 2022-2024); tredicesima; indennità d'amministrazione; trattamento accessorio; oneri riflessi fiscali e contributivi pari al 38,38%; incremento contrattuale CCNL 2025-2027 del 5,4%.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁸, **il rappresentante del Governo** ha riferito che gli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo determinato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3, quarto e quinto periodo, sono stati quantificati sulla base dell'inquadramento previsto del medesimo personale e dei corrispondenti trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione degli oneri retributivi relativi al personale dirigente e per il personale non dirigente limitatamente alle 5 unità in fuori ruolo, evidenziando, in particolare, che conformemente al dettato della norma, questi sono determinati con riguardo al trattamento complessivo, comprensivo, pertanto, delle rispettive componenti fondamentali e accessorie. Al riguardo, sulla base di tali elementi e parametri, non si formulano osservazioni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato (per tre anni rinnovabili) ulteriori 15 unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità. A copertura dei relativi oneri viene autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026. In proposito, pur considerando gli elementi forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, appare necessario, da un lato, acquisire i dati sottostanti la quantificazione dell'onere indicato, dall'altro, chiarire se tale onere sia comprensivo anche delle spese relative alle procedure concorsuali. A tale proposito, si rammenta quanto stabilito al riguardo dai commi 3 e 7 dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Con riguardo agli oneri di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi e la stipula di convenzioni e per i compensi degli esperti e dei membri del Consiglio tecnico-scientifico, non si formulano osservazioni essendo tali oneri limitati dall'entità delle risorse a tal fine specificamente autorizzate dal comma 5.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 17-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte

⁷⁸ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 aprile 2025, pagina 37.

corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni operate da altre disposizioni del presente provvedimento.

Articolo 17-quater

(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia)

Le norme, ai commi 1-4, sono finalizzate ad assicurare lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), modificando l'articolo 1, comma 135, della legge n. 207 del 2024. Esse prevedono che:

- le stabilizzazioni del Ministero della giustizia possano riguardare i dipendenti con almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta, in luogo dei ventiquattro attualmente previsti [comma 1, lettera a);
- le citate assunzioni avvengano all'esito di selezione comparativa. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia, organizzazione giudiziaria, è aumentata di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti [comma 1, lettera b)];
- per l'espletamento delle procedure selettive sia autorizzata una spesa di euro 800.000 per l'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia [comma 1, lettera d).

Per le medesime finalità sopra richiamate il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021, che ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa. La modifica in commento riduce a 12 mesi continuativi il requisito necessario per accedere alla predetta procedura di stabilizzazione.

Si dispone, altresì, che, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024 (che, a decorrere dall'anno 2025, fissa la validità delle facoltà assunzionali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici autorizzate per un periodo non superiore a tre anni), le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2026 (comma 3).

Infine, si prevede che per i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2026 l'amministrazione penitenziaria potrà considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso previsto dalla legislazione vigente (comma 4).

L'articolo è stato inserito nel corso della prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Il **rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁷⁹, ha precisato che gli oneri derivanti dalle procedure selettive espletate dal Ministero della

⁷⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 22 aprile 2025, pagina 36-37.

giustizia ai sensi del comma 1 sono stati quantificati ipotizzando una spesa di euro 276.500 per la progettazione dell'intervento, i servizi per la ricezione delle domande e la produzione dei quesiti, euro 444.000 per le spese previste relativamente ai locali per lo svolgimento delle prove e ai servizi generali, euro 69.500 per la commissione ed euro 10.000 per la vigilanza.

Al riguardo, posto che già la legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) prevedeva la copertura per gli oneri derivanti dalle stabilizzazioni in oggetto (per 68.176.819 euro per l'anno 2026 e 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027), con riferimento all'autorizzazione di spesa concernente le procedure selettive si prende atto degli elementi forniti dal rappresentante del Governo. Pertanto non ci sono osservazioni. Andrebbe comunque fornita una RT recante l'illustrazione dei criteri e dei parametri utilizzati.

Non si hanno, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni atteso il carattere ordinamentale delle stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia, reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 18

(Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)

L'articolo modifica le condizioni alle quali le amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono – nell'ambito delle risorse già stanziare in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente – alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti, al fine di potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Viene altresì specificato che il personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato sia inquadrato, oltre che nell'Area dei funzionari, come già disposto, anche in quella delle elevate professionalità (ai sensi del CCNL funzioni centrali 2019-2021), che i predetti incarichi ad esperti sono volti all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione nelle suddette materie e che tale acquisizione può avvenire anche mediante la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione. Infine, è definita la procedura per il reclutamento, attraverso concorso unico, delle unità di personale non dirigenziale assumibile, da autorizzarsi con apposito DPCM (o con decreto del Ministro delegato).

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 891, della L. 197/2022. In particolare, per quanto riguarda il personale non dirigenziale da assumere a tempo indeterminato si prevede: che questo sia inquadrato, oltre che nell'Area dei funzionari, come già disposto, anche in quella delle elevate professionalità, entrambe previste dal CCNL funzioni centrali 2019-2021 (lettera a) n. 1.1); che questo sia assunto in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non più nei limiti delle vacanze di "organico", come previsto finora, ma con corrispondente incremento della dotazione organica; la soppressione del riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che subordina l'espletamento di procedure concorsuali da parte delle amministrazioni al previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria che regolano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni in caso di posti vacanti in organico (lettera a) n. 1.1); inoltre, dal 2025, la percentuale delle risorse da

utilizzare per le relative assunzioni può essere ridotta, anche temporaneamente, dall'80 sino al 70 per cento, destinando le relative risorse all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione nelle suddette materie, accantonando e rendendo indisponibile per la gestione una pari quota, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica (lettera a) n. 1.2); per quanto riguarda il conferimento di incarichi ad esperti nelle materie suddette si specifica che questo è volto all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione⁸⁰ nelle suddette materie e che tale acquisizione può avvenire non solo mediante il suddetto conferimento, ma anche mediante la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione (lettera a) n. 2)).

Inoltre, in relazione a tali assunzioni, si prevede (lettera b), cpv 891-ter) che le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità. Una quota non superiore al 30 per cento di tale contingente può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con apposito DPCM (o con decreto del Ministro delegato) da emanare entro il 30 giugno 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. È previsto che tale personale dovrà essere reclutato attraverso concorso unico svolto avvalendosi della Commissione RIPAM. I componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze in deroga alla normativa vigente che prevede che le amministrazioni pubblichino sul portale InPA avvisi per la raccolta delle candidature a componente delle commissioni esaminatrici e che queste siano nominate dalla Commissione RIPAM (ex art. 9, c. 2, D.P.R. 487/1994 e art. 35, c. 5, D.Lgs. 165/2001) (lettera b), cpv 891-quater).

Il comma 2 stabilisce che per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al cpv comma 891-quater della lettera b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 3 istituisce, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, n. 4 posizioni dirigenziali di livello generale – con corrispondente incremento della dotazione organica – per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova *governance* europea. Ai relativi oneri si provvede mediante la soppressione di n. 7 posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate allo stesso Dipartimento, di cui n.2 individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e 5 tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 modifica il comma 13-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale ha stanziato risorse (elevate dalla legge di bilancio per il 2023 a 280.000 euro a regime a decorrere dal

⁸⁰ Si precisa che, ai suddetti fini, per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti (comma 1, lettera b), cpv 891-bis): dottorato di ricerca, o *master* universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa; documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.

2023) per consentire alla Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti di comprovata professionalità ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilità nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo anche con riferimento alle opere infrastrutturali realizzate mediante il ricorso al partenariato pubblico – privato. Con la disposizione in esame il ricorso agli esperti è consentito anche per il monitoraggio della nuova *governance* europea.

Il comma 5 modifica la denominazione delle Ragionerie territoriali dello Stato recate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021: la Ragioneria territoriale di Milano diventa di Milano/Monza, quella di Bologna diventa di Bologna/Ferrara, quella di Bari diventa di Bari/Barletta-Andria-Trani, mentre le altre denominazioni (Venezia, Roma, Napoli e Palermo) rimangono invariate.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la norma di cui al comma 1 modifica l'articolo 1, comma 891, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo, a partire dall'anno 2025, che le risorse a disposizione dei Ministeri per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa possano essere destinate, almeno per l'80 per cento, anche alle assunzioni delle elevate professionalità, con un corrispondente incremento della dotazione organica.

Assicura che la proposta non comporta oneri aggiuntivi, in quanto l'attuazione delle predette modifiche avviene utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente previste dalla legge di bilancio per il 2023.

Si aggiunge, al comma 891, un ultimo periodo al fine di consentire, a partire dall'anno 2025, alle Amministrazioni centrali la possibilità di ridurre la percentuale dell'80 per cento relativa al reclutamento di personale non dirigenziale, di cui alla lettera a), anche temporaneamente, sino al 70 per cento, per destinare le risorse, di cui alla lettera b), relative al reclutamento di esperti in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione nella misura del 30 per cento.

Assicura che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è previsto che a fronte del possibile incremento della quota per esperti sino al 30 per cento, sia accantonata e resa indisponibile per la gestione una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b).

Inoltre, la norma modifica l'articolo 1, comma 891, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo che la restante quota delle risorse a disposizione dei Ministeri per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, possa essere destinata all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa, mediante il conferimento di incarichi ad esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione.

Evidenzia che la norma non comporta oneri in quanto di carattere ordinamentale.

Con la lettera b) si aggiungono al comma 891, i commi 891-*bis*, 891-*ter* e 891-*quater*.

In particolare, segnala che il comma 891-*bis* stabilisce che per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

- a) dottorato di ricerca, o *master* universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
- b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali. La norma non comporta oneri in quanto ha carattere ordinamentale.

Il comma 891-*ter* prevede che, al fine di favorire le assunzioni di personale di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per il 2023, le amministrazioni interessate comunichino, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari ed il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico previsto al nuovo comma 891-*quater*, prevedendo la possibilità di fissare per il personale in servizio presso ciascuna Amministrazione una riserva dei posti nella misura del 30 per cento. Il numero di unità di personale non dirigenziale e di elevate professionalità da reclutare mediante concorso unico è autorizzato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2025.

Evidenzia che la disposizione utilizza le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente già ripartite e assegnate a favore delle amministrazioni e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che il comma 891-*quater* dispone che il concorso unico previsto venga svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilibrificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 891-*quater*, il comma 2 autorizza la spesa di euro 800.000 euro per l'anno 2025. La quantificazione degli oneri relativi alle spese concorsuali è definita in coerenza con le procedure concorsuali precedenti.

Al relativo onere, pari a euro 800.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 3 prevede che per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza,

studio e ricerca mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al medesimo Dipartimento.

Nelle sottostanti tabelle sono riportati gli oneri *pro capite*.

Dirigenti generali	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A)	Retribuzione di posizione fissa (B)	Retribuzione di posizione variabile (C)	D = A + B + C	Oneri riflessi E = D * (38,38%)	Retribuzione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su retribuzione risultato G = F * (32,70%)	Retribuzione procapite totale lorda stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L = (H+I) * 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027
Incarichi studio e ricerca	60.102,87	39.803,20	59.328,58	159.234,65	61.114,26	12.911,00	4.221,90	237.481,81	13.726,45	13.565,25	264.773,50

Dirigenti non generali	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) (A)	Retribuzione di posizione fissa (B)	Retribuzione di posizione variabile (C)	D = A + B + C	Oneri riflessi E = D * (38,38%)	Retribuzione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su retribuzione risultato G = F * (32,70%)	Retribuzione procapite totale lorda stato (H)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 L = (H+I) * 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 e 5,40% CCNL 2025-2027
II fascia	47.015,77	13.345,11	25.734,89	86.095,77	33.043,56	28.948,67	9.466,22	137.554,22	9.106,63	8.999,69	175.660,54
I fascia	47.015,77	13.345,11	19.034,89	79.395,77	30.472,10	28.948,67	9.466,22	148.282,76	8.570,74	8.470,09	165.323,59

Il costo di n.4 posizioni dirigenziali di livello generale CSR, pari a complessivi euro 1.059.094 annui, è compensato dal costo di n.7 posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui due appartenenti alla II fascia economica e cinque appartenenti alla I fascia economica, pari a complessivi euro 1.177.939,03 annui.

Dalla disposizione, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 modifica l'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 34 del 2020 al fine di estendere l'oggetto delle attività di consulenza autorizzata dal medesimo articolo anche alle necessarie attività di monitoraggio della nuova *governance* europea.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica restando invariato lo stanziamento autorizzato dalla norma.

Sul comma 5, di carattere ordinamentale, la RT evidenzia che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2	Espletamento di un concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il DPCM, di cui all'art. 1, c. 891-ter, della L. 197/2022 – procedure concorsuali	S	C	0,8			0,8			0,8		
	Riduzione Tabella A – MEF	S	C	-0,8			-0,8			-0,8		
3	Istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria Generale dello Stato	S	C	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Istituzione di quattro posizioni dirigenziali di livello generale di consulenza, studio e ricerca presso la Ragioneria Generale dello Stato – effetti riflessi	E	TC				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate alla Ragioneria Generale dello Stato	S	C	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
	Soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate alla Ragioneria Generale dello Stato – effetti riflessi	E	TC				-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Al riguardo, si conviene con la RT che le norme di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi, in quanto l'attuazione delle modifiche opera a partire dall'anno 2025 utilizzando le risorse a disposizione dei Ministeri per il potenziamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Quanto al comma 2, per cui si dispone che il concorso unico previsto venga svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), autorizzando la spesa di euro 800.000 euro per l'anno 2025, dato che la RT si limita a riferire che la quantificazione è stata definita in coerenza con le procedure concorsuali precedenti, andrebbero forniti maggiori elementi informativi sulla gamma di oneri presi in considerazione.

Per i profili di copertura non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento previsto reca le occorrenti disponibilità finanziarie.

Sul comma 3, alla luce della puntuale illustrazione dei dati e parametri da parte delle RT⁸¹, nulla da osservare. Andrebbe comunque confermato che l'attivazione della rimodulazione degli incarichi previsti in favore del MEF per l'organico dirigenziale determini i propri effetti in modo contestuale tra l'attivazione delle n. 4 posizioni organiche di livello generale e la soppressione delle n.7 posizioni (n. 5 di II fascia e n.2 di I fascia)

Si conviene con la RT che la modifica apportata dal comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica restando invariato lo stanziamento autorizzato.

In termini analoghi, sul comma 5, stante il carattere ordinamentale della disposizione che, intervenendo sull'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, adegua le denominazioni delle Ragionerie territoriali dello Stato, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti relativamente alle disposizioni di cui al comma 3, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Articolo 19

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta)

Il comma 1 attribuisce al Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società *in house* Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. È, altresì, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione si provvede a valere sulle risorse del Programma

⁸¹ Il Conto Annuale della RGS, aggiornato al 2022, prevede per la posizione dirigenziale di I fascia del MEF una retribuzione media annua di 221.029 euro (lordo Stato), di cui 67.081 euro di componenti retributive associate al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A., 13° mensilità), e 153.948 euro di componenti accessorie (retribuzione di posizione, per parte fissa e variabile, e di risultato). Il medesimo documento prevede per la posizione dirigenziale di II fascia del MEF una retribuzione media annua di 113.634 euro (lordo Stato), di cui 48.487 euro di componenti retributive associate al trattamento economico fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A., 13° mensilità), e 65.147 euro di risultato. I dati andrebbero integrati della contribuzione previdenziale a carico del dipendente (8,5%).

operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6 (disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa), comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

Il comma 2, al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, autorizza la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Il Consiglio di amministrazione della predetta società è composto da tre membri, in relazione ai quali non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, nelle more dell'attuazione della trasformazione, si dispone la proroga dell'organo di amministrazione della stessa fino alla nomina del nuovo organo. Dall'attuazione della previsione in parola, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 3 integra l'articolo 12 del decreto-legge n. 60 del 2024 relativo alla disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo. In particolare, con riferimento al Responsabile Unico del Contratto (RUC), non si prevede l'applicazione dell'articolo, 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta alle amministrazioni pubbliche e alle autorità indipendenti di attribuire incarichi di studio e di consulenza o incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni pubbliche o società da esse controllati, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi a titolo gratuito e che la durata degli incarichi dirigenziali e direttivi non sia superiore a due anni, non prorogabile né rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo, composto da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Con riguardo ai contratti istituzionali già in vigore, si attribuisce ai tavoli istituzionali individuati dai medesimi contratti come gestori, la facoltà di rideterminare, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, i compensi conferiti ai RUC secondo la nuova disciplina introdotta, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.

Il comma 4 dispone che la quota non utilizzata delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 destinate al sostegno al terzo settore nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da Covid-19 ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, pari ad euro 87.920.202, sia destinata all'imputazione delle riduzioni del Fondo 2014-2020, richieste ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di

politiche sociali e di crisi ucraina. È altresì previsto che eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti il predetto importo, rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo 2014-2020, per essere anch'esse destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi del citato articolo 56, comma 2.

Il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disponibilità residue del fondo istituito dall'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 5 prevede la riapertura del termine – scaduto al 31 ottobre 2024 e ora fissato al 3 giugno 2025 – per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 146 del 2021. Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura: in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, confermando per le rate successive alla prima, quanto già previsto a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, l'applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge n. 146 del 2021.

Il comma 6 prevede che, qualora alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell'istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, con riferimento alla procedura di riversamento, prevede che:

- laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell'istanza di riversamento, penda un contenzioso, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti, equivalendo la medesima a rinuncia al ricorso, se quest'ultimo è ancora pendente per gli atti o provvedimenti oggetto di adesione;
- il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (non più di un anno, come nella precedente formulazione).

Il comma 8, per effetto della riapertura dei termini ai sensi del comma 5, aggiorna, ai fini di coordinamento normativo, la disciplina per il riconoscimento di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti che hanno fruito del citato credito d'imposta e che aderiscano, entro il nuovo termine del 3 giugno 2025, alla procedura di riversamento ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 9 indica le minori entrate derivanti dalla riapertura del termine di cui al comma 5, valutate in 5.773.589 euro per il 2025 e in 2.886.795 per il 2026, e delle relative coperture, individuate nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La RT annessa al DDL iniziale per la quantificazione degli oneri derivanti dalle convenzioni da stipularsi con la società Eutalia s.r.l., per l'attuazione della misura, stima una spesa di circa 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di circa 3,8 milioni di euro per l'anno 2026 (annualità entro la quale è possibile rendicontare spese a valere sul Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020).

In relazione alla quantificazione della spesa sopra indicata, rappresenta che essa è stata determinata sulla base del numero di unità di personale assegnate dalla società Eutalia s.r.l. allo svolgimento delle attività di supporto tecnico – specialistico, del relativo livello professionale e del numero di giornate uomo stimate. Con specifico riguardo all'importo stimato per l'anno 2025, precisa che lo stesso è stato quantificato assumendo, prudenzialmente, che le attività verranno concretamente avviate, tenuto conto dei tempi di stipula della convenzione con la società Eutalia s.r.l., non prima del 1° luglio 2025.

La RT riporta nella seguente tabella riepilogativa la quantificazione degli oneri derivanti dalle previste convenzioni con la società Eutalia s.r.l.:

Linee di intervento	Voci di costo	Livello professionale	n. risorse	gg/uomo	parametro	spesa anno 2025 (periodo 1° luglio-31 dicembre)	spesa anno 2026
1. Monitoraggio e mappatura programmi europei; promozione e comunicazione istituzionale	Attività dirette (team di progetto)	Senior	2	40	450,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €
		Middle	3	100	350,00 €	52.500,00 €	105.000,00 €
		Junior	5	150	200,00 €	75.000,00 €	150.000,00 €
	Logistica e Missioni					100.000,00 €	200.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			10			245.500,00 €	641.000,00 €
2. Assistenza alla progettazione valutazione tecnica e finanziaria dei progetti	Attività dirette (team di progetto)	Senior	4	80	450,00 €	72.000,00 €	144.000,00 €
		Middle	4	150	350,00 €	105.000,00 €	210.000,00 €
		Junior	7	200	200,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
	Logistica e Missioni					150.000,00 €	300.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			15			467.000,00 €	1.084.000,00 €
3. Supporto amministrativo e giuridico-legale per presentazione candidature	Attività dirette (team di progetto)	Senior	5	30	450,00 €	33.750,00 €	67.500,00 €
		Middle	6	48	350,00 €	50.400,00 €	100.800,00 €
		Junior	5	60	200,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			16			189.150,00 €	378.300,00 €
4. Formazione, tutoraggio e capacity building	Attività dirette (team di progetto)	Senior	3	36	450,00 €	24.300,00 €	48.600,00 €
		Middle	3	48	350,00 €	25.200,00 €	50.400,00 €
		Junior	3	96	200,00 €	28.800,00 €	57.600,00 €
	Logistica e Missioni					75.000,00 €	150.000,00 €
	Beni e servizi					75.000,00 €	150.000,00 €
Totale			9			228.300,00 €	456.600,00 €
LT: Segreteria Tecnica e coordinamento	Attività dirette (team di progetto)	Senior coordinatore	1	180	600,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
		Senior	2	180	420,00 €	75.600,00 €	151.200,00 €
		Middle	2	90	320,00 €	28.800,00 €	57.600,00 €
		Junior	3	200	180,00 €	54.000,00 €	108.000,00 €
Totale			7			212.400,00 €	424.800,00 €
Totale						1.342.350,00 €	2.984.700,00 €
Spese generali						120.636,91 €	232.170,00 €
Costo complessivo (al netto dell'IVA)						1.608.435,00 €	3.216.870,00 €
IVA						353.855,70 €	619.425,40 €
TOTALE (IVA inclusa)						1.962.290,70 €	3.836.295,40 €

Per l'attuazione della disposizione la RT prevede che per la copertura dei relativi oneri si provveda con le risorse disponibili sul Programma operativo complementare al

Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 – derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri possa utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 nei limiti di quanto non impegnato dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

Conseguentemente, gli oneri finanziari discendenti dalle convenzioni, che saranno sottoscritte dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri con la società Eutalia s.r.l. troveranno copertura finanziaria a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 resisi disponibili a seguito dell'applicazione del citato articolo 6, comma 2, del decreto – legge n. 60 del 2024 e che, sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano, alla data del 21 febbraio 2025, pari ad euro 54.369.774,99.

Il già menzionato importo, alla data del 21 febbraio 2025, non è stato oggetto di ammissione a finanziamento di altre progettualità a valere sul POC *Governance* 14-20 e pertanto le risorse sono certe e disponibili per coprire le spese che deriveranno dal finanziamento del progetto di cui si tratta.

In merito alla trasformazione di Eutalia s.r.l. da società a responsabilità limitata in società per azioni, la RT afferma che la disposizione, come espressamente previsto dalla norma, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società Eutalia s.r.l. non riceve alcun contributo o sovvenzione a carico della finanza pubblica e che le spese connesse con la realizzazione del processo di trasformazione societaria e l'avvio del nuovo assetto di *governance* trovano copertura interamente nel bilancio della società.

In particolare, la disapplicazione ai membri del Consiglio di amministrazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (fatto transitoriamente salvo dall'articolo 11, comma 7, del TUSP), recante i limiti ai compensi massimi erogabili agli amministratori di società controllate pubbliche, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la società Eutalia è in grado di assorbire, anche mediante opportune riprogrammazioni della spesa, gli eventuali maggiori costi generati dal nuovo assetto di *governance* attraverso le marginalità e quindi gli utili prodotti dalla gestione ordinaria, utili rinvenibili nei bilanci d'esercizio depositati sia in Camera di Commercio, sia presso il Socio unico, cui spetterà inoltre a

quest'ultimo stabilire, secondo la normativa vigente, i compensi del nuovo organo consiliare. Al riguardo, la RT precisa che la Società ha un capitale sociale pari a 750.000 euro e, dunque, ben superiore all'importo indicato dall'articolo 2327 del codice civile per la costituzione di una società per azioni ed applicabile anche alle società pubbliche, giuste le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e che gli utili conseguiti nell'esercizio 2023 (ultimo dato disponibile) ammontano a euro 4.553.170.

La natura dell'operazione straordinaria di trasformazione in S.p.A. è tale che l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.). Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 170 del TUIR, questa trasformazione “non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze ed ai valori di avviamento” per cui, l'operazione di trasformazione di Eutalia da S.r.l. in S.p.a. è connotata della piena neutralità finanziaria. La neutralità si giustifica con la circostanza che l'operazione non ha in alcun modo natura realizzativa, ma si concretizza soltanto in una modifica dell'atto costitutivo. La trasformazione non incide infatti sulla gestione dell'impresa, ma solamente sullo status del soggetto imprenditore, lasciando inalterati i rapporti giuridici esterni compresi quelli tributari. Per effetto dell'operazione l'ente non si estingue, ma modifica soltanto la veste societaria attraverso la quale svolgere l'attività imprenditoriale, senza che vi sia fuoriuscita o ingresso di beni dal o nel patrimonio dell'imprenditore e quindi, fatti generatori di reddito o perdite.

In definitiva, la neutralità comporta che i valori facenti parte del patrimonio della Eutalia S.r.l. siano acquisiti da Eutalia S.p.a. al medesimo valore fiscale assunto in capo allo stesso dante causa e trattati, conseguentemente, in continuità di valori.

Infine, l'atto di trasformazione, così come tutti gli oneri che da questo ne derivano (principalmente spese notarili e oneri di pubblicità), coerentemente con quanto sopra affermato, sono a carico del bilancio della società stessa.

In merito al comma 3 la RT, oltre a descrivere la norma e il ruolo del RUC, dal punto di vista finanziario, afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che, tanto in relazione ai nuovi CIS (capoverso comma 3-bis) quanto in relazione a quelli già sottoscritti (capoverso 3-ter), la copertura finanziaria dei compensi riconosciuti ai RUC verrà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse destinate al contratto istituzionale di sviluppo e disponibili allo scopo nell'ambito dei quadri economici degli interventi previsti dal medesimo CIS.

Con riferimento al comma 4 e all'utilizzazione delle risorse residue previste dall'articolo 246 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e destinate alla concessione di contributi per il sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle Regioni Lombardia e Veneto, con l'obiettivo di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la RT afferma che per la misura, a titolarità dell'ex Agenzia per la coesione territoriale, erano stati stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulla

dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Dette risorse erano destinate nella misura di 100 milioni di euro al sostegno degli Enti del Terzo Settore nel contrasto al COVID-19 (80 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021) e nella misura di 20 milioni di euro, per l'anno 2020, destinati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

Al fine di dare attuazione alla normativa sopra indicata, l'ex Agenzia per la coesione territoriale avviava:

- a) per gli interventi di contrasto alla povertà educativa, n. 2 procedure destinate, la prima, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 191/2020 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 4 milioni) e, la seconda, alla selezione di progetti presentati dagli Enti del Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 192/2020 del 9 novembre 2020 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 16 milioni di euro). Le citate procedure sono all'attualità ancora in corso;
- b) per il sostegno agli Enti del Terzo settore (ETS) nel contrasto all'epidemia COVID-19, n. 1 procedura di selezione degli ETS impegnati nelle Regioni Mezzogiorno, in Lombardia e Veneto (Decreto Direttoriale n. 290/2021 del 20 dicembre 2021 di approvazione dell' Avviso con dotazione finanziaria pari a 80 milioni). La procedura si è conclusa e con decreto n. 571 del 17 ottobre 2023 l'ex Agenzia per la coesione territoriale ha disposto la chiusura delle relative operazioni contabili, evidenziando un importo non utilizzato pari a 87.920.202 euro, di cui 67.920.202 euro per l'annualità 2020 e 20.000.000 euro per l'annualità 2021.

Per la RT, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a far rientrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020:

- a) le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pari a 87.920.202 euro, come risultanti dal citato decreto dell'ex Agenzia per la coesione territoriale n. 571 del 17 ottobre 2023, per destinarle alla copertura delle riduzioni del medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lett. f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- b) le eventuali ulteriori risorse residue rivenienti dalla conclusione delle due procedure avviate dall'ex Agenzia per la coesione in relazione agli interventi di contrasto alla povertà educativa, per il finanziamento dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 17 maggio 2022, n.50.

Con riferimento ai commi da 5 a 9 la RT evidenzia che le norme dispongono la riapertura del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo delle somme già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. In

particolare, il nuovo termine di presentazione dell'istanza di adesione e di versamento della prima rata sono fissati al 3 giugno 2025.

Sono invece immutate le scadenze della seconda e terza rata, così da allineare, dal punto di vista dei ratei, la procedura a quella che si è già chiusa al 31 ottobre 2024.

Considerato che la disposizione produce i propri effetti dopo che il termine originario di versamento è già spirato, alla stessa la RT non ascrive effetti di gettito, posto che essa non può in alcun modo alterare la naturale dinamica dei versamenti che è stata già scontata nei flussi a normativa vigente.

Per quanto concerne la posticipazione del termine di decorrenza degli interessi (dal 17 dicembre 2024 al 4 giugno 2025), la RT rileva che essa produce effetti negativi di gettito, declinabili come minori entrate, quantificati come segue.

In primo luogo, evidenzia che, per l'anno 2024, il tasso di interesse legale annuale è pari al 2,5%, come disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 29 novembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 185, della legge n. 662/1996 (per semplificare il calcolo, in via prudenziale, non si tiene conto della diminuzione del tasso di interesse legale al 2% per l'anno 2025, ai sensi del dm 10 dicembre 2024).

Visto che la proroga del termine di decorrenza comporta la perdita degli interessi riferiti a 169 giorni, per effettuare il calcolo la RT procede, preliminarmente, a convertire il tasso di interesse legale annuale in un tasso giornaliero. Tale operazione, permette di determinare un tasso di interesse pari allo $0,006765\% \{[(1+i)^{(1/365)}]-1\}$.

Passando alla determinazione del montante, in base alle istanze già presentate nel mese di ottobre 2024, il totale dei crediti da riversare ammonta a 994 milioni di euro, di cui 237 milioni risultano versati prima dell'inizio del mese di dicembre 2024. Pertanto, le somme ancora da versare ammontano a 758 milioni. Ipotizzando, in ottica prudenziale, che tutti i contribuenti si avvalgano della possibilità di pagare il dovuto in tre rate, le somme su cui calcolare gli interessi ammontano a 505 milioni di euro ($2/3 \times 758$ milioni di euro) per la seconda rata e a 252,5 milioni ($1/3 \times 758$ milioni di euro) per la terza rata.

Applicando a tali importi il tasso di interesse legale giornaliero e moltiplicando il risultato ottenuto per 169 (giorni), gli oneri finanziari in questione vengono stimati al comma 9, in termini di cassa:

in un importo di euro 5.773.589, per l'anno 2025;

in un importo di euro 2.886.795, per l'anno 2026.

Tali oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Infine la RT sottolinea che le altre disposizioni, concernenti gli effetti dell'adesione sui giudizi tributari in corso, nonché gli effetti sulla fattispecie penale del reato di evasione, hanno carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni tra il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società *in house* Eutalia s.r.l., sono quantificabili in euro 1.967.844,03 per l'anno 2025.

Ha rassicurato, altresì, che i quadri economici degli interventi previsti dai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 recano le disponibilità necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi riconosciuti dal comma 3, capoverso comma 3-bis, del provvedimento in esame per lo svolgimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei medesimi contratti istituzionali di sviluppo, posto che, per i nuovi contratti di sviluppo, il decreto di nomina del predetto responsabile unico del contratto dovrà definire l'entità del compenso anche tenendo conto delle risorse assegnate al contratto istituzionale di sviluppo che si renderanno all'uopo disponibili, fornendo specifica indicazione della copertura dei relativi oneri, mentre per i contratti già stipulati la norma in esame conferisce una mera facoltà di rideterminare i compensi, che potrà essere esercitata solo qualora sussistano le necessarie disponibilità finanziarie all'interno del quadro economico.

Inoltre, ha rilevato che le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, relative alla concessione, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni Lombardia e Veneto, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno destinate, in virtù di quanto previsto dal comma 4, alla reintegrazione del predetto Fondo, per il medesimo periodo di programmazione, imputandole alle riduzioni disposte dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, limitatamente alla riduzione del Fondo, di importo pari a 3 miliardi di euro, prevista da tale ultima disposizione per l'anno 2025.

Ancora il rappresentante del Governo ha osservato che le disposizioni del comma 4-bis, che prevedono il trasferimento delle disponibilità residue del fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario competente per gli interventi da realizzare nei medesimi territori, non determinano effetti peggiorativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
5	Riapertura fino al 3 giugno 2025 del termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 e conseguente posticipazione del termine di decorrenza degli interessi, di cui all'art. 5, c. 11, del D.L. 145/2021 (dal 17 dicembre 2024 al 4 giugno 2025)	E	EXT	-5,8	-2,9		-5,8	-2,9		-5,8	-2,9	
9	Riduzione Tabella A – MIMIT	S	C	-5,8	-2,9		-5,8	-2,9		-5,8	-2,9	

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2, alla luce delle informazioni fornite dalla RT che attribuisce alla società, a carico del proprio bilancio, gli oneri derivanti dall'atto di trasformazione, così come tutti gli oneri che da questo ne derivano (principalmente spese notarili e oneri di pubblicità), non si hanno osservazioni da formulare.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento al comma 2-bis, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Relativamente al comma 3, considerato i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda il comma 4, che destina una quota non utilizzata delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 indirizzate al sostegno al terzo settore nel Mezzogiorno, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da Covid-19 ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, pari ad euro 87.920.202, all'imputazione delle riduzioni del Fondo 2014-2020, richieste ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e che tale norma si limita a reintegrare nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, l'importo di 87.920.202 euro, restando impregiudicato quanto già stabilito dall'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha previsto la riduzione – per finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo decreto-legge – del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, in misura pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2025, e, in particolare, come precisato dal rappresentante del Governo, alla riduzione del Fondo, di importo pari a 3 miliardi di euro, per l'anno 2025, andrebbe chiarito se la reintegrazione nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, degli importi in esame possa determinare effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 4-bis, stante quanto precisato dal Governo, non si formulano osservazioni

Riguardo ai commi da 5 a 9, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla quantificazione proposta dalla RT, mentre per quanto riguarda l'ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 dovrebbe essere chiarito con quali modalità si intenda assicurare il soddisfacimento dell'intera platea nei limiti delle risorse del fondo.

Articolo 20, commi 1 e 2
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

Il comma 1 modifica l'allegato I.11 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, che disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Consiglio), estendendo l'obbligo del versamento di un contributo, fissato nello 0,3 per mille del costo del progetto, fino a un importo massimo di 100.000 euro, a tutti i pareri obbligatori e facoltativi emessi dal Consiglio. In particolare viene modificato l'articolo 8 dell'allegato I.11 (Disposizioni finali) con i commi 2-bis e 2-ter. Il comma 2-bis pone a carico dei soggetti che sottopongono al Consiglio progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (progetti in ambito PNRR e PNC), un versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino ad un importo massimo di euro 100.000. Si prevede inoltre che l'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio è subordinato al versamento della predetta somma, che sono esclusi dal versamento le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce «imprevisti» del quadro economico. Il comma 2-ter destina le risorse di cui al comma 2-bis, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio stesso con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).

Il comma 2 abroga l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, che nell'ambito di progetti di opere e interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti di valore superiore a 5 milioni di euro, poneva a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito al comma 1, afferma che il versamento da parte dei soggetti che presentano progetti di opere o documenti di fattibilità delle alternative progettuali al Consiglio superiore dei lavori pubblici di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima dei costi del documento di fattibilità, fino all'importo massimo di 100.000 euro, è finalizzato a garantire la copertura dei costi amministrativi derivanti dall'esame di tali progetti e documenti di fattibilità delle alternative progettuali. Inoltre, sono esclusi da questo obbligo le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia centrali che decentrate, al fine di evitare oneri aggiuntivi per le amministrazioni pubbliche. Le previsioni di cui alla lettera a) si rendono necessarie ai fini di una maggiore efficienza

nella valutazione dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali sottoposti al parere obbligatorio e facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al riguardo la RT rappresenta che l'introduzione della Sezione Speciale ma, soprattutto, la rimodulazione dei compiti e la previsione delle nuove attribuzioni, hanno determinato un considerevole aggravio delle attività, derivanti anche dai tempi stringenti previsti per l'emissione del parere di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In conseguenza dell'aggravio dell'attività del Consiglio Superiore tutto, così come illustrata, con la previsione del comma 2-bis si inserisce una forma di auto finanziamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, garantita dal previo versamento della medesima, prima dell'esame progettuale da parte del suddetto Consesso. Infatti, premesso quanto sopra, la RT sottolinea che, per far fronte alle spese di funzionamento del Consiglio medesimo, alla luce, non solo, delle modifiche apportate al decreto-legge n. 77/2021, relative al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oggi Sezione speciale, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, ma anche delle ulteriori indennità previste dall'art. 3, comma 4, dell'allegato I.11, parte integrante del suddetto decreto legislativo, nonché, in analogia anche a quanto previsto per la Commissione VIA di cui all'articolo 8-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", occorre superare le disposizioni, attualmente in vigore, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, il quale prevede: "Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici (...) per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.". Tale disposizione è, infatti, abrogata dal successivo comma 2 della presente proposta.

La proposta di cui alla lettera a) mira, quindi, a superare questa criticità, estendendo l'obbligo del versamento del contributo a tutti i pareri obbligatori e facoltativi emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, riducendolo rispetto all'attuale disposto normativo, da un lato, a una percentuale dello 0.3‰, calcolata sull'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto posto a parere, e limitandolo, dall'altro, attraverso questa nuova formulazione, a un tetto massimo di 100.000,00 euro.

Per quanto attiene alla richiesta di contributo da parte dei proponenti per le istruttorie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Sezione speciale, l'importo da corrispondere in misura dello 0.3‰ è stato calibrato in base all'importo medio degli interventi determinato con riferimento ai progetti relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 per i quali poteva risultare applicabile la disposizione. Nella tabella seguente sono indicati il numero dei progetti posti a parere negli anni di riferimento, con

relativo importo contenuto nel quadro economico e la stima del contributo mediamente incassato.

ANNO	N° PROGETTI A PARERE	IMPORTO TOTALE DEI PROGETTI	IMPORTO MEDIO DEI PROGETTI
2018	33	8.505.000.000,00 €	257.727.272,73 €
2019	18	3.901.000.000,00 €	216.722.222,22 €
2020	36	5.580.000.000,00 €	155.000.000,00 €
2021	13	3.903.000.000,00 €	300.230.769,23 €
2022	25	17.052.000.000,00 €	682.080.000,00 €
2022 Comit spec	24	14.887.000.000,00 €	620.291.666,67 €
TOTALE	149	53.828.000.000,00 €	361.261.744,97 €
		Contributo medio dello 0,3 per mille a Progetto	100.000,00 €

Con tali dati, la proiezione per gli anni futuri porta a determinare un numero medio di progetti presentati pari a 25, per i quali potrà essere incassato un contributo medio di 100.000,00 euro, per un introito totale di 2.500.000,00 euro.

Secondo la RT, la disposizione di cui al nuovo comma 2-*bis* non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede un versamento a carico dei proponenti che sottopongono i progetti e i documenti di fattibilità delle alternative progettuali all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici pari al 0.3% fino ad un massimo di 100.000,00 euro a progetto che graverà esclusivamente sui quadri economici dei medesimi progetti detraendola, visto l'esiguo importo, dagli appostamenti calcolati alla voce "imprevisti" definita entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

Infine, la RT descrive il comma 2.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati, ha fatto presente che con riferimento alla funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, il predetto Consiglio è articolato in quattro sezioni, con competenze distinte per materia, ed è stato introdotto l'Osservatorio sui collegi consultivi tecnici.

Ha osservato, inoltre, che il gettito derivante dal contributo introdotto dal comma 1, risulta congruo rispetto alle esigenze connesse allo svolgimento delle verifiche tecniche e alle necessità operative connesse allo svolgimento delle attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ha aggiunto, peraltro, che l'esclusione dei progetti presentati dalle strutture centrali e decentrate del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal versamento del contributo previsto dal comma 1, comporterà che la predetta esclusione si applichi a uno o due progetti su base annua, tenendo conto del numero dei progetti presentati annualmente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ha evidenziato, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245 del 2005, abrogate dal comma 2, si applicavano alle sole opere e agli

interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, escludendosi in tal modo l'estensione dell'obbligo del pagamento del contributo previsto dalla medesima disposizione oltre le necessità legate alle situazioni d'emergenza.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito alla congruità del gettito derivante dal contributo introdotto dal comma 1, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, si osserva che mentre la RT quantifica in 2.500.000 euro il predetto gettito annuale, il comma 2-ter prevede di destinare tali risorse, nel limite di 2.700.000 euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio.

Sulle restanti disposizioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, non si formulano osservazioni.

Articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies

(Istituzione della Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e altre disposizioni in materia di assunzioni presso il Ministero dei trasporti)

Il comma 2-bis istituisce, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, par. 4, del reg. (UE) 2024/1679. La Struttura è diretta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale da assumere a tempo indeterminato (8 nell'Area funzionari e 4 nell'Area assistenti) a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del medesimo ministero. Viene conseguentemente incrementata la dotazione organica dirigenziale del ministero di 1 unità dirigenziale non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, a tal fine, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (a tempo determinato anche a soggetti esterni alla PA) e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti (8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di II fascia). La Struttura può avvalersi di un numero massimo di 5 esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'attuazione del comma in esame è autorizzata la spesa di euro 76.240 per il 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per il 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dal 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura nel limite di euro 17.080 per il 2025 e di euro 171 annui a decorrere dal 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per il 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dal 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per il 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dal 2026.

Il comma 2-ter autorizza l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, di cui al DPCM 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di 2 posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di 2 ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. A tal fine sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per il 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro

34.160 per il 2025 e di euro 342 annui a decorrere dal 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dal 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Il comma 2-*quater* stabilisce che il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori 2 unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero è autorizzato a conferire due incarichi dirigenziali non generali, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto n. 165 del 2001 e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per il 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dal 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Il comma 2-*quinquies* prevede che il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025.

Il comma 2-*sexies* provvede agli oneri derivanti dai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, complessivamente pari a euro 710.826 per il 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati, con riguardo agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disposte dai commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, chiarisce che questi sono stati determinati sulla base dei trattamenti economici da riconoscere in base alla legislazione vigente, nonché delle stime delle spese di funzionamento delle relative strutture amministrative.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione della Struttura nazionale di supporto per i piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e dalle disposizioni in materia di assunzioni presso il Ministero dei trasporti, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio, anche al fine di comprendere le differenziazioni di oneri tra annualità diverse della medesima spesa (spese di funzionamento) e nell'ambito della medesima categoria dirigenziale (commi 2-*bis* e 2-*quater*).

Articolo 20, commi 2-*septies* e 2-*octies*
(Disposizioni concernenti l'Unità di missione PNRR operante presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 2-*septies* attribuisce all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facoltà assunzionali straordinarie per un totale di 2 dirigenti non generali con incarico a

tempo determinato fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, il contingente di esperti di cui il Ministero in riferimento può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021 è incrementato di 4 ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 152.479 per il 2025 e di euro 304.958 per il 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per il 2025 e di euro 200.000 per il 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per il 2025 e di euro 2.966 per il 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.

Il comma 2-*octies* autorizza l'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 115 del 2022⁸² a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-*septies* del presente articolo.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del presente provvedimento alla Camera dei deputati, con riguardo agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disposte dal comma 2-*septies*, chiarisce che questi sono stati determinati sulla base dei trattamenti economici da riconoscere in base alla legislazione vigente, nonché delle stime delle spese di funzionamento delle relative strutture amministrative.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dalle facoltà assunzionali attribuite dalla presente disposizione, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione.

In merito ai profili di copertura, andrebbero altresì forniti ulteriori informazioni circa l'ammontare delle risorse residue disponibili di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 115 del 2022, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura finanziaria.

⁸² L'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 prevede che le amministrazioni assegnatarie del personale in servizio a tempo determinato per l'attuazione del PNRR possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale in possesso di specifici requisiti. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. Si prevede che le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Il comma 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dalla disposizione ai fini della compensazione degli effetti dalla stessa determinati sui saldi di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Articolo 20, commi 2-novies e 2-decies
(Disposizioni in materia di interoperabilità di Banche dati su motorizzazione e trasporti)

Il comma 2-novies affida all'adozione di un regolamento la disciplina delle modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurarne l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati e di assicurare l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella citata Piattaforma, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2-decies dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur se la norma risulta corredata da una apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di appurarne il rispetto andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 21
(Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'articolo riconosce alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della Protezione civile, al fine di garantire la massima operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. È, altresì, previsto un aumento fino al 17% della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 in deroga alla normativa vigente.

In particolare, il comma 1 attiene alle integrazioni del trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale impiegato nel Dipartimento, tra cui Forze Armate e Forze di Polizia. In primo luogo, alla lettera a), si precisa che tali integrazioni sono consentite per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativa del sistema nazionale di protezione civile con particolare riferimento alle attività relative agli interventi a seguito degli eventi di cui sopra. La lettera b), invece, abroga la parte del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014 nella quale il riconoscimento all'integrazione del trattamento economico accessorio veniva consentito limitatamente nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015 per il triennio 2013-2015. La lettera c), interviene direttamente nel modificare i termini, i beneficiari e le modalità delle integrazioni previste dal medesimo comma 7.

Si prevede che al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo vengono riconosciute le integrazioni al trattamento economico accessorio già previste. È, altresì disposto che in fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.

Il comma 2 dispone un aumento al 17% della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027 in deroga a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a norma del quale tali incarichi possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica. Si tratta dei c.d. incarichi diretti il cui conferimento, da motivare esplicitamente, deve essere diretto a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale con un profilo non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione.

Il comma 2-bis autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile disponibili a legislazione vigente, a procedere alla stabilizzazione nel proprio ruolo speciale tecnico-amministrativo nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato che hanno svolto la propria attività per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 è volta a garantire l'operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile h 24 per tutti i giorni dell'anno, apportando delle rettifiche e integrazioni a quanto già precedentemente disciplinato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 che ha disposto la proroga del riconoscimento al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, di alcuni particolari trattamenti accessori previsti dalle ordinanze ivi indicate.

La norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica dal momento che l'onere per l'attuazione della stessa rientra nei limiti di spesa, pari a 1,5 milioni di euro annui, già previsti a regime dall'articolo 1, comma 590, della legge 208 del 2015, che ha inoltre stabilito la relativa copertura a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul comma 2 riferisce che ivi si consente, per le specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il conferimento temporaneo per tre anni di un numero di incarichi di livello dirigenziale non generale oltre i limiti di quanto previsto all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, incrementando in tale lasso temporale la percentuale dall'8% al 17% della dotazione organica. La disposizione non comporta

nuovi o maggiori oneri atteso che si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del predetto Dipartimento.

La RT annessa al comma 2-*bis* ribadisce il contenuto della disposizione, precisando che questa è volta alla stabilizzazione di 3 unità di personale di categoria A-F1, già assunto a tempo determinato presso il Dipartimento mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e riferisce che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando a valere sulle facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT assicura che la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, considerato che le integrazioni al trattamento economico accessorio sono erogate, a legislazione vigente, entro un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Parimenti, sul comma 2, laddove si prevede il conferimento temporaneo per tre anni di un numero di incarichi di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della protezione civile, oltre i limiti di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del T.U.P.I., incrementando per un limitato periodo la percentuale dall'8% al 17% della dotazione organica, dal momento che a tal fine si provvede comunque nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Dipartimento, nulla da osservare.

Quanto al comma 2-*bis*, per i profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a stabilizzare nella categoria A-F1, previa selezione comparativa e valutativa, unità di personale (tre, come precisato dalla relazione tecnica) già assunte a tempo determinato presso la stessa categoria ed in possesso di specifici requisiti individuati dalla medesima disposizione.

Sul punto, non si formulano osservazioni posto che la norma prevede espressamente che la stabilizzazione venga effettuata a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

Articolo 21-bis

(Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21)

La norma modifica l'articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024 riguardanti gli eventi sismici che hanno colpito la regione Umbria e la regione Marche il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 ed inseriscono, altresì, il comma 678-bis alla medesima legge. Nel dettaglio:

- vengono definiti in modo più puntuale i territori delle regioni colpiti dagli eventi sismici soggetti ai processi di ricostruzione pubblica;
- si precisa che il Commissario straordinario provvede agli interventi necessari nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente;
- vengono ridefiniti i poteri con cui il Commissario straordinario provvede agli interventi;
- si prevede che le disposizioni in relazione agli eventi sismici del richiamato articolo 1, commi 677 e 678, della legge n. 207 del 2024, possono estendersi, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, anche a immobili situati in comuni delle medesime regioni diversi da quanto indicato, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che gli interventi previsti dalla presente disposizione saranno svolti nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21-ter

(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

Il comma 1 dispone che il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge n. 207 del 2024⁸³, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge n. 370 del 1999, relativa

⁸³ La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998⁸⁴.

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, **non risulta corredata di RT né di prospetto riepilogativo.**

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere configurato come tetto di spesa.

Per quanto attiene ai profili di copertura, premesso che, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, il Fondo integrativo speciale per la ricerca reca ancora integralmente le risorse stanziare, che sono – come per gli anni successivi – ampiamente sufficienti rispetto alle esigenze finanziarie in esame, il rappresentante del Governo ha confermato durante l'esame in prima lettura che l'utilizzo ora previsto non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati o avviati a valere sulle risorse del Fondo medesimo⁸⁵.

Articolo 21-quater
(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

Il comma 1, al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al DPR n. 221 del 1950, prevede la costituzione, con DPCM, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, presso la medesima Commissione di una sezione stralcio, composta da un presidente nominato tra i consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di allineare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 3 del 2018, prevede l'emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con DPR, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, di un regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, **non risulta corredata di RT né di prospetto riepilogativo.**

⁸⁴ Tale Fondo, iscritto sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 13.037.5275 euro per l'anno 2025, a 12.940.561 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con riferimento all'esercizio finanziario in corso, nell'ambito del sopracitato capitolo 7310, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 aprile 2025 risultano disponibilità in misura pari a euro 13.888.222.

⁸⁵ Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 22 aprile 2025, pag.37

Al riguardo, anche se non sono previsti emolumenti per la partecipazione alla sezione stralcio, andrebbe comunque assicurato che vi siano risorse sufficienti per garantirne il funzionamento e il supporto.

Articolo 21-quinquies
(Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)

Il comma 1 istituisce, per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno 2025, un Fondo con una dotazione di 23.276.969 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 (ovvero riferite a scelte non espresse nel 2023 dai contribuenti e prioritariamente destinate appunto a interventi straordinari contro le dipendenze di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023).

Il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 siano ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard* da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al DPR n. 670 del 1972.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame **non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né di relazione tecnica.**

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, atteso che l'onere è configurato come tetto di spesa.

Per quanto attiene alla copertura, si premette che l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 ha stabilito che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. In occasione dell'esame dello schema di DPCM di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023, concernente gli interventi relativi alla categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», di cui all'atto del Governo n. 232, presentato al Parlamento nella corrente legislatura, nella seduta del 3 dicembre 2024 della

Commissione Bilancio della Camera dei deputati⁸⁶ è stato evidenziato che l'importo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non avevano espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento è risultata pari a 79.592.039,29 euro e che, al netto delle risorse destinate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, pari a 15.918.407,86 euro, la quota residua, pari a 63.673.631,43 euro, era stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria «Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche», introdotta dagli articoli 7 e 8 del citato decreto-legge n. 105 del 2023. Nella medesima seduta è stato altresì precisato che, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, erano state accolte 33 istanze di accesso al contributo nell'ambito della citata categoria di interventi, per un importo complessivo di 10.396.662,14 euro e che, a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residuava l'importo di 53.276.969,29 euro, che, in quanto non esaurito dagli interventi ammessi al contributo e riferito a scelte non espresse dai contribuenti, sarebbe stato destinato con successiva deliberazione dal Consiglio dei ministri. La disposizione non appare comunque presentare profili problematici con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1.1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, ai sensi del quale non possono essere utilizzate, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Nel caso in esame, infatti, la destinazione delle somme residue della quota a diretta gestione statale riferita a scelte non espresse dai contribuenti avviene nell'ambito delle finalità previste in via generale dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 e individua, in tale contesto, una modalità di assegnazione delle predette somme, analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, ai sensi del quale le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

⁸⁶ In tale seduta, sul citato atto del Governo n. 232 la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Articolo 21-sexies
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

La norma stabilisce che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La RT non considera la norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2025

[Nota di lettura n. 234](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (**Atto del Governo n. 259**)

"

[Nota di lettura n. 235](#)

A.S. 1432: "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza"

"

[Nota di lettura n. 236](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 260**)

"

[Nota di lettura n. 237](#)

A.S. 1388: "Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo"

"

[Nota di lettura n. 238](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1 132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 258**)

"

[Nota di lettura n. 239](#)

A.S. 1433: "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15/1](#)

Documento di finanza pubblica 2025 – **Doc. CCXL, n. 1**

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 15/2](#)

Documento di finanza pubblica 2025 – **Doc. CCXL, n. 1**

"

[Nota di lettura n. 240](#)

A.S. 1445: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"

"

[Nota di lettura n. 241](#)

A.S. 1463: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (**Atto del Governo n. 262**)

"

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (**Atto del Governo n. 263**)